425

DELLI FIDECOMMISSI

TRATTATO

DEL SIGNOR DOTTOR

DOMINICO MICHELI

AVVOCATO VERONESE.

IN VERONA, MDCCXXXIII.

Per Dionigi Ramanzini Librajo a San Tomio.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

AL NOBILISSIMO CAVALIERE
IL SIGNOR
BERTOLDO PELLEGRINI.

Ue forti riflessi, e gravissimi motivi hanno a me dato l' impulso per indirizzare a voi, Nobilissimo Signore, il presente Trattato; il quale, come che sia di non molto gran mole, amplissimo però si scorge dal giudizio degli intendenti, perciocche intieramente com-

Digitized by Google

prende la vastissima, e profonda materia de' Fidecommissi, ordinatamente esposta, e felicemente in esso ridotta alla piu purgata facilita, e piana intelligenza. Il primo nasce dalla qualita dell' opera stessa, e dal suo Autore, di cui il Trattato delle intestate Successioni pochi mesi fa col mezzo delle mie stampe pubblicato fu con tanto applauso communemente ricevuto che non potea desiderarsi il maggiore; siccome in di lui commendazione uscir non potea il piu nobile attestato d' onore, e di stima di quello ne diede palesemente il Clarissimo Collegio de' Nobili Signori Giudici Avvocati di questa Patria, al quale fu dedicato, e che si legge unito al Trattato medesimo. Laonde l' estimazione d' un cosi segnalato e riguardevole Autore ricercava che la presente Opera altresi ad un grande e segnalato Cavaliere fosse offerita ed appresentata. Il secondo poi è stato quello d' ammirare in Voi stesso, oltre lo splendor della nascita per lunga serie di secoli da vostri chiarissimi Maggiori in voi trapassato, e con tanta gelosia conservato nella nobilissima vostra Famiglia, le tante belle, e rare Virtu che v' adornano, onde meritate d' essere singolarmente onorato e riverito da chiunque vi conosce e riguarda. Ed in fatti lasciando da parte i tanti, e si illustri Personaggi che in guerra ed in pace nuovo lume aggiunsero all' antichissima vostra Prosapia, ne tampoco rammentando ad una ad una le tante e si cospicue allianze, e parentele che in varj tempi unirono il vostro al piu chiaro sangue di tutta

l'

Digitized by Google

l' Italia, e della Germania, dirò che raccogliendo in voi tutti quei pregi, de' quali andarono adorni i gloriosi vostri ascendenti, siete reso l' esempio, e l' amore della vostra Patria, a cui e la vostra incorrotta giustizia, e la maturità de' vostri consiglj provide piu volte nelle cariche piu ragguardevoli, ed importanti. Ne qui passerò sotto silenzio la costanza dell' animo vostro, la vostra liberalità, e la vostra prudenza, doti tutte per le quali come siete l' ammirazione di tutti, così a Voi, ed alla Contessa Giulia di Serego vostra consorte Dama e per nobiltà de' Natali, e per elevatezza di spirito singolare, altra prole non potevate sperare dal Cielo, che quale appunto vi diede degna e di voi e di lei. E non sono forse frutto delle eccelse Virtu vostre le giustissime speranze da voi, e da tutti noi concepite nell' Idea generosa de' vostri figlioli? Ben sicura fede ne fanno, e lo stabilimento vantaggioso del Primogenito col matrimonio della Co: Laura Cornelia de' Bandi ultimo rampollo di quella nobilissima stirpe, e lo avvanzamento degli altri, fra' quali e chi rinovando con la Croce di Malta l' antico onore di vostra Famiglia, e chi sostenendo illustre impiego fra l' armi battono con piè franco nel sentier della gloria l' orme luminose de' vostri Antenati. Voi per fine, e per invincibil fortezza, e per affabilità di costume siete tanto lodevole piu, quanto che questo dono della natura fu da voi di gran lunga accresciuto colli studj delle sacre lettere, delle scienze, e delle bell' arti, porgendovene ampia materia, e commodo la scelta

rac-

Digitized by Google

raccolta de libri da voi con fino giudizio procacciata, e che mai non cessa per voi d'essere ornata, ed arricchita. Per lo che essendo voi in ogni vostra azione grande, saggio, e magnanimo, confido che non sdegnerete di ricevere con benigno animo, e favorevole insieme col presente Trattato il mio profondissimo rispetto, con cui mi protesto di essere.

Dalle mie stampe li 27. Aprile 1733.

Umilissimo Devotissimo ed Ossequiosissimo Serv.
Dionigi Ramanzini.

Digitized by Google

AL LETTORE.

ALle altre mie applicazioni ecco aggionta la presente. Essa contiene la materia delli Fidecommissi esposta nella mia lingua materna per non divertire dal mio instituto. Ella è ristretta a picciolo volume per essermi dispensato dall' allegare le altrui autorita al fine di non trascrivere cio che si osserva raccolto da chi si affaticò sopra questo soggetto, e per meglio valermi del raziocinio appoggiato alli nostri usi, li quali amano di seguire le massime assicurate dalla ragione, ne mai si persuadono di quelle, che solamente in loro prova esibiscono le altrui opinioni. Voglio però sperare, che dal Dotto Lettore sara conosciuto essere quanto si è detto pienamente assistito da sodo magistrale, e non esposto ad arbitrio. Molte opinioni forse compariranno in aspetto di nuove a chi non è pratico delle massime prese dal lungo uso, e comprovate dalli giudicj, che piu non concedono per la loro autorita di allontanarsi da esse. Tre parti principali fu mio pensiere di coltivare; l' una riguardante alle Parole ordinariamente usate dalli Testatori; l'altra alla qualita delli fidecommissi; e l' ultima alla di loro purificazione. Ogn' una tiene sotto di se li proprj capitoli; cosicche per esse, ed in esse risulta raccolto ed esibito quanto puo convenire al mio impegno. Qualunque critica, che fosse fatta, sara di buon cuore senza alcuna alterazione da me accettata, anzi a mia consolazione la desidero, ma però in aspetto di dotta, accio godendo io dell' altrui virtu possa aver il vantaggio di migliorare per essa.

Digitized by Google

NOI
RIFORMATORI
DELLO STUDIO DI PADOA.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approbatione del P. *Fra Lauro Maria Picinelli Inquisitore di Verona* nel Libro intitolato: *delli Fidecommissi Trattato del Sig. Dottor Dominico Micheli* non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Prencipi, e buoni costumi, concedemo Licenza a *Dionigi Ramanzini Stampatore in Verona* che possi esser stampato, osservando gl' ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venezia, e di Padoa.

Dat. 18. Decembre 1732.

{ Gio: Francesco Morosini Cav. Rif.
{ Alvise Pisani Cav. Procur. Rif.
{ Pietro Grimani Cav. Rif.

Agostino Gadaldini Seg.

INDI-

Digitized by Google

INDICE DELLI CAPITOLI

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

Digitized by Google

PARTE TERZA

Digitized by Google

DELLI FIDECOMMISSI

PARTE PRIMA

DELLA ORIGINE DELLI FIDECOMMISSI.

CAP. I.

Sommario.

Varieta di opinioni nello ſpiegare li fidecommiſſi, da che ſiano prodotte. §. 1.
Interpretazione non deve ampliare, ne riſtringere li fidecommiſſi. §. 1.
Partimento di queſto Trattato. §. 2.
Fidecommiſſi antichi non ſono piu in uſo §. 3. 5.,
Origine delli fidecommiſſi, e loro Iſtoria. §. 4. 5.
Trebellianica non è in uſo nello ſtato Veneto, ſe non in odio delli delitti, e perche. § 5.

1.
Are che la Scienza Legale non abbia materia piu ſottile, e piena delle maggiori difficolta di quella delli fidecommiſſi. In fatti ſe ſi oſſervano le applicazioni ſoſtenute, ed eſpoſte da ingegni ſublimi in ſpecioſi volumi, ſembra quaſi impoſſibile di poter bene capirſi le maſſime principali, non che le piu virtuali, e recondite. La varieta delle opinioni o prodotte dalla propria inclinazione, o nutrite dalla diverſita dei primi principj, o coltivate dall'impegno hanno ſervito di baſe alle confuſio-

fusioni, ed a mettere per fino in disperazione l'intelletto per dedurne la vera massima. Chiunque ha scritto in questo proposito si è impegnato di non avere altro fine, che quello di penetrare nella intenzione delli Testatori o per la forza delle parole, o per quella delle congetture, non per altro che per mettere in chiaro la volonta. Lodabile sarebbe questo instituto quella volta che egli fosse stato osservato entro gli esibiti supposti, ma le consequenze compariscono molto lontane e diverse dalle promesse, perche sul pretesto di spiegare la volonta si estendono alla interpretazione per mezzo della quale o troppo ristringono, o troppo dilatano la volonta, cosicche o distruggono, o estendono il fidecommisso col fare una volonta diversa dalla stessa volonta.

2. Queste difficolta occasionate dalla varieta di tante opinioni hanno dato il moto alla mia debolezza per ricevere l'impegno di scrivere sopra di questa materia. Il mio principale assunto sara di versare intorno ai principj, che possono aprire all' intelletto il vero conoscimento della volonta dei testatori, al quale oggetto dividero a tre parti tutta l'applicazione. La prima riguarderà alla spiegazione delle parole solite usarsi nelle ultime volonta; La seconda sarà fermata alla sostanzialitá delli fidecommissi; La terza alla di loro purificazione.

3. In via di premesso non sarà inutile darsi qualche notizia della sorgente da cui sono usciti li fidecommissi, perchè ricevutosi un tale principio, sarà poi facile dedursi la consequenza per l'abbandono di alcune sottigliezze, le quali nei tempi presenti non meritano di essere osservate per essere cessate le prime massime fondamentali di questa materia.

4. Roma antica non concedeva se non alli proprj Cittadini la libertà di testare, come fuori da essi non riconosceva il matrimonio. Furono col tempo cambiate le massime, essendo ancora fuori del Patriziato stata permessa la medesima facoltà, riservato però ad'esso l'onore del titolo di erede, come a lui peculiare, senza che fosse lecito nemmeno al Padre fare erede il figliolo, quando egli non fosse ascritto al numero delli Patrizj. Questa necessità di lasciare erede uno delli Cittadini rendeva povera la famiglia di chi testava, perche in altri passava quella eredita, che per ordine di natura doveva restare in essa per sostenersi. Compianta questa disgrazia de' figlj, e nipoti fu con nuove leggi data qualche

che moderazione ai primi rigori. Troppo era il distruggere totalmente quell' instituto che dava al Patriziato le sostanze de' sudditi, onde fu creduto conferente il permettere alli Testatori di lasciare direttivamente erede il Cittadino coll' aggiunta nello stesso tempo delle piu forti suppliche, accio restituisse l'eredita o al figliolo, o al nipote, o al fratello del Testatore; ebbe due fini questa formalità di testare; l' uno di conservare nel Cittadino il titolo di erede considerato in quel tempo di eccelsa estimazione, l' altro di portare con questo mezzo, cioè per strada indiretta, o sia obliqua l'eredità a quelli della famiglia, li quali non potevano direttamente essere instituiti eredi. Una tale provisione sembrava di utilità alla inclinazione delli testatori, ma quanto all'effetto rimase dalli Patrizj delusa, li quali interpretando a proprio vantaggio le suppliche pretendevano riservata a loro arbitrio la libertà di trattenere o di restituire l' eredità, non conoscendosi sforzati ad ubbidire alla volontà delli Testatori perché mancanti dell' autorità del comando; percio fu ricorso alla promulgazione di nove leggi ordinanti che le preghiere, e le suppliche delli Testatori fossero da gli eredi ricevute in qualità di comando, e cosi in essere di precettive. Questa legge non fu applaudita da chi si vedeva levata la forma di occupare le altrui sostanze. Obbligati ad'esequire, pretesero di deluderla nel suo effetto col ricusare le eredità accio si devolvessero al Fisco, chiudendo al sostituto la forma di più avere dall' erede quel patrimonio, che per il loro mezzo gli era stato lasciato, dal che ne successe l' impegno di contrattare a tutto prezzo con l'erede la di lei accettazione, e per essa ristringersi a quel poco che gli riusciva di convenire. Se l' avarizia affaticava per sovvertire il buon effetto delle leggi, la prudenza dei Legislatori era attenta per resistervi. Varie sopra cio sono state le massime, l'ultima però fu quella di concedere all'erede il trattenimento della quarta parte della eredita, e di sforzarlo restituire immediatamente li restanti tre quarti al sostituto. Questa è quella quarta parte che volgarmente viene chiamata Trebellianica, così detta da Trebellio, che ne fu l'autore. Indi a scioglimento di qualunque ingorda speranza fu stabilita altra legge, che donò al sostituto l' azione di sforzare l' erede ad' accettare l' eredita per obbligarlo a contentarsi della sola quarta, ed alla restituzione della rimanenza.

5. Comeche li testatori riconoscevano l' erede in aspetto di pri-

mo

Digitized by Google

mo ricevitore della loro eredità, ed alla di lui fede raccomandavano, & commettevano per mezzo delle suppliche al sostituto la restituzione, o sia l'attuale consegna della eredita, così tale formalità di parole originò quella di fidecommisso, che altro non importa, che una commissione appoggiata alla fede dell'erede di eseguire ciò che gli era ordinato dal testatore. Questa forma di fidecommissi nella loro instituzione ebbe la base dalla premura, che avevano li testatori di trasmettere al proprio sangue la loro facoltà, ma perche non potevano direttamente effettuarlo si servivano della fede dei Cittadini ai quali davano l'obbligo dell'adempimento. La restituzione non era protratta a tempo lungo, ma doveva essere effettuata subito dopo che l'erede aveva accettata l'eredità, cosicchè l'essere di erede portava la consequenza d'immediatamente restituire al sostituto li tre quarti della eredità. Nei tempi presenti sono cessati questi riguardi non essendo piu il titolo di erede peculiare al Patriziato, ma fatto comune ad ogni qualità di persone, potendo chi si sia liberamente disponere a piacimento, ed instituir chi piu gli aggrada senza mendicare col sacrificio delle proprie sostanze la forma di trasmettere l'eredità. Per questo nello stato Veneto non si permette all'erede la retenzione della Trebellianica, essendo come inumana bandita la forma delli fidecommissi antichi, conservandosi di essi solamente il nome sotto regole diverse da quelle della loro primiera instituzione, unicamente riservandosi in odio delli delitti al Fisco la ragione di levare dalli fidecommissi la trebellianica.

DEL-

CAP. II.

DELLE SOSTITUZIONI.

CAP. II.

Sommario.

Sostituzioni dirette, ed oblique quali siano. §. 1. 2. 3.
Volgare sostituzione cosa sia, e di quante specie. §. 4.
Pupillare sostituzione cosa sia, e suoi effetti. §. 5.
Esemplare sostituzione cosa sia, e suoi effetti. §. 6.
Reciproca sostituzione cosa sia, e suoi effetti. §. 7.
Compendiosa sostituzione cosa sia, e suoi effetti. §. 8.
Sostituzione pupillare, reciproca, e compendiosa sono dirette, ed ancora possono divenire oblique, e come. §. 9.

1. SEguendo l'ordine sopra esibito eccomi alla prima parte, che semplicemente riguarda alle parole, ed alla loro spiegazione, per mezzo delle quali risulterà piu facile lo scoprimento delli fidecommissi delli quali si parlerà nella seconda Parte. Essendo molte le parole, ho creduto proprio nel capitolo presente ristringermi a quelle solamente che sono nominate sostituzioni, per poi nelli capitoli susseguenti discorrere di quelle, che sotto altro nome comparisçono. Le sostituzioni sono di due specie, altre dirette, ed altre oblique; le prime si dimandano seconde instituzioni; le altre si dicono propriamente successioni dopo l'erede.

2. Per chiara notizia di questa distinzione egli è da avvertirsi, che in due maniere puo alcuno succedere al testatore, o immediatamente, o mediante altra persona. La successione immediata è quando alcuno riceve la eredita dalla mano dello stesso testatore senza l'opera di altra persona. La successione mediata ella è quando alcuno riceve la eredità, non dal testatore, ne dalla di lui mano, ma da altra persona per di lui comando. Questa seconda forma di succedere si dice fidecommissaria, o sia indiretta, obliqua, o mediata.

3. Supposta la raccordata distinzione ecco il partimento delle sostituzioni dirette, le quali sono di cinque specie; la prima si dice volgare; la seconda pupillare; la terza esemplare; la quarta reciproca; e la quinta compendiosa.

4. La

Digitized by Google

4. La sostituzione volgare così detta, perche originata dagli usi del Volgo ella si definisce, che sia una seconda instituzione di erede in luogo del primo erede instituito nel caso che egli non voglia, o non possa essere erede. Porta di sua natura la necessità di essere fatta con parole alternative, acciò nel sostituto non entri il beneficio se non in diffetto del primo instituto, atteso che questa sostituzione rimane estinta, e svanisce dopo che il primo erede averà accettata la eredità. L'esempio servirà di spiegazione. Si supponga che Tizio instituisca erede Mevio, ed indi soggiunga col dire, se Mevio non sarà, o non potrà essere mio erede sostituisco Sempronio. Questa forma di sostituire si dimanda volgare espressa per essere stati scritti due eredi, l'uno semplicemente, l'altro nel caso che il primo non possa, o non voglia essere erede; cosicchè il secondo mai sarà erede quando il primo accetasse l'eredità, essendo contenta questa sostituzione del primo erede, in diffetto del quale invita all'eredità il secondo. In due forme può essere fatta la sostituzione volgare o espressamente, o tacitamente. Espressamente quando il testatore si serva della parola volgarmente sotto il calore della sostituzione, oppure proceda collo spiegare tutto ciò che contiene questa sostituzione, come nel caso poco fa raccordato. Tacitamente quando si serve di parole che in se stesse abbiano per la propria radice l'abilità di persuadere in esse la forza della volgare; come se egli instituisse erede Mevio, e ad esso senza altre espressioni, sostituisse Sempronio; oppure dicesse, che mancando Mevio sostituisse Sempronio; perche non essendo Mevio erede, o perche premorto, o perche incapace come erano una volta li deportati e condannati al cavamento delli metalli, o perche ricusi di accettare l'eredità, resta in di lui luogo per la tacita volgare ammesso Sempronio come instituito erede in vece di Mevio. Lo stesso sarebbe quando avesse scritti due, o più eredi unitamente, perchè nel caso della premorienza di alcuno, oppure nelli casi della incapacità, o della ricusa della eredità, li superstiti, e gli altri capaci, ed accettanti rimarrebbero eredi ancora della porzione, che sarebbe stata dovuta al coerede premorto, o incapace, ricusante l'eredità, e ciò per la forza della tacita volgare, che nella instituzione di più eredi si desume all'effetto di sostenere la volontà, ed escludere la caducità, in rispetto alla porzione dell'eredità in cui fu instituito l'erede predetto.

5. La

Digitized by Google

5. La sostituzione pupillare è così detta perche col mezzo di essa viene fatto un' erede al pupillo. Le leggi civili avevano portato a tanta estimazione il titolo di erede, che notavano d' infamia chi moriva senza erede. Questa idea alimentò un' altra massima e fu quella di considerare nell' uomo il vantaggio di onore qual volta egli si faceva un' erede per testamento in vece di avere un' erede intestato. Li pupilli non potevano godere di questo privilegio, non essendo alla loro imbecillità permesso il testare: Al fine pertanto che in qualche maniera avessero un' erede scritto, accordarono le stesse leggi al Padre la giurisdizione di testare ancora per il proprio figliolo, che teniva sotto la di lui potestà. Ciò però non gli era permesso se non sotto due condizioni: l' una che dovesse testare per il figliolo pupillo nel proprio testamento, e non fuori da esso, l' altra che questa disposizione dovesse sortire il suo effetto, quando il pupillo morisse avanti di uscire dalla età pupillare, perche superando questa età piu non aveva bisogno, che dal Padre fosse fatto il di lui testamento, come reso abile a testare da se stesso. La formalità di rilevare questa sostituzione era di due specie, l' una espressa, l' altra tacita. La espressa si dice fatta quando il Padre lascia erede il figliolo pupillo, ed allo stesso mancando in età pupillare sostituisce altra persona; oppure gli sostituisce alcuno colla parola pupillarmente. La tacita si dice fatta quando il Padre fa erede il figliolo, ed allo stesso da il sostituto diretto come nella sostituzione volgare, o come nella compendiosa, di cui si darà inferiormente notizia, bastando per ora di accertarsi che la pupillare sta compresa nella volgare espressa, e che la pupillare espressa comprende sotto di se la tacita volgare. La ragione si è perche essendo ambedue sostituzioni dirette, cioe una seconda instituzione di erede in deficienza del primo, così al Padre testatore succede il sostituto in qualità di primo erede come se lo stesso primo erede non fosse stato instituito, e lo stesso erede succede al pupillo come primo erede dello stesso pupillo. Per facilitare il ricevimento di ciò egli si rende necessario osservarsi sussistere la tacita pupillare nella volgare espressa, quando il figliolo lasciato erede dal Padre mora dopo di avere accettata l' eredità in età pupillare, mentre estinguendosi per l' accettazione dell' eredità la sostituzione volgare, viene a sopravvivere la tacita pupillare per forza interpretativa delle leggi, che amano di avere un' erede

 scrit-

Digitized by Google

fcritto piu di quello che un'erede inteftato. Cofi la tacita volgare fi comprende nella pupillare efpreffa quando il figliolo pupillo premore al Padre. Cio però non bafta per intenderfi la forza della foftituzione pupillare o efpreffa, o tacita, fe non fi efaminano li particolari tutti alla fteffa conferenti. Si è detto che nello fteffo teftamento del Padre fi fingono due teftamenti; Il Padre ha per fuo erede il figliolo, ed il figliolo ha per fuo erede il foftituto. Quefto foftituto fa un doppio perfonaggio in rifpetto al figliolo, l'uno di effere di lui erede per cio che riguarda il patrimonio dello fteffo figliolo, l'altro di effere foftituito al medefimo figliolo in rifpetto alla facolta del Padre. Come erede del figliolo fuccede direttivamente allo fteffo figliolo, perche da effo lui riceve immediatamente la fua eredita, e come foftituto al figliolo riceve per fidecommiffo quella del Padre, non direttamente dal Padre, ma per mezzo del figliolo, che rifulta gravato reftituirla nel cafo della fua morte in eta pupillare. Egli è però da offervarfi che quando il figliolo erede foffe premorto al Padre, fuccederebbe il foftituto in qualita di primo erede del medefimo Padre.

6. La foftituzione efamplare, cofi detta, perche rifulta inventata ad efempio della pupillare foftiene le medefime radici di quefta. Il folo divario che fra di effe fi fcuopre egli è quello, che la foftituzione pupillare fi fa al pupillo nel teftamento del Padre, la quale fi eftingue per la fopravvivenza del figliolo alla medefima eta, dove la foftituzione efemplare fi fa dal Padre nel proprio teftamento al figliolo ancorche adulto, ma però che fia mentecatto, accio elli non manchi fenza erede fcritto per effere inabile a teftare; la durazione di quefta foftituzione ha per confine la ricupera del figliolo dalla infermita, perche giunto allo ftato di potere teftare, da fe fteffa fvanifce, per effere in di lui arbitrio il farfi uno erede.

7. La foftituzione reciproca comparifce quando fiano inftituiti due, o piu eredi, ovvero lafciati due, o piu legatarj, li quali fra di loro fiano vicendevolmente foftituiti. L' effetto di quefta foftituzione egli è di ammettere in mancanza di alcuno delli beneficati l'altro, o gli altri che foffero nominati, e che voleffero affumere l'eredita, o il legato. In due maniere puo effere fatta quefta foftituzione cioe, o efpreffamente, o tacitamente. Efpreffamente quando gli eredi, o legatarj fono in parole chiare fra di loro

reci-

reciprocamente sostituiti. Tacitamente quando sono instituiti eredi o legatari colla parola collettiva di figlioli, o nipoti, oppure quando sono instituite, o beneficate piu persone, mentre in questi, e simili casi virtualmente si conosce compresa la reciproca, la quale porta l' effetto della sostituzione volgare, cosicche premorendo al testatore alcuno delli figlioli instituiti eredi, o alcuno delli nominatamente beneficati, o ricusando alcuno l' eredita, o non potendo accettarla, la di lui porzione non si rende caduca, ma in essa per la virtuale reciproca succedono gli altri superstiti, che vogliono acacettare l'eredita, o il legato. Quanto si è detto si ferma alla reciproca in essere di sostituzione diretta, per altro questa sostituzione si estende ancora alla qualita di fidecommissaria, quando nel caso di morte dopo accettata l' eredita fossero vicendevolmente sostituiti gli eredi.

8. La sostituzione compendiosa, cosi detta, perche sotto di una sola parola abbraccia tutte le altre sostituzioni, la quale si conosce fatta quando il testatore sostituisce all'erede alcuna persona, e dichiara di volerla sostituita in tutti li casi, oppure nel caso che mancasse quando si voglia l'erede, e simili. Una tale formalita di sostituire tiene sotto di se tutte le altre sostituzioni dirette quando vengano ricevute sotto il proposito di esse, ed ancora comprende la fidecommissaria nel caso che di essa si verificasse l' incontro. In tanto a riguardo di non partirsi dall' ordine incaminato egli è necessario osservarsi il modo per cui si conosce come nella sostituzione compendiosa siano comprese le altre sostituzioni dirette. Ritenuta la formalita sopra raccordata, ecco la volgare quando l'erede premorisse al testatore, o non potesse, o non volesse accettare l'eredita, sottentrando in questi casi il sostituto nel luogo del primo erede per conseguire l'eredita direttamente dal testatore senza la mediazione del primo erede. La pupillare, o l'esemplare sono comprese quando il figliolo manchi nella eta pupillare, o nella infermita di mentecatto, mentre il sostituto al pupillo, o al mentecatto diviene erede dell'uno, o dell' altro. Include la reciproca quando la eredita sia stata lasciata a piu persone nel caso che alcuno premorisse, o ricusasse l' eredita, ed ecco in breve esibita la notizia delle sostituzioni dirette comprese dalla sostituzione compendiosa.

9. Egli e però da avvertirsi, che le sostituzioni pupillare, reci-

Digitized by Google

ciproca, e compendiosa possono essere ricevute in due maniere, o in qualita di dirette, o in quella di oblique, o siano fidecommissarie, per il che egli è necessario procedersi con distinzione: O riceve il sostituto l'eredita dalla mano immediata del testatore, ed in questo caso sono sempre dirette. Oppure il sostituto riceve l'eredita dalla mano dell' erede, ed in questo caso sono sempre fidecommissarie. In sostanza la sostituzione si dice diretta, quando senza tratto di tempo succede il sostituto al testatore; altrimenti è sempre fidecommissaria, perche il sostituto succede dopo l'erede; Per cio nella pupillare succedendo il sostituto al Padre dopo che il figliolo pupillo sara stato erede, sara la di lui sostituzione fidecommissaria. Similmente nella reciproca, quando il sostituto riceva da uno degli eredi la eredita dopo che lo stesso sia stato erede; finalmente; nella compendiosa quando il sostituto riceva in caso di morte del primo erede li beni del testatore dalla mano dello stesso erede.

DELLE PAROLE DIRETTE, OBLIQUE, E COMUNI.

CAP. III.

Sommario.

Parole, loro qualita, e spoſizione. §. 1.
Dirette, quali siano. §. 2.
Oblique, quali siano. §. 3.
Comuni, quali siano. §. 4.

1. SPiegate per quanto puo servire ad vna sufficiente notiza le sostituzioni sottentra la necessita di passeggiarsi altre parole che dalli testatori sono usate nelle loro disposizioni. Queste parole sono di tre sorti altre dirette altre oblique, ed altre comuni. Le dirette sono quelle per le quali il sostituto da se stesso, e senza l'altrui persona riceve dal testatore immediatamente la eredita. Le oblique sono quelle che di loro natura obbligano il sostituto ad accettare la eredita dall' altrui mano. Le comuni sono quelle che possono essere adattate tanto al ricevere da se stesso, come

Digitized by Google

come dall' altrui mano la eredita. Cio però tutto deve intendersi quando tali parole non abbiano aggiunte altre espressioni, che denotassero protrazione di tempo, perche passerebbero dalla natura di dirette, o comuni a quella di assolutamente oblique. In sostanza quando semplicemente si discorre delle parole devono le stesse prendersi nel vero loro essere quali sono per poi asserire che siano o dirette, o oblique, o comuni, per altro quando fossero unite ad altre, che potessero alterare la specie, converrebbe seguirsi quel sentimento, che dalle aggiunte venisse loro esibito, perche lasciando per esse la propria forza s'attroverrebbero in quella che dal testatore loro fosse stata data, dalla quale non sarebbe lecito partirsi senza usare violenza alla volonta. Per questo egli è da osservarsi, che le parole dirette, oblique, e comuni s'intendono col loro proprio significato qualunque volta siano usate in senso ordinario, e regolare, e non altrimenti, ancorche riguardassero alla persona del testatore perche diverrebbero oblique, e perderebbero la natura di dirette, come se fosse stato detto, quando Tizio morira restituisca la mia eredita a Caio. Similmente se le parole dirette fossero poste in riflesso alla persona dell'erede si obliquerebbero, come quando il testatore lasciasse erede Tizio, perche Tizio facesse erede Caio; la ragione si è nel primo caso perche il testatore fa da se stesso, ne permette che da altri sia fatto, e nel secondo perche dispone al fine che da altri sia disposto; ed ecco come le parole dirette si obliquano a causa della protrazione del tempo.

2. Le parole veramente dirette sono le seguenti cioe, instituire, lasciare erede, riceva la eredita, accresca la eredita, sia padrone della eredita, e simili, perche l'erede riceve per essa la eredita immediatamente dal testatore, e dalle di lui mani.

3. Le parole di loro natura oblique sono le seguenti, sia dato, sia restituito, sia consegnato, lascio per legato, e simili, perche necessitano il beneficato ricevere la cosa destinata dall'altrui mano, e non da quella immediata del testatore.

4. Le parole comuni sono le seguenti; morendo, mancando, devenga, si devolva, abbia, appartenga, riceva, lascio, rimangà, sostituisco, succeda, venga, e simili; perche possono verificarsi tanto in essere di dirette, come di oblique, potendo il beneficato conseguire per esse il beneficio immediatamente dal testatore, ed ancora per mezzo di altro che lo preceda, cioe con protrazione di tempo.

DEL-

Digitized by Google

DELLE PAROLE PROPRIE, E COLLETTIVE

CAP. IV.

Sommario.

Parole proprie, e collettive possono riguardare alle persone, ed alli beni, e quali siano §. 1. 2. 3. 4. 5.
Parole collettive quali siano, e di loro natura sono equivoche §. 6.
Figlioli, cosa importino. §. 7.
Fratelli, cosa comprendano. §. 8.
Nipoti, cosa significhino. §. 9.
Descendenti, cosa siano. §. 10.
Eredi, di quante sorte. §. 11.
Prossimo sua spiegazione. §. 12.
Famiglia, di quante sorte, e loro spiegazione. §. 13.
Agnazione, Casa, e Casato, e loro Spiegazione. §. 14.
Prole, posterita, e stirpe, cosa siano. §. 15.
Generazione, cosa comprenda. §. 16.
Linea di quante specie. §. 17.
Prosapia cosa comprenda. §. 18.
Ceppo cosa contenga. §. 19.
Parenti, loro significazione. §. 20.
Consanguinei come s' intendano. §. 21.
Suoi, cosa comprenda. §. 22.
Cognati, cosa siano. §. 23.
Affini, cosa siano. §. 24.
Attinenti cosa comprendano. §. 25.
Liberi, cosa importino. §. 26.
Parole collettive riguardanti li beni, sono generali, e speciali. §. 28.
Generali quali siano, e loro effetto. §. 29.
Beni cosa comprendano. §. 30.
Eredita, o asse ereditario cosa comprenda. §. 31.
Ragioni, ed azioni cosa includano. §. 32.
Mobili, voce ampla, cosa comprenda. §. 34.
Suppellettili cosa includa. § 35.
Stabili cosa importi. §. 36.

Semo-

Semoventi cosa comprenda. §. 37.
Danaro cosa comprenda. §. 38.
Grani, cosa comprenda. § 39.
Libri cosa importi. §. 40.
Parole proprie, e collettive sono soggette alle loro appendici §. 27.41.

1. NOn si ristringe il conoscimento delle parole alle solamente esposte nel Capitolo precedente, essendovene di altra specie le quali sono da osservarsi nel Capitolo presente. Queste sono quelle parole che si dicono proprie, e collettive, le quali riguardano o alla persona, o alli beni.

2. Le riguardanti alla persona in vero essere loro proprio sono quelle, che per loro natura dinotano la persona nominata per il suo nome particolare, come Tizio.

3. Le collettive, che riguardano alla persona sono quelle che sotto di una sola parola comprendono piu persone come Figlioli, Fratelli, Nipoti, Discendenti, Eredi, Prossimi, Famiglia, Agnazione, Prole, Posteri; Casa, Casato, Generazione, Linea, Prosapia, Ceppo; Parenti, Consanguinei, Suoi, Cognati, Affini, Attinenti, Liberi, ed altre simili.

4 Cosi le parole proprie, che riguardano alli beni sono quelle che dinotano la certa, e specifica denominazione di una cosa; come la tale Casa, il tal Campo, o Libro, e simili.

5. Le parole collettive, che riguardano ai beni sono quelle che sotto di una sola voce significano piu cose, e queste sono di due specie; altre generali, che comprendono il tutto come sarebbe il dire, Beni, Averi, Facolta, Eredita, Ragioni, ed Azioni, e simili; altre speciali cioe abbraccianti una sola specie di quel tutto, che compone l'asse, come sarebbe il dire, Mobili, Suppellettili, Stabili, Fabbriche, Danaro, Libri, e simili.

6. Ripigliando l'ordine del capitolo presente conviene applicarsi all'esame delle parole collettive le quali di loro natura sono equivoche, bastando per le proprie ritenersi cio che si è sopra raccordato.

7. Sotto la parola Figlioli vengono ricevuti li maschj, e le femine nati, e che sono per nascere, tanto di matrimonio, come legittimati per il susseguente matrimonio, e cosi li naturali gli adottivi, o arrogati, gli spurj, e gli incestuosi, li legittimati, e li

non

non legittimati. Da cio si comprende la necessita di bene internarsi nella volonta delli testatori al fine di conoscersi di quale specie di figlioli parli la loro disposizione. Nello Stato Veneto sotto la parola Figlioli sono semplicemente ricevuti li maschi, e femine di legittimo matrimonio ad esclusione delli altri mai considerati capaci alli fidecommissi quando ad essi non siano stati espressamente chiamati. In oltre nello Stato Veneto sotto la parola di Figlioli sono ricevuti li nipoti, e pronipoti nel caso però della premorienza delli loro genitori nel grado delli quali sottentrano per la presunta volonta delli testatori estendibile oltre il grado di figlioli ad esclusione della caducita, ed a sostenimento della intenzione destinata a beneficare li figlioli, e per conseguenza la loro posterita.

8. La parola Fratelli regolarmente si ristringe alli soli maschj di questo grado, ne comprende le sorelle come di voce espressamente disparata, e lontana. Alle volte però ancora le sorelle sono comprese sotto la parola di fratelli quando il testatore col nome proprio porti alle due specie il beneficio, col legame successivo di fratelli, come se fosse detto, siano eredi Tizio, Mevio, Angela, e Lucia tutti fratelli:

9. Quella di Nipoti abbaraccia maschj, e femine, ed è estendibile a tutta la discendenza sino all' infinito, quando però dalla volonta risulti desiderata questa estensione essendo ogni vivente nipote del primo Padre.

10. La parola Discendente comprende tutta la discendenza sino all' infinito tanto de' maschj, come di femine, e di ogni specie come si è detto delli figlioli.

11. La parola di Erede comprende tre qualita. La prima è quella degli eredi di sangue, come sono li figlioli, e discendenti. La seconda è quella degli estranei come sono li Fratelli, le Sorelle, li Nipoti da' fratelli, e da' sorelle, e simili. La terza è quella degli eredi scritti nelli testamenti.

12. La voce di Prossimo puo intendersi del prossimo al testatore, e del prossimo al gravato, ed è comprensiva de' maschj, e femine, tanto agnati, come cognati.

13. La parola Famiglia abbraccia descendenti, ascendenti, e trasversali. Ella è di due sorte; l'una si domanda famiglia effettiva, ed è quella che è prodotta dal testatore, e della quale egli è considerato per primo stipite; l'altra si dice famiglia contenti-

va, o

Digitized by Google

va, o sia universale, cioe quella da cui è nato il testatore. Questa voce adunque di famiglia puo essere intesa ristrettamente alla famiglia discendente dal testatore, ed ancora largamente come abbracciante tutta la famiglia, e cosi tutte le linee che possono unirsi allo stipite piu rimoto del medesimo testatore. Sotto di se comprende maschj, e femine purche le femine siano agnate provenienti da maschj.

14 Le voci di Prole, Posterita, e stirpe propriamente comprendono li soli discendenti maschj, e femine del testatore abbenche possono ancora estendersi alli descendenti dagli eredi quando il testatore abbia parlato della prole, posterita, e stirpe dell'erede.

15. La parola di Agnazione, o sia della Casa, o casato è amplissima, contenendo sotto di se tutte le persone di qualunque grado che siano congiunte per sesso mascolino, cioe descendenti, ascendenti, e trasversali tanto maschj, quanto femine figliole di maschj.

16. La parola Generazione abbraccia tutti li discendenti maschj, e femine, non però li discendenti dalle femine nelle quali non sussiste la qualita di generanti peculiare alla sola mascolinita, il che nello stato Veneto è ricevuto senza contrasto.

17. La parola Linea abbraccia quella discendente, ascendente; e trasversale tanto paterna, come materna, percio puo essere ricevuta quella del testatore, quella delli trasversali, quella degli eredi ancora fuori della famiglia contentiva, o effettiva essendo questa parola di linea generale, ed amplissima.

18. La voce Prosapia tiene sotto di se quelli della generazione, e famiglia cosi maschj, come femine nate però dalli maschj.

19. La parola Ceppo abbraccia solamente gli agnati, ne comprende le femine perche semplicemente riguarda a quelli che sono il vero fondamento della Casa, il che non è verificabile nelle femine. Cio però resta limitato quando il testatore siasi espresso, o possa la di lui volonta riceversi diversamente dai nudi riguardi dell'agnazione, nel qual caso ancora le femine sarebbero comprese.

20. La parola Parenti nel suo proprio, e vero significato comprende solamente gli ascendenti tanto maschj come femine, cioe Padre, Madre, Avo, ed Avia, e simili; ma presa secondo l'uso comune comprende tutti quelli che sono dell'agnazione, e

Digitized by Google

famiglia cioe discendenti, ascendenti, e trasversali maschj, e femine, e cosi ancora quelli della cognazione, quando però il testatore non abbia avuto il riflesso alla sola agnazione, nel qual caso la cognazione non sarebbe compresa.

21. La voce Consanguinei puo essere ricevuta in quattro forme; cioe strettissimamente, ed in questo caso abbraccia solamente li fratelli congiunti per parte del Padre; strettamente, e comprende tutti quelli che sono dell'agnazione; Largamente ed abbraccia gli agnati, e cognati; Larghissimamente ed in tal caso include ancora gli affini. La proprieta però di questa voce presa nel suo vero essere ella è di comprendere solamente gli agnati, e non li cognati perche la consanguinita origina semplicemente dal Padre, dicendosi consanguinei quelli, che sono dello stesso sangue.

22. La parola Suoi contiene sotto di se tutti quelli, che sono discendenti tanto maschj, come femine. Puo ancora estendersi ad ogni persona, e ad ogni cosa, come a dire, suoi Figlioli, Amici, Vicini, Eredi, Domestici, Beni, Danaro, ed altro. Cio però tutto procede quando questa voce suoi venga considerata in qualita d'indifferente, per altro nel proposito delli fidecommissi riceve solamente li venienti alla successione intestata a regola della prerogativa del grado, quando le circostanze, dalle quali fosse accompagnata non obbligassero a diversamente spiegarla.

23. La voce di Cognati abbraccia tutti li congiunti per maschj e femine essendo parola amplissima. L'uso comune del parlare fa che s'intendano compresi solamente quelli, che sono congiunti per mezzo delle femine, quando però il testatore non abbia diversamente spiegato.

24. La parola Affini abbraccia li Cognati del Marito, e della Moglie, cosi detti perche due cognazioni, che tra se stesse sono diverse, vengono unite per il matrimonio, e li parenti dell'una, e dell'altra divengono vicini fra di loro, essendo li due cioe marito, e moglie capi dell'affinita, cosicche chiamandosi dal testatore gli affini s'intendono chiamati li cognati, o siano li parenti del marito, e della moglie.

25. La parola Attinenti comprende tutti li congiunti maschj, e femine, che s'attrovano nel grado della successione intestata al testatore, mentre però questa parola venga usata, e ricevuta nella sua generalita; ma quando fosse qualificata dalla aggiunta di attinenti

nenti maschj, o della Casa, o della Famiglia si doveranno intendere solamente chiamati gli agnati e non li cognati.

26. La parola Liberi è amplissima, e comprende sotto di se tutti li discendenti maschj, e femine sino all'infinito quando però sia usata nella sua generalita, per altro si ristringe ordinariamente alli soli maschj, o alli soli figlioli, o nipoti a misura della intenzione delli testatori, o delli casi che si esibiscono.

27. Le raccordate parole sono le piu usate dalli testatori, e percio di esse ho desiderato darne una succosa notizia al fine di piu facilmente esponere nella propria nicchia la forza che ricevono li fidecommissi quando in essi vi siano le stesse parole. Devo però raccordare, che sebbene il loro senso si riceve nelle misure esposte, ad ogni modo elleno sono soggette a molte limitazioni, o fermate dal sentimento delle leggi, o dalla volonta delli testatori, ristringendosi la loro generalita alli casi che s' incontrano, e come meglio a passo piu opportuno sara osservato.

28. Spiegate le parole collettive, che riguardano alle persone, resta ora da esporre quelle, che riguardano alli beni, le quali come si è detto, altre sono generali, ed altre speciali.

29. Le generali, cioe universali, sono li Beni, gli Averi, la Facolta, l'Eredita, le Ragioni, le Azioni, e simili le quali assunte nel loro proprio essere sono comprensive di tutte le sostanze delli testatori.

30. La parola Beni presa in essere di assoluta, e senza limitazione, comprende quanto possede il testatore, essendo ella di sua natura universale. Si ristringe però dall' uso solito di parlare del testatore, mentre se per questa parola ordinariamente intendesse delli soli stabili, non sarebbe in tale caso comprensiva degli altri effetti. Lo stesso procede ancora dalla parola Averi, la quale dall' uso del parlare puo essere soggetta a comprendere solamente gli stabili, tuttoche sia di sua natura universale, e percio comprensiva di ogni cosa.

31. La parola Eredita, o sia asse ereditario è piu operosa, perche senza alcuna limitazione comprende ogni cosa lasciata dal defonto nel tempo della di lui morte, a riserva di quanto costasse attrovarsi dell'altrui ragione.

32. Le parole Ragioni, ed Azioni sebbene di loro natura sono universali, dall' uso però comune del parlare ricevono la loro li-

4-3

mitazione da cio che di fatto non e posseduto dal testatore, ma che da esso puo essere dimandato come sono li crediti, e simili.

33. Le parole collettive speciali sono infinite, come sono quelle di Mobili, Suppellettili, Stabili, Fabbriche, Danaro, Grani, Libri, e simili.

34. La parola Mobili abbraccia ogni sorte di effetto non animato portatile da luogo a luogo, mentre però egli non sia incorporato alla proprieta delli stabili. L'uso però del parlare le toglie molto della sua ampiezza ristringendoli a quella qualita di mobili, che non cadono sotto la rubrica di Gemme, Gioie, Libri, Danaro, Argento, Oro, Commestibili, e simili, cosicche si ferma alla sola specie degli usuali, o domestici come sono li Letti, Armari, Scrigni, Quadri, Tappezzerie, Vesti, Masserizie di Cucina, Arnesi, Biancherie, e simili.

35. La voce di Suppellettili dal comune uso di parlare comprende lo stesso, che quella di mobili, ma con maggiore Speciosita perche abbraccia ancora li vasi di argento e d'oro destinati all' uso quotidiano.

36. La parola Stabili abbraccia non solo li Campi, e le Case, ma ancora li Molini sopra li Fiumi abbenche conducibili ad altro sito, li Livelli, Capitali affrancabili ancorche rilevati in qualita di fittizj, le Servitu, le Giurisdizioni, le Sedie nelle Chiese, le Sepolture, ed in sostanza quel tutto, che in qualunque maniera puo asserirsi sotto gli aspetti della perpetuita. Questa parola di stabili, che ordinariamente s'intende di quelli che nel tempo del testamento venivano posseduti dal testatore, quando egli non abbia parlato ancora delli futuri, ad ogni modo la vera massima è quella di riceversi sotto di essa parola ancora li acquistati dopo il testamento, per essere parola universale, e cosi comprensiva di tutti; ed ancora perche il testamento si considera fatto in punto di morte del testatore, dal qual punto egli riceve il proprio essere, e la sua forza, e percio si desume che la disposizione delli stabili come fatta in punto di morte, comprenda ancora quelli acquistati dopo il testamento, quando però non fossero particolarizati dalli proprj confini, o dalla quantita.

37. La parola Semoventi comprende ogni sorte di animali come sono li Cavalli, Muli, Asini, ed ancora le Greggie di Pecore, Porci, ed altri non destinati al particolare uso della famiglia, li

quali

Digitized by Google

quali compariſcono ſotto la claſſe delli commeſtibili; come ſono li Polli, e ſimili.

38. La parola Danaro comprende ſolamente quello che dall' uſo è dichiarato ſpendibile, a differenza delle Medaglie.

39. La parola Grani comprende Formento, Segalla, ed ogni altra ſorta di grano deſtinato all' uſo dell' Uomo come degli Animali.

40. La parola Libri comprende ogni ſorta di Libri ſagri, e profani, ſtampati, e manoſcritti. Di quelli però contenenti gl' Iſtromenti, Livelli, negozj mercantili, e materie famigliari, e domeſtiche, quando di queſti non abbia il teſtatore fatta poſitiva dichiarazione, mai potranno intenderſi compreſi dalla nuda parola di Libri.

41. Ancora queſte parole ſono ſoggette alle loro appendici pei riguardi della volontà delli Teſtatori.

DELLE

Digitized by Google

DELLE DIZIONI.

CAP. V.

Sommario.

Pos-

Possa disponere, cosa importi. §. 30.
Dopo tutti, suo effetto nelle sostituzioni. §. 31.
Privazione dell' erede nel caso non adempisca al precetto, cosa importi. §. 32.
Proibizione di molestare, suo effetto. §. 33.
Per ogni, e tutto quello, suo effetto. §. 34.
In quanto suo effetto. §. 35.
Possa vendere per sua necessita, cosa importi. §. 36.
Salva la prerogativa del grado, suo effetto. §. 37.
Succeda il piu prossimo, suo effetto. §. 38.
Salvo come si dira, o salvo come sopra suo effetto. §. 39.
Sempre, suo effetto. §. 40.
In tal caso, ora, ed in tal caso, suo effetto. §. 41.
Come sopra, suo effetto. §. 42.

1. Non meno amplo, che necessario alla Spiegazione delle ultime volonta si mostra il conoscimento delle dizioni, le quali altro non sono, che detti, o parole usate dalli testatori a maggiore dichiarazione della loro intenzione. Il raccoglierle tutte essendo quasi impossibile persuade che si coltivino almeno le piu principali ed usate.

2. La dizione Antedetti, Predetti, o Sopradetti è di sua natura relativa alle persone gia nominate, ne puo estendersi alle non nominate, o che potevano nominarsi. Il suo effetto operativo è moltiplice. Primo importa, che le persone gia nominate s' intendano come se di nuovo fossero state espressamente nominate nel luogo stesso in cui sta scritta questa dizione. Secondo fa, che la sostituzione la quale di sua natura sarebbe estendibile ad altri casi, e persone, resti fissata, e ristretta al caso, ed alle persone espresse, ed in essi adempita. Terzo li legati lasciati o per dote, o in vita di alcuno, con la dichiarazione, che in diffetto del matrimonio, o dopo la morte vadano agli antedetti eredi, quando gli eredi fossero premorti al caso, divengono perpetui li legati a favore delli legatarj, risolvendosi la obbligazione, e la condizione della restituzione per essere questa dizione diretta alla persona degli eredi nominati, cioe alla loro specialita, e non alla eredita.

3. La dizione Suoi beni, o Miei beni ha piu significati. Primo s' intende delli beni del testatore, e non di quelli dell' erede. Secondo

condo s' intende di quelli beni che sono del testatore nel tempo della morte, quando questa dizione sia appoggiata in riguardo all' erede, ma se fosse diretta al legatario s' intenderebbe di quelli soli beni, che erano del testatore nel tempo del testamento, cosicche qualunque aggiunta fatta dopo il testamento spetterebbe all' erede, non mai al legatario. Terzo s' intende tanto delli beni, che sono per acquisto in dominio del testatore, quanto di quelli che sono da lui posseduti, abbenche di essi non sia in notizia l' acquisto; cio però si limita quando li beni non siano soggetti alla restituzione, ovvero non costassero dell' altrui ragione.

4. La dizione, Suoi beni Vadano, Passino, Pervengano fa l' effetto di essere marcati li beni stessi di fidecommisso, che si dice reale, perche impresso nelli beni, cosicche passando essi in chi si sia, sempre risulta il possessore di essi gravato restituirli alli chiamati, oppure alli successori intestati, e come meglio dalla volonta risultasse.

5. La dizione, Che li beni si conservino nella famiglia induce il fidecommisso reale, e perpetuo agnatizio, cosicche l' uno dopo l' altro si dice gravato alla restituzione, e molto piu quando vi fosse aggiunta la proibizione dell' alienazione.

6. La dizione, Con questa condizione, con che però, ella propriamente non importa l' effetto di vera condizione, ma bensì di aggravio, cosicche in dubbio deve essere interpretata per modale, non mai per condizionale.

7. La dizione Nei beni, Delli beni, e Sopra li beni del testatore, fa l' effetto, che l' erede non sia obbligato pagare li legati del proprio, ma solamente sopra li beni del testatore, cosicche non facendo l' erede l' Inventario, mai puo essere tenuto oltre le forze della eredita, stante che il testatore per tale dizione lo viene ad assolvere dalla facitura dell' Inventario, e per conseguenza a disobbligare la di lui specialita dalla prestazione delli legati superiormente all' asse ereditario.

8. La dizione Di erede in erede significa di discendente in discendente, la quale induce il fidecommisso personale, semplice, ed assoluto.

9. La dizione Di grado in grado, non è estendibile, ma deve essere intesa precisamente delli casi espressi, e non fuori da essi perche ristretta alle precedenti sostituzioni. La sua operazione è di esclude-

cludere li piu rimoti, e di ammettere li piu prossimi, ne puo dirsi ampliata, quandanche ad essa fossero unite le parole di perpetuo, o d'infinito, perche resta sempre regolata dalli casi espressi, nei quali e non in altri si presume la perpetua vocazione, essendo indubitabile che la dizione possa per qualificare le parole deve avere la sua relazione, e per conseguenza il suo ristrignimento dalle medesime parole, ne conclude per la ripetizione del fidecommisso.

10. La dizione, Donna, Madonna, Padrona, ed usufruttuaria apposta nel legato lasciato alla moglie si suppone pel marito fatta piuttosto ad onore della moglie, che alle conseguenze di concederle un totale dominio, ed usufrutto della rendita, percio si ristringe alli semplici alimenti con la preminenza in ordine alla principale amministrazione. Questi alimenti sono dovuti alla moglie assieme con li figlioli eredi, abbenche alcuni siano di parere che prima sia dedotto quanto puo bastare alli figlioli per li loro alimenti, e cosi il di piu abbia a cedere a beneficio della moglie, al che non si uniformano gli usi Veneti, che vogliono in questo la eguaglianza del trattamento, e la conservazione dell' avanzo de' frutti; come ancora intangibile la proprieta ad utile degli eredi, quando diversamente in forma espressa non sia stato disposto.

11. La dizione Mentre però, Cosicche ha due sensi. Il primo è di rendere condizionata la disposizione quella volta però che di necessita debba essere fatta, o adempita qualche cosa avanti la conseguzione del beneficio. Il secondo dimostra l'obbligo di adempire a qualche cosa, che puntatamente non preceduta rende caduca ed annientata la disposizione per essere di sua natura forzante, ed obbligante ad ubbidire a cio che è ordinato, ed a che ella è diretta; percio sempre s'intende ristretta al caso espresso.

12. La dizione Con porzione eguale, esclude la inegualita, o sia l'alterazione delle quote, e fa capaci egualmente li beneficati ancorche fossero estranei unitamente alli discendenti, o di diverso sesso, e conclude per un solo ordine di succedere, e simultaneo, escludendo il successivo come diametralmente opposto.

13. La dizione di Succedere, Instituire, o Sostituire con le regole intestate, fa l'effetto di ammettere la prerogativa del grado desiderata dalle successioni intestate, ma non esclude la rappresentanza del grado a' piu lontani per eguagliarsi nel grado alli piu vicini,

cini, quando l'ordine delle inteſtate ſucceſſioni lo richieda.

14. La dizione In tal caſo, In queſto caſo, è di ſua natura riſtrettiva, e taſſativa percio non ammette alcuna eſtenſione fuori dal caſo eſpreſſo, il quale deve in forma ſpecifica eſſere ricevuto, ed oſſervato.

15. La dizione Caſo che, Nel caſo che, importa condizione, la quale deve eſſere adempita avanti che poſſa conſeguirſi il beneficio, eſſendo proprio della condizione il pendere dal futuro evento, cioe dal fatto, o dal caſo che ſi verifica.

16. La dizione, Se di detta linea non vi ſara alcuno, di ſua natura è condizionale, e s'intende tanto in diffetto della eſiſtenza di alcuno, quanto nel caſo della eſiſtenza di quello, che ſia incapace, o che ricuſi la eredita, come ſi è detto della ſoſtituzione volgare.

17. La dizione Con queſta legge, e condizione, non importa condizione eſſendo modale, il di cui effetto è, che il beneficato deve ſubito conſeguire il beneficio, per poi ubbidire alla legge impoſta; ma di cio ſi trattera piu amplamente a ſuo paſſo.

18. La dizione di poter inſtituire erede conceſſa agli inſtituiti, o ſoſtituiti, comeche di ſua natura importa l'effetto di facoltativa coſi non obbliga l'erede, o il ſoſtituto alla eſecuzione, ma riſolvendo di fare un erede deve farlo col mezzo di ultima volonta, è non per atto tra vivi. Di piu ferma la liberta d'inſtituire un erede direttamente, e non obliquamente o ſia per fidecommiſſo, quando però non vi foſſe il carico, o ſia il precetto di nominare un erede.

19. La dizione di Erede inſtituito importa direttamente, e non per fidecommiſſo eſſere ſtato laſciato erede, non eſſendo propriamente erede il fidecommiſſario, ma impropriamente, cioe largamente, quando venga ricevuta queſta parola erede coll'effetto di ſoſtituto per fidecommiſſo.

20. La dizione Detti eredi riceve non ſolo quelli col nome proprio inſtituiti, ma ancora quelli col nome collettivo.

21. La dizione Nel reſtante delli ſuoi beni, è diverſa da quella In tutti li ſuoi beni; la prima ſepara li beni, coſicche l'erede non ſi dice inſtituito in quelli beni, che ſono abbracciati dalli precedenti legati; la ſeconda è comprenſiva anche delli legati, e percio di ogni coſa. Solo è da oſſervarſi, che li legati devono di loro natura eſſere preſtati dall'erede, non potendo il legatario prenderli

da ſe

Digitized by Google

da se stesso a riserva del caso nel quale il testatore avesse cio espressamente dichiarato, e comandato.

22. La dizione In infinito, e Sempre denota perpetuita di tempo, e porta l'impegno di sempre riferirsi alle espressioni prossime, ed immediate e non ad altre, principalmente quando non si possa assegnare alcuna diversita di ragione da un caso all'altro, come sarebbe tra descendenti, e trasversali supponendosi nei primi maggiore dilezione, che nei secondi, e però la dizione di sempre, o d'infinito è piu verificabile nei discendenti che nei trasversali quando ella sia posta nella sostituzione delli discendenti. In oltre egli è da osservarsi che la dizione In infinito posta subito dopo la sostituzione volgare non fa l'effetto di estenderla alla qualita, ed essere di fidecommissaria, come se il testatore avesse detto che morendo l'erede succedano li primi, o loro non estanti li piu rimoti in infinito, perche tale dizione in questo caso si ristringe alla sostituzione volgare, e non produce l'effetto, che il successore all' erede abbia ad intendersi gravato di fidecommisso, e cosi gli altri siano sostituiti in infinito attivamente, e passivamente; la ragione si è perche tutte le persone sono state chiamate alla successione di un solo, e non tutte una dopo l'altra, cosicche spirata una volta la sostituzione volgare piu non è da ricercarsi altro fidecommisso.

23. La dizione In stirpe, e non per capi fa l'effetto, che tutte le stirpe siano chiamate al concorso, senza che la disparita del grado loro sia d'impedimento, ammettendo essa li rimoti con li piu vicini di grado per mezzo della rappresentanza, concorrendo il nipote col zio. Due effetti in apparenza contrarj sono prodotti da questa dizione; l'uno di ammettere la rappresentanza del grado; l' altro di non escludere la prerogativa del grado; col primo il nipote succede col zio; col secondo eguagliandosi per la rappresentanza del grado il nipote al zio, virtualmente si sostiene la prerogativa del grado. Di piu si osservi, che questa dizione in stirpe, per se stessa non induce alcun fidecommisso, ma solamente assicura la capacita al piu lontano di concorrere col piu prossimo in grado, che vale a dire resta ammesso alla successione attivamente per ritenere in se stesso il beneficio, e non passivamente cioe in qualita di gravato per restituirlo. Finalmente è osservabile, che questa dizione in stirpe alcune volte si attrova col seguito di altra dizione, salva la prerogativa del grado, in tal caso la dizione in stir-

Digitized by Google

pe si rende inutile, come revocata, ed annientata dalle susseguenti parole essendo incompatibile sostenersi nello stesso tempo la rappresentanza del grado con la prerogativa del grado. Serva di finale Spiegazione di queste dizioni in Sirpe, e non per Capi il caso di piu nipoti figlioli di piu fratelli in numero ineguale, che succedano al zio, mentre appresso li legali essendo viva la questione, se per essere in grado pari abbiano a succedere per stirpe, o per capi, resta da questa dizione decisa la massima per l' ordine della stirpe, cioe che li nipoti sortiscano quanto sarebbe stato dovuto alli loro genitori.

24. La dizione In tutti li miei beni abbraccia ogni cosa per essere di sua natura universale, ne puo ristringersi alli termini abili, quando dalla volonta non risulti il contrario.

25. La dizione Che li beni non passino agli estranei fa l' effetto di marcare li beni di fidecommisso reale, e s' intende per un gravame scritto nelli beni a favore della discendenza.

26. La dizione Non altrimenti, ne in altro modo importa una precisa condizione, cosicche la disposizione non puo avere significato, o modificazione diversa, e separata dalle parole. La sua conseguenza è che non osservata questa condizione piu non sia dovuto il lasciato nella disposizione, la quale per la inosservanza si dice rivocata.

27. La dizione Che li beni stiano appresso la moglie non fa l' effetto di concedere alla moglie il di loro usufrutto, ma solamente importa nella moglie la di loro custodia, e governo.

28. La dizione Con ordine successivo esclude la successione simultanea delli discendenti, non intendendosi chiamati unitamente Padre, figliolo, e nipote, ma solamente l' uno dopo l' altro per fidecommisso.

29. La dizione, Che altro, o di piu non possa pretendere; tutto che di sua natura risulti esclusiva di ogni altro beneficio, pure non leva la ragione di conseguire la eredita, quando il coerede fosse premorto. Cio da il motò alla questione, se l' erede instituito in certa porzione di eredita con la dichiarazione, che altro non possa pretendere, abbia ragione di succedere alle restanti porzioni nel caso che l'erede di queste sia premorto, o ricusi di accettare la eredita? Legalmente è deciso il punto a favore del supestite; ma per gli usi Veneti si rendono liberi, e per conseguenza sono esse porzioni dovute alli venienti alla successione in-

ne inteſtata come indiſpoſte, ammettendo detti uſi nello ſteſſo tempo la morte teſtata, ed inteſtata, eſcludendo il principio legale, che la parte teſtata porti a ſe quella inteſtata. Di piu queſta dizione, che altro non poſſa pretendere, ſi attrova riſtretta alli beni dello ſteſſo teſtatore, e non è eſtendibile a quelli beni de' quali il medeſimo teſtatore foſſe gravato reſtituirli per fidecommiſſo in forza di altro teſtamento, o per altri titoli. Da cio ſi deduce la maſſima, che queſta dizione impediſce, e toglie la liberta di pretendere dall' erede come erede, ma non dall' erede come poſſeſſore o detentore.

30. La dizione Poſſa diſponere, è ampla, e percio poſſibile praticarſi tanto negli atti fra vivi, come nelle ultime volonta, quandanche avanti di eſſa, o dopo vi foſſe la proibizione dell' alienazione, atteſſo che queſta proibizione averebbe ſemplicemente il ſuo effetto ſopra quanto reſtaſſe da diſponere, o foſſe eſpreſſamente proibito alienarſi.

31. La dizione, Dopo tutti, poſta nelle ſoſtituzioni impediſce al ſoſtituto il conſeguimento del fidecommiſſo fino al tempo che tutti gli altri ſaranno morti. Fa l'effetto d' indurre tra li primi una tacita réciproca, per eſſere da cadauno impedito al ſoſtituto, fino all' ultimo, di ſuccedere.

32. La dizione, Reſti privatò l' erede nel caſo, che egli non adempiſca al precetto, non fa l'effetto di privare l'erede del titolo di erede per la maſſima, che eſſendo una volta ſtato erede egli ſempre ritenga la qualita di erede; ma benſi fa l' effetto di levargli la eredita per la inoſſervanza del precetto, e lo rende aſtretto reſtituire per fidecommiſſo la ſteſſa eredita o al ſoſtituto in quanto egli abbia il ſoſtituto, o alli venienti alla ſucceſſione inteſtata, o in loro diffetto al Fiſco, il quale gli leva la eredita come perſona indegna di poſſederla a cauſa della diſubbidienza alla volonta del teſtatore. Egli è però da oſſervarſi, che l' erede per la inoſervanza del precetto perde ſubito la eredita, ma non eſſendovi pronto il ſoſtituto, forſe perche non ancora nato, ma però ſperandoſi, deve attenderſi il di lui avvenimento, e percio dovera ſtare in ſoſpeſo l'applicazione al Fiſco per ſino ſara diſperata la ſperanza di averſi il ſoſtituto, oppure il ſucceſſore inteſtato a cui debba eſſere data, e reſtituita, ponendoſi fra queſto tempo la eredita ſotto economia.

33. La dizione, Proibiſce il moleſtare, s' intende di quelle moleſtie,

lestie, che non anno la radice della natura della stessa disposizione; come quando il legatario, o il sostituto molesta l' erede per l' adempimento della volonta del testatore.

34. La dizione, Per ogni e tutto quello, è universale, e comprende ogni credito, e debito, e palesa essere stata la intenzione del testatore di compensare con tutti li crediti, ancora di dote, e successioni de quali egli fosse il debitore, e virtualmente fa conoscere un di lui acquisto di tutte le ragioni, e crediti del beneficato, che per qual si sia causa egli avesse contro il medesimo testatore.

35. La dizione, In quanto, di sua natura importa la condizione; ed è modificativa, perche s' intende in quanto di ragione sia tenuto. Se poi questa dizione fosse usata col dire, in quanto voglia, o in quanto non voglia, mai ha il suo effetto, se non nel caso che preceda la interpellazione, e sussegua la risposta di volere; o non volere.

36. La dizione, Possa vendere per sua necessita, concede la liberta di alienare a pregiudicio del fidecommisso, quando cio sia necessario. Questa necessita deve essere provata, e conosciuta dal Giudice avanti, e non dopo l' alienazione. Tale necessita puo originare da piu motivi; Primo dalla qualita dei beni perche soggetti alle inondazioni, o non possibili possedersi di fatto per la pessima, e pericolosa qualita di vicini o infami, o scandolosi, o prepotenti, oppure quando le fabbriche fossero ruinose, ed irreparabili senza gravissima spesa. Secondo nelli casi di grave infermita, indispensabile bisogno di alimentare se stesso, e famiglia, dotare figliole, ricupera della liberta dalla schiavitu, dalla Prigione per cause non volontarie, sostenimento della propria riputazione a liberazione di perpetua infamia, pericoli della vita, e simili.

37. La dizione, Salva la prerogativa del grado, conclude per l' ammissione del piu vicino, e per la esclusione del piu lontano di grado, cosicche il zio esclude il nipote, negandosi per essa la rappresentanza, o sia subingressione del grado.

38. La dizione, Succeda il piu prossimo, significa lo stesso di quella salva la prerogativa del grado. Se poi la voce di piu prossimo abbia ad intendersi per il piu prossimo al gravato, ovvero al gravante sara ispezione da discorrersi nella seconda Parte,

39. La dizione, Salvo come si dira, o salvo come sopra, di sua na-

Digitized by Google

sua natura è modificativa, e ristrettiva della generalita, e dinota sospensione di volonta presente all'effetto di renderla modificata come dira, e come ha detto. Questa dizione si riferisce alle espressioni scritte, e non a quelle, che specolando potessero intendersi.

40. La dizione, Sempre, nelle ultime volonta importa fidecommisso, e quando sia posta sotto la parola di descendenti rende perpetua la disposizine.

41. La dizione, In tale caso, ora ed in tale caso, è sempre di sua natura ristrettiva, e tassativa, cosicche tutti gli altri casi non espressi restano esclusi. Aggiunta poi alla disposizione condizionale dinota la estremita del tempo, cosicche deve la condizione primieramente essere adempita avanti che la disposizione abbia il suo luogo.

42. La dizione come sopra è ripetitiva di tutte le precedenti disposizioni con tutte le loro qualita, e percio limita, e ristringe la disposizione presente a tenore della precedente, cosicche per essa non resta ampliato il fidecommisso, ma si ferma, e ristringe alla formalita delle instituzioni gia fatte. Comeche di sua natura ella e ripetitiva di ciò che espressamente è stato detto, non però serve a ripetere cio che tacitamente puo essere stato detto, ne quello che inferiormente sara detto. Egli è però da osservarsi che questa dizione quando sia particolare a qualche condizione delle molte gia state espresse, in tale caso non importa la ripetizione di tutte le altre condizioni, e loro qualita. Finalmente si riferisce al modo, ed all'ordine di succedere, non però a ripetere le persone.

43. Queste sono le dizioni piu usate che servono a spiegare le ultime volonta, ma perche doveranno in buona parte essere maneggiate nella seconda Parte, mi riservero alli passi occorrenti farne di esse piu ampla spiegazione.

DELLE

Digitized by Google

DELLE CONDIZIONI, DIMOSTRAZIONI, CAUSE, E MODI.

CAP. VI.

Sommario.

1. SEguendo l' ordine esibito per la spiegazione delle parole entra l' impegno di esporsi le Condizioni, Dimostrazioni, Cause, e modi come di cose esenziali alla materia delli sidecommissi, cosicche senza la loro perfetta cognizione risulta impossibile capirsi la loro radice per fissarne le massime.

2. La condizione altro non è che una sospensione del beneficio, del quale pende dall' evento futuro la confirmazione, o la esclusione.

3. La dimostrazione è una certa notizia della quale si servono li testatori per meglio dichiarare la loro volonta valendosi delle circonscrizioni, e di altre voci per darne una migliore spiegazione.

4. La causa è una designazione dell' animo, o sia la dichiarazione del motivo per cui il testatore si è persuaso disponere piu in una, che nell' altra maniera.

5. Il

Digitized by Google

5. Il modo è una ricerca, che fa il testatore al beneficato per l' effetto della di lui esecuzione, la quale non venendo adempita si risolve la disposizione, ed il beneficato resta soggetto alla perdita di quanto gli fu lasciato.

6. Avutasi nella loro generalita la notizia di dette parole, si rende necessario internarsi nella loro pratica, partimento, e diversita.

7. La condizione s' attrova di tre sorte; la prima si dimanda potestativa; la seconda si dice turpe, o inonesta, o impossibile; la terza si dice casuale.

8. La condizione potestativa, così detta per essere in potesta del beneficato il di lei adempimento, è quella per cui al beneficato resta sospeso l' ottenimento del beneficio fino a tanto che avera fatto cio che desidera il testatore; come per esempio quando il testatore legasse ad alcuno sotto la condizione, se andera a Roma, o se fara la tal cosa. L' effetto di essa egli è, che mai il legatario sortira l' effetto lasciatogli se prima non andera a Roma, o non fara la cosa ordinatagli. La verificazione di questa condizione ricerca alcune volte due estremi; l' uno per parte del legatario, che faccia, operi, o eseguisca cio che gli è stato comandato; l' altro per parte di quello, che deve concorrere a questo adempimento; come se per via di condizione fosse gravato il legatario pagare ad alcuno, o di comperare una Casa, o a prendere alcuna in moglie, mentre in questi casi, e simili conviene al legatario offerire il pagamento, ricercare l' acquisto, e procurare il matrimonio al fine di verificare quanto a se la condizione, la quale si dice adempita abbenche venga ricusato di ricevere il danaro, di vendere la Casa, o d' incontrare le Nozze, bastandogli di non avere mancato per la sua parte nel procurare tutto il possibile per la esecuzione, non essendo di ragione che resti pregiudicato dall' altrui dissenso, che mai puo ascriversi a di lui colpa. Egli è però da osservarsi, che la condizione potestativa dipendente da due volonta, accio possa dirsi adempita per la sola volonta del legatario, bisogna che dal testatore sia precisamente determinata a certa persona, a certo acquisto, o a certo matrimonio; per altro se la condizione fosse generale, ed indefinita non valerebbe la di lui pontualita di eseguirla, quando in fatto non venisse realmente, e con effetto adempita, come sarebbe, se prendera moglie, se fara acquisti, e simili. La ragione della diversita si è perche nel primo ca-

Digitized by Google

ſo la coſa è determinata, e percio ha il legatario vincolati gli arbitrj, dove nel ſecondo è indefinita, e percio non è legato negli arbitrj, eſſendo in liberta di adempire ove piu ſe gli offeriſce l' incontro.

9. Le condizioni turpi, inoneſte, ed impoſſibili ſono fra loro diverſe. La condizione turpe è condannata da tutte le leggi. Si dice turpe per eſſere in odio alle maſſime principali degli inſegnamenti Chriſtiani, e però rende inferma la diſpoſizione come prodotta da un' animo peſſimo, onde cade colla condizione ancora il legato. Parimenti la condizione inoneſta come reſiſtira dalla vita morale, e civile vien condannata, e percio reſta invalida la condizione, ed annientata la diſpoſizione. Se poi ſi parla delle condizioni impoſſibili, queſte da ſe ſteſſe ſvaniſcono, ma non percio diſtruggono la diſpoſizione, la quale ſempre ſuſſiſte, conſiderando le leggi queſta condizione come inutile, e capricciosa.

10. Le condizioni caſuali ſono quelle che ſoſpendono il beneficio per ſino che dal futuro evento ſaranno verificate; come ſe il legato foſſe ordinato ſotto la condizione, ſe la Nave capitera in Porto, ſe ſara ſtampato il tal Libro, e ſimili, le quali accio ſia dovuto il legato conviene che preceda l'arrivo della Nave, o la ſtampa del Libro, pendendo dall'evento la ſuſſiſtenza o la inſuſſiſtenza del legato.

11. Per conoſcerſi quando la diſpoſizione ſia condizionale biſogna oſſervare. Primo ſe il teſtatore voglia, che avanti la preſtazione del legato, o fidecommiſſo ſia fatta coſa alcuna; in tal caſo la diſpoſizione ſi dice condizionata perche ſoſpende il fidecommiſſo, o legato fino all'adempimento della condizione. Secondo ſe la diſpoſizione ſia concepita in parole indicanti incertezza ſopra cio che il teſtatore diſpone, ed in tal caſo la diſpoſizione ſi dice condizionale, come per la incertezza dipendente del futuro evento. Da tre fonti puo deſumerſi queſta incertezza; o dal fatto del beneficato, cioe ſe fara, ſe dira, e ſimili, eſſendo incerto ſe egli fara, o dira; o dal fatto altrui, cioe ſe il tale fara, dira, e ſimili, eſſendo incerto ſe il tale fara, o dira; O dal tempo; Per il che è da notarſi, che in due maniere puo riceverſi il tempo, cioe in eſſere di certo, ed in eſſere di incerto. Il tempo certo non fa condzionale la diſpoſizione, ma ſoſpende la preſtazione al tempo determinato, quantunque il legato ſia immediatamente traſmeſſo, cioe venga acqui-

acquiſtata per il legatario la ragione della coſa legatagli, la quale puo eſſere traſmiſſibile alli di lui eredi nel caſo di premorienza al tempo deſtinato alla preſtazione. Il tempo incerto è ſempre condizionale, perche laſcia totalmente incerta la diſpoſizione, non potendo mai dirſi acquiſtato, o traſmeſſo, o ſuſſiſtente il legato ſe non precede l'adempimento; come ſarebbe il dire, quando ſara venuta la Nave, ſe ſara dottorato, e ſimili, riſultando eſſere incerto l'arrivo, ed il tempo dell'arrivo della Nave, e coſi il dottorato, pendendo dall'evento la ſuſſiſtenza, o la inefficacia del legato. Terzo eſſendo di natura della condizione la incertezza, coſi deve ancora eſſere fatta in parole dubitative, come ſono le voci, ſe, quando, facendo, mancando, e ſimili.

12. Due ſono gli effetti delle condizioni; il primo che il legato, o fidecommiſſo reſti ſoſpeſo fino all'adempimento della condizione; il ſecondo, che la diſpoſizione ſi fa caduca, ed inutile, quando la condizione non ſia verificata.

13. La dimoſtrazione, o ſia la deſcrizione di cui ſi ſervono li teſtatori per iſpiegare, o dinotare la perſona, che vogliono beneficata, o l'effetto, che diſpongono, mai rende inutile la diſpoſizione principale, quandanche tale deſcrizione, o deſſignazione ſia diverſa dalla verita, mentre però coſti della ſoſtanza, quantunque l'accidente ſia erroneamente eſpoſto. E' noto che la deſcrizione della perſona non è la medeſima perſona, ne la dimoſtrazione dei beni è li beni medeſimi. La perſona, e li beni ſono il ſoſtanziale della diſpoſizione, e le di loro dimoſtrazioni ſono gli accidenti, li quali nulla importa che ſiano veri, o non veri, purche reſti aſſicurata la identita delle perſone o dei beni. Da cio s'inferiſce riſpetto alla perſona, che l'errore nel nome, cognome, o pronome non rende alcun pregiudicio alla ſteſſa perſona, quando reſti aſſicurata, e certa la collazione del beneficio alla perſona, e concorra la intenzione del teſtatore ſopra la perſona che pretende il beneficio. Il legato, o il beneficio laſciato a Caio coll' aggiunta di figliolo del teſtatore non puo negarſi allo ſteſſo Caio, quantunque egli non ſia figliolo, ma nipote del teſtatore, perche coſta della perſona cui è diretto il legato; come pure il legato laſciato a Tizio fratello di Mevio, non puo negarſi al fratello di Mevio, abbenche egli ſoſtenga il nome diverſo da quello di Tizio. La ragione di decidere ella è perche coſta della perſona cui è laſciato il beneficio, e nulla fa di altera-

Digitized by Google

468

zione la dimostrazione come accidentale, quantunque non verificata. Ne a questa massima puo fare contrasto quel detto, che la volonta erronea non sia volonta perfetta, perche l'errore non cade sopra la volonta, che vuole certamente il legato, o il fidecommisso, ma cade sopra la dimostrazione, la quale come cosa non sostanziale non si rende considerabile al fine di risolvere, ed annientare la volonta. Cosi ancora rispetto ai beni basta, che costi della volonta in ordi[illegible] la loro disposizione, tuttoche vi sia l'errore nella circoscrizio[illegible], o dimostrazione. Legando, o rilevando fidecommisso una Casa o altro stabile con diversita di nomi, o con varieta di confini, non puo dirsi erronea e per conseguenza inutile la disposizione; e cosi nel legato di liberazione dal debito risultante da certo Istrumento, non puo dirsi erronea la volonta se la dimostrazione della quantita fosse variante, o l'Istrumento fosse un altro fuori del nominato; bastando che costi della intenzione per assicurarsi dell'effetto. Sicche nella materia delle dimostrazioni o riguardanti alle persone, o alli beni conviene fissarsi l'applicazione alla qualita dell'errore, mentre essendo nella sostanza, cioe nell'intrinseco della volonta, in tale caso risulta inutile il legato, o fidecommisso, non essendo la volonta erronea vera volonta; ma essendo l'errore nelle parti accidentali, cioe nelle estrinseche, in tal caso sussiste il beneficio, che non puo essere annientato da cio, che poco o nulla si considera.

14. La causa, o sia la ragione del disponere non serve a viziare la volonta, la quale deve star ferma semplicemente al fatto della disposizione, e non alli motivi per i quali è stato disposto. Possono essere questi di numero infinito, essendo altri veri, altri dubbj, altri ripugnanti, ed altri non veri; ma perche varj, e diversi sono li fini di chi dispone, cosi nulla serve alla disposizione l'esame del motivo per cui fu disposto, bastando che la volonta sia certa, e determinata nella disposizione, nulla giovando la causa. Puo il testatore sotto pretesto non vero ordinare legati, e fidecommissi sotto l'apparenza di debiti, di obbligazioni, di gratitudini, e simili, che sebbene non veri per questo non puo dirsi diffettiva la disposizione perche basta di essere assicurati, che egli abbia disposto. Nelle materie dubbie puo molte volte giovare la ragione della causa, che si dice la ragione della disposizione, non per distruggere la stessa disposizione, ma per meglio spiegarla, ed eseguirla

guirla in ordine alli casi che si esibissero, e principalmente per la spiegazione della volonta; per altro quanto sia alla validita della disposizione niente ha che fare la causa perche o vera, o falsa che ella sia, mai potra dirsi invalida la disposizione.

15. Il modo non sospende il legato, o fidecommisso, ma dopo che sia stato conseguito obbliga ad eseguire il precetto. Questa è la sostanziale diversita che procede tra la condizione, ed il modo. La condizione sospende il possesso, ove il modo non lo impedisce. La condizione bisogna che sia verificata prima che si ottenga il beneficio, e il modo deve sortire la sua esecuzione dopo che il beneficio sara conseguito: l'una impedisce la trasmissione, e l'altro la concede. E' osservabile questa distinzione, essendo facile ingannarsi col ricevere la disposizione in qualita di condizionale quando sara modale, o di modale ove sara condizionale. L'esempio della disposizione modale servira d'intiera notizia della massima. Si supponga legato a Tizio uno stabile accio egli si chiami col nome del testatore; in questo caso essendo l'aggravio ingionto dopo il legato puo Tizio pretendere, e conseguire con effetto il legato prima che prenda il nome del testatore, perche il legato non gli fu lasciato sotto la condizione se si chiamera, mentre in tal caso non potrebbe sortire il legato se non precede il chiamarsi, essendo come si è detto la condizione di sua natura sospensiva; ma gli fu lasciato puramente, e semplicemente, senza impedimento che resista all' ottenimento, perche solamente obbligato ubbidire al precetto dopo che sara in possesso dell'effetto legatogli: Cio che si è detto del legato procede ancora del fidecommisso tra quali non puo darsi alcuna esenziale disparita in riguardo alla disposizione modale.

16. Conosciutasi la forza della disposizione modale egli è da riflettersi, che dopo accettato il legato, o fidecommisso dal beneficato, subito si fa condizionale la disposizione per essere in liberta del legatario, o fidecommissario di eseguire, o non eseguire il comando. Questa incertezza rende condizionata la disposizione potendo essere che per positiva volonta, o per inosservanza venga mancato all'ubbidienza del precetto. L'effetto di questa condizione che origina dalla disposizione modale si è, che reso indegno il beneficato per la inosservanza del precetto resta privato del beneficio lasciatogli, quale immediatamente si devolve o al sostituto, o all'erede, o alli venienti per successione intestata, o al Fisco.

Da cio

Digitized by Google

470

Da cio tutto si raccoglie essere in certa maniera di due nature le condizioni, altre sospensive del beneficio, ed altre privative del conseguito; le prime si verificano nelli legati, e fidecommissi condizionali, e le seconde nelli modali.

Avutasi per quanto è necessario la notizia delle parole resta che si passi all' esame delli fidecommissi, il che sara il soggetto della seguente parte.

Digitized by Google

DELLI FIDECOMMISSI

PARTE SECONDA

DELLA DIVISIONE DELLI FIDECOMMISSI.

CAP. I.

Sommario.

Fidecommissi sono di piu sorte, e quali siano. §. 2.

1.

Uanto sia necessario l'essere in piena pratica delle parole solite usarsi dalli testatori si potra desumere da quel tutto, che saro per discorrere nella Parte presente. Tutte le scienze hanno le proprie parole intorno alle quali s'aggirano, senza l'uso delle quali mai potrebbero esponere li loro insegnamenti, ne l'Uomo senza la loro notizia sarebbe capace d' intendere il vero sentimento delle medesime. Persuaso da questo riflesso ho stimato opportuno di far precedere nella prima parte la sposizione delle parole, accio dopo di esse possa con maggiore facilita essere ricevuta quella delli fidecommissi.

2. I riguardi di questo Capitolo sono ristretti ad esporre la sola divisione delli fidecommissi per poi nei capitoli seguenti farne l'esame. Sono per tanto li fidecommissi distinti a piu classi, essendo altri Universali, e Particolari; altri Taciti, ed Espressi; altri Puri, a Tempo, e Condzionali; altri Personali, Reali, e Misti; altri Convenzionali, per Ultime volonta, e per Inscrizione; altri Ascendenti, e Trasversali; ed altri finalmente di Primogeniture, e Maggioraschi.

3. La Divisione esibita sara discorsa per quanto sia possibile con tutte le circostanze esenziali, che a cadauna specie convengono; ma perche sarebbe impossibile trattare bene di questa materia senza prima esporsi le massime che rigvardano alla intelligenza della volonta dei testatori, cosi credo proprio di preventivamente versare sopra di questo particolare, da cui vengono occasionate consequenze d' importanza.

COME

Digitized by Google

ta ad una semplice predilezione dello stabile, e non per alterare il precedente fidecommisso. Se poi la separazione fosse fatta coll'aggiunta di fidecommisso diverso dall'universale, in tale caso la separazione dovendo seguire l'ultima ordinazione, dovera dirsi non predilezione semplice, ma vero, e reale fidecommisso particolare. L'esempio del primo caso si è, quando il testatore lascia erede Tizio, ed allo stesso da il sostituto per fidecommisso, soggiungendo che il tale stabile sia preservato a favore dell'erede, e del sostituto; cosicche non essendovi nuova disposizione, ma una nuda dichiarazione in qualita di predilezione dello stabile, resta viva la prima disposizione, e per conseguenza la soggezione al fidecommisso universale. L'esempio del secondo si puo dare, quando dopo la instituzione dell'erede, e dopo il fidecommisso universale fosse stato dichiarato, che il tale stabile resti soggetto a fidecommisso a favore delli primogeniti, o maggiornati, o della famiglia, e agnazione, in tal caso essendo per questa aggiunta creato un fidecommisso diverso dall'universale, sara da dirsi particolare per essere la separazione ordinata al fine di ergere una nuova, e diversa disposizione. La massima dunque da seguirsi sara, che la semplice predilezione mai altera il fidecommisso universale, se non quando ella sia diretta ad un fine diverso, da cui possa dirsi mutata la volonta per formare il fidecommisso particolare.

471

DELLI FIDECOMMISSI ESPRESSI, E TACITI.

CAP. IV.

Sommario.

1. VEdutoſi cio che riguarda alli fidecommiſſi univerſali, e particolari, ſottentra l' eſame delli fidecommiſſi eſpreſi, e taciti. Quanto agli eſpreſſi non occorre che ſia proceduto a maggiori ſpiegazioni di quelle, che da loro ſteſſi manifeſtano, baſtando dirſi eſpoſta in parole chiare la volonta, per concludere ſuperato ogni dubbio. Tutto il forte del capitolo preſente s' aggira ſopra li fidecommiſſi taciti, li quali dalla congetturata intenzione del teſtatore vengono eſibiti.

2. Egli è noto dalle congetture dedurſi li fidecommiſſi, quando però le ſteſſe compariſcano forti, ed abili per dinotare la volonta ordinata allo ſtabilimento del fidecommiſſo. Da cio ſi comprende la diverſita, che tra le congetture, e le preſunzioni ſuſſiſte. Le preſunzioni regolarmente ſull' appoggio del fatto laſciano libero l'adito alla queſtione, dove le congetture quando ſiano efficaci, e ſtringenti non preſtano piu l' occaſione di dubitare della volonta. La congettura è di due ſpecie, l' una proviene dall' uomo, l' altra dalla legge. Quella che origina dall' uomo fa l' effetto di conſiderarſi rilevato il fidecommiſſo nell'eſſere medeſimo, come ſe foſſe ſtato eſpreſſamente ſcritto; ma però per ragione interpretativa, come fidecommiſſo reale ſi cava la interpretazione all' eſſere con la

Digitized by Google

tal caso rilevato il fidecommisso a favore delli venienti alla intestata successione. La difficolta maggiore sara in conoscersi, se li successori intestati abbiano ad intendersi solamente chiamati, oppure ancora gravati alla restituzione, e se questo fidecommisso sia successivo, e perpetuo; ma di cio mi riservo discorrere ad altro passo. La seconda quando molti siano gli eredi instituiti con la dichiarazione, che li beni debbano restare soggetti a fidecommisso; perche in tal caso risulta fra di loro rilevato il fidecommisso reciproco. La terza quando sia dichiarato che li beni debbano restare comuni tra figlioli, e descendenti, desumendosi da tale formalita di comando voluta la conservazione dei beni a favore delli figlioli, e descendenti per fidecommisso. La quarta se il testatore avera detto di volere conservati li suoi beni nella famiglia, o agnazione, o discendenza, s' intende rilevato il fidecommisso con l' ordine successivo. La quinta se avera proibita la divisione de' beni tra gli eredi instituiti, si congettura fatta la proibizione al fine che tra di loro sino all' ultimo siano conservati, e percio fissato il reciproco fidecommisso. La sesta quando il testatore permette all' erede la vendita solamente ristretta a certa quantita, o qualita di beni, si desume la congettura per la conservazione della rimanenza, e cosi il fidecommisso a favore delli successori intestati. La settima se sara ordinata la conservazione delli beni a beneficio delli figlioli, o nipoti, in tal caso risulta a loro favore il fidecommisso o reciproco, o successivo a regola dei casi che si presentano. La ottava quando il testatore in caso di morte dell' erede, o eredi divide li beni tra diverse persone, si conclude per la esistenza del fidecommisso, e cosi per il gravame ingionto all' Erede, o eredi di restituirne li beni in caso di morte. La nona quando l'erede fosse gravato nel caso di morte distribuire li beni ereditarj, perche ancora in questo caso risulterebbe rilevato il fidecommisso.

7. Quanto al tempo le congetture sono innumerabili; per ora bastera esibirsi le seguenti, riservandomi di supplire quando si tratera delli fidecommissi temporanei, perpetui, e condizionali. La prima è quando all' erede è riservato il godimento, e possesso di parte, o di tutti li beni limitato a certo tempo, o a certo caso, risulta fermato il carico di restituirli a quel tempo, o a quel caso. La seconda quando all' erede sia lasciata la eredita per tutto il tempo della di lui vita, perche in caso di morte risulta gravato per fide-

per fidecommiſſo reſtituire alli coeredi in quanto ne abbia, o alli ſucceſſori inteſtati. La terza quando il teſtatore ordina, che gli eredi non poſſano diſponere delli beni ſe non a certo tempo, nel qual caſo ſi dice rilevato il fidecommiſſo a favore delli ſuperſtiti ſuppoſto che alcuno degli eredi manchi prima del tempo determinato. La quarta è quando il teſtatore dichiari di volere il fidecommiſſo per ſino a certi anni, perche in tal caſo riſulta eretto il fidecommiſſo ſucceſſivo a favore delli ſucceſſori inteſtati fino al compimento degli anni ſteſſi. Lo ſteſſo procede quando il fidecommiſſo ſia ordinato fino alla terza, o quarta generazione, a cauſa di che conviene diſtinguere; o il teſtatore ſi è contemplato in eſſere di generante, ed in tal caſo la generazione del teſtatore ſara la prima, la quale ſi contempla nel figliolo da lui generato; come ſe aveſſe detto, il fidecommiſſo proceda fino alla mia terza, o quarta generazione; o il teſtatore fa il fidecommiſſo in parole ſemplici ed aſſolute col dire, proceda ſino alla terza generazione, ed in queſto caſo ſenza difficolta principia il fidecommiſſo nella perſona del figlio dell' erede, perche l'erede eſſendo gravato non puo contemplarſi ſe non in eſſere di primo generante, e per conſeguenza nel di lui figliolo come dal primo generato principia la prima generazione, e coſi il fidecommiſſo. Lo ſteſſo ſara quando in parole chiare aveſſe il teſtatore ordinata la durazione del fidecommiſſo fino alla terza, o quarta generazione dell' erede, perche eſſendoſi in chiaro principiarſi il fidecommiſſo nel figliolo dell' erede, come di lui prima generazione, ceſſa ogni dubbieta.

8. Quanto alle perſone, beni, e tempo unitamente baſtera averſi un ſolo eſempio per riſervarſi ad altro luogo la eſibizione del di piu, al fine di conoſcerſi le congetture efficaci a perſuadere la eſiſtenza del fidecommiſſo. Si ſupponga beneficato Tizio di certo ſtabile fino a certo tempo. Da cio riſulta gravata la perſona di Tizio, e reſo condizionato lo ſtabile, ed ancora fiſſato il fidecommiſſo fino al tempo deſtinato, coſicche dopo di eſſo tempo deve reſtituire lo ſtabile, o al ſoſtituto in quanto gli ſia ſtato dato, o alli vegnenti alla ſucceſſione inteſtata. Egli è però da rifletterſi il caſo che ſi avveraſſe della morte di Tizio avanti il compimento del tempo determinato, mentre accadendo queſta morte preventiva reſterebbe accelerato il tempo a favore del ſoſtituto, o delli ſucceſſori inteſtati come contemplati dal teſtatore, non eſſendo preſumibile,

bile, che egli abbia voluto lo stabile senza alcun possessore. E' vero, che potrebbero le circostanze variare la massima, quando il testatore si fosse espresso di dare lo stabile al sostituto solamente dopo anni venti, o trenta, nel qual caso il sostituto non averebbe azione di pretendere il fidecommisso se non dopo spirati gli anni prescritti, ma il possesso rimarrebbe alli eredi del primo beneficato con obbligo di restituire al sostituto dopo il tempo prefisso. Da cio si desume la diversita, che procede tra il beneficare alcuno fino a certo tempo, ed il sostituire alcuno dopo certo tempo; nel primo caso il beneficio è diretto alla semplice persona, e percio mancando la medesima viene accelerato al sostituto il beneficio; nel secondo caso il beneficio è diretto alla persona del sostituto dopo certo tempo, onde essendo il tempo in qualita di principale, deve il sostituto attendere il tempo, non potendo prima di esso dimandare il fidecommisso.

9. Essendosi esaminate le congetture, dalle quali viene indotto il fidecommisso, egli è tempo di fare passaggio ad altra specie di congetture, dalle quali risulta ripetuto il fidecommisso. Per facilita di cio egli è da osservarsi, che il sostituto puo essere considerato in due qualita l' una attiva, l'altra passiva; l'attiva quando il sostituto è semplicemente chiamato a ricevere dal primo instituito il beneficio; la passiva quando dopo di averlo ricevuto si attrova gravato restituirlo ad altri. Nella prima specie attiva si dice rilevato il fidecommisso, perche il sostituto riceve dalla mano dell' instituto cio, che dal testatore gli fu lasciato terminando in esso il fidecommisso. Nella seconda specie, cioe passiva si dice ripetuto il fidecommisso, perche il primo sostituto dopo di avere ricevuto il fidecommisso dal primo instituito s'attrova obbligato restituire lo stesso fidecommisso ad altri sostituti. Questa seconda, ed ulteriore restituzione si dimanda ripetizione del fidecommisso, o sia fidecommisso proseguito dal primo sostituto al secondo, e dal secondo al terzo, ed altri per fino che viene pienamente sodisfatto alla volonta del fidecommittente.

10. Cio supposto ecco parte delle molte congetture, che servono a persuadere la ripetizione del fidecommisso. La prima è quando il testatore ha voluto, che li di lui beni in perpetuo siano conservati nell' agnazione, e famiglia, nel qual caso risulta ingionto il carico di restituire, e per cio ripetuto dal primo al secondo sostituto,

Digitized by Google

ſtituto, e coſi ſucceſſivamente di grado in grado fino all'ultimo dell'agnazione, e famiglia; perche ſenza queſta ripetizione ſarebbe impoſſibile ſoſtenerſi la conſervazione dei beni fino all' ultimo della famiglia, ed agnazione. La ſeconda quando ſara detto, che li beni paſſino di erede in erede, o di diſcendente in diſcendente, concludendo queſte eſpreſſioni caricato l' obbligo della reſtituzione dagli uni agli altri. La terza è quando abbia il teſtatore progredito a piu gradi di ſoſtituzione con parole aſſolute, e diſpoſitive; come ſe aveſſe inſtituito Caio, e ad eſſo in caſo di morte foſſero ſtati ſoſtituiti li di lui diſcendenti, ed all'ultimo delli diſcendenti alcun altro; in tal caſo la ripetizione del fidecommiſſo riſulta ſenza contraſto, eſſendo li diſcendenti di grado in grado l' uno all'altro per fidecommiſſo ſoſtituiti. La quarta è quando dopo di avere chiamati gli agnati, e traſverſali avera aggiunto eſſere la ſua intenzione, che li di lui beni permangano, e pervengano alli ſudetti inſtituiti, e ſoſtituiti, riſultando in queſto caſo aſſicurato il fidecommiſſo perpetuo nelli ſuoi agnati, il che mai ſarebbe verificabile ſenza la ripetizione del fidecommiſſo. La quinta quando il teſtatore abbia laſciati ſtabili di riguardo come ſono li Palazzi, o Caſe ſignorili di ſua abitazione, o Poſſeſſioni principali al di lui ſoſtenimento, e decoroſa conſervazione, e ſiaſi dichiarato che perpetuamente vengano conſervati nell' agnazione, e famiglia colla proibizione dell'alienazione, in tal caſo la congettura è chiara per cui reſta aſſicurata la ripetizione del fidecommiſſo fino all' ultimo dell'agnazione, e famiglia di uno nell' altro fino all' infinito. La ſeſta quando il teſtatore dopo avere chiamati li proprj agnati maſchj chiama li primogeniti delli cognati colla obbligazione di prendere il cognome, e le diviſe della ſua famiglia, violentemente ſi deſume la congettura, che abbia voluto gravati li proprj figlioli, ed agnati di perpetuo fidecommiſſo. La ottava quando ingionge qualche aggravio ſucceſſivo, e perpetuo agli eredi, come di limoſine, o dotazioni per fanciulle nubili, mentre in tal caſo s' intende ripetuto il fidecommiſſo; Cio però deve intenderſi per quanto importa il capitale delle obbligazioni caricate, e non del di piu oltre ad eſſe, non eſſendo lecito eſtendere il fidecommiſſo oltre a quei beni, che dal teſtatore ſono ſtati aſſoggettati alle annuali contribuzioni, ovvero oltre al valore della rendita annuale ſteſſa nel caſo non foſſero ſtati deſtinati li beni particolari a ſupplire alli medeſimi carichi.

11. Spe-

11. Spedito dalle congetture che servono alla ripetizione del fidecommisso sottentra il discorrere delle enonciative, le quali servono a spiegare la volonta delli testatori, ed a far conoscere il forte della loro intenzione.

12. Per enonciativa a questo passo altro non intendo di dire, che il preambolo, o sia la introduzione alla disposizione, mentre per disposizione s'intende l'assoluta ordinazione, o sia comando di cio che fa, o vuole che sia fatto il testatore. Questa enonciativa puo essere fatta in ogni parte del testamento, o codicillo. Ordinariamente in essa sogliono li testatori dichiarare il fine, o sia la massima principale per cui si sono mossi a disponere. Da questa radice il piu delle volte si viene in chiaro della loro volonta facilmente risolvendosi molti dubbj riguardanti alla caducita, o alla estensione, o ristrignimento della medesima volonta. Servendo per tanto queste enonciative alla dichiarazione della disposizione egli è ancora di ragione che abbiano ad essere ricevute in essere di dispositive per dedurne quelle congetture, che possono essere atte al sostenimento, ed alla spiegazione della volonta. In fatti la sola enonciativa fatta nel preambolo del testamento, con cui il testatore si era dichiarato di disponere al solo fine di levare la occasione alle liti fra li di lui posteri diede il giusto motivo di decidere rilevato il fidecommisso dopo la instituzione dell'erede a favore della famiglia descendente dello stesso testatore ad esclusione di quelli della famiglia de' trasversali largamente considerata, che veramente sul piano delle parole compariva molto pericoloso il problema sul riflesso che la famiglia contentiva non era verificabile compresa sotto la voce de posteri. Nelli fidecommissi bisogna far capitale di tutte le espressioni ancora accidentali, servendo una parte del testamento alla dichiarazione dell' altra. La massima dunque da tenirsi su questo proposito ella è, che le enonciative servir debbano alla disposizione, ed abbiano ad essere considerate al fine stesso in grado di dispositive, come parti comprese dal testamento, e fatte scrivere dal disponente.

13. Comeche le congetture servono alla induzione, e ripetizione delli fidecommissi, cosi è da riflettersi, che per sostenere il fidecommisso non è lecito aggiongere parole alla disposizione, ma bisogna stare legati alle sole parole, che s'attrovano nel testamento, perche facendosi supplementi si venirebbe a componere una nuova disposizione. Alcune limitazioni ristringono questa massima. La

prima quando la orazione fosse imperfetta, e risultasse impossibile applicarsi il suo effetto alla disposizione senza supplire a cio di che fosse diffettiva la stessa orazione. La seconda quando dalla precedente, e susseguente disposizione si venisse in chiaro essere la intenzione del testatore uniforme al supplemento offertogli. La terza quando cio, che resta supplito cade in conseguenza necessaria delle parole del testatore. La quarta quando il supplemento serva alla distruzione delle contrarieta, o alla risoluzione delle dubbieta sopra la intelligenza della volonta. La quinta quando il testamento fosse stato scritto da persona imperita, nel qual caso è lecito usare dei supplementi ordinati alla spiegazione, o a sostenimento della volonta che dal complesso delle non proprie espressioni potesse essere desonta.

DELLI

Digitized by Google

DELLI FIDECOMMISSI PURI, A TEMPO, E CONDIZIONALI.

CAP. V.

Sommario.

Fidecommissi quando si dicano puri, a tempo, o condizionali. §. 1. 2. 3. 4.
Loro effetti. §. 6. 7. 8.
Condizioni altre favorabili all' erede, altre all' erede, e sostituto. §. 9.
Figlioli posti in condizione, se si presumano dispositivamente chiamati, ancora alla porzione del zio. §. 10.
Condizione se l' erede manchera senza testamento, cosa importi. §. 11.
Condizione se l' erede manchera senza eredi cosa importi. §. 12.
Condizione se l' erede non avera figlioli, come debba essere intesa. §. 13. 15.
Condizione se l' erede manchera senza figlioli è invalida, quando l' erede sia sacerdote. §. 14.
Sostituzione nel caso di morte, se s' intenda della morte naturale, o civile §. 16.
Precetto ingionto di portare nome, cognome, ed arme, suo effetto, e penalita. §. 17.
Condizioni, modi, e qualita, quando s' intendano ripetuti. §. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Legati di dote, quando si dicano puri, o condizionali. §. 30. 31. 32. 33.

1. AVutasi la notizia delle congetture, per mezzo delle quali si deducono li fidecommissi, occorre passarsi ad osservare li fidecommissi in ordine alla loro qualita. Questi essendo di tre specie, cioe puri, a tempo, e condizionali, percio sopra cadauna specie conviene applicarsi.

2. Li fidecommissi si dicono puri, o semplici, quando non sono appoggiati al tempo, o alla condizione, come se il testatore instituisse erede Caio, ed al medesimo per fidecommisso sostituisse Tizio.

 3. Li fi-

Digitized by Google

3. Li fidecommissi si dicono a tempo, o quando l' erede s' attrova gravato restituire a certo tempo li beni, o quando sino a certo numero di anni è dichiarata la loro durazione. Nel primo caso l' esempio sara quando dopo dieci anni risulta obbligato l'erede restituire la eredita, o parte di essa. Nel secondo se sara dichiarato, che li beni restino condizionati per anni cinquanta, oppure se in genere sara stato detto, che il fidecommisso abbia a durare sino ad anni cinquanta, o cento.

4. Li fidecommissi condizionali per tali si dicono, quando compariscono ordinati sotto gli aspetti di qualche condizione, come a dire, l' erede restituisca a Tizio la eredita, se Tizio prendera moglie, e simili, oppure sotto gli aspetti di tempo incerto, quando dira, o fara, e simili.

5. Abbenche da quanto si è raccordato nel capitolo precedente, e nel sesto della prima parte possa aversi la cognizione di quanto puo appartenere alla intelligenza delle tre specie delli proposti fidecommissi, ad ogni modo ancora in via di supplemento trovo opportuno il discorrere partitamente di essi.

6. Quanto alli fidecommissi puri, o siano semplici egli è da riflettersi, che il loro effetto mai resta impedito, a differenza di quelli condizionali, che mai sono trasmessibili, se non precede l'adempimento della condizione, o almeno resa mortificata dalle conseguenze dell' evento. La semplicita del fidecommisso si conosce qualunque volta alcuno venga sostituito per fidecommisso, dicendosi senza alcun riguardo sostituito, ove quello fatto sotto alcuna condizione mai puo dirsi sostituito, se prima non risulta adempita la condizione.

7. Quanto alli fidecommissi a tempo egli è da osservarsi, che a due tempi possono essere fissati, cioe a tempo certo, ed a tempo incerto, come altre volte si è raccordato. Per questi è notabile, che mai puo farsi estensione da un tempo all' altro al fine di non far forza alla volonta espressa; il che si mostra nella proibizione dell' alienazione a certo tempo, la quale ferma un tacito fidecommisso fino al tempo determinato, che spirato, lascia in liberta i beni, e cosi disobbligato il beneficato dalla loro restituzione, essendo massima certa, che le cose proibite a certo tempo, s' intendono permesse dopo lo stesso tempo, come le permesse a certo tempo s' intendono posteriormente proibite, inducendosi dalla diversita del tempo la diversita della disposizione, come dalla condizione limitata

Digitized by Google

mitata un limitato effetto. Serve la osservazione del tempo al ristrignimento della volonta, venendo le posteriori disposizioni regolate da esso, ancora se le parole di perpetuita, o d'infinità vi fossero aggiunte, perche vengono ristrette al tempo determinato.

8. Quanto alli fidecommissi condizionali, li quali per loro natura hanno la forza di sospendere, ed impedire la trasmissione fino all' adempimento della condizione, essendo senza numero le condizioni, cosi ancora sono infiniti di numero questi fidecommissi, dipendendo dall' arbitrio della volonta l' appostazione di qual si sia condizione. Per non replicare il raccordato nel capitolo sesto della prima parte, bastera di presente l' esame di alcune particolarita riguardanti le massime delle condizioni piu usitate nei Fori.

9. Due sorte di condizioni sono da riflettersi; altre che sono favorabili all' erede, e sono quelle che non verificate risolvono il fidecommisso, ed assicurano per il loro diffeto a favore dell' erede la eredita, come se l' erede fosse gravato restituire l' eredita a Tizio, se lo stesso Tizio prendera moglie, se avera prole mascolina, se fara, o dira, e simili; mentre non verificate le condizioni mai l' erede potra essere sforzato alla restituzione della eredita, potendo della stessa, come di cosa propria disponere, restando sciolto il fidecommisso per essere semplicemente stato ordinato sotto l' aspetto della condizione, dal cui evento dipendeva il di lui essere, essendo notoria la massima doversi la condizione verificare nella forma specifica, accio abbia il fidecommisso a sortire il suo principio, e per esso la di lui sussistenza. Altre condizioni sono favorabili all' erede, ed al sostituto, perche verificate sussiste nell' erede il beneficio, e conservano al sostituto la eredita per fidecommisso, come si sperimenta nelle condizioni in caso di morte, o se manchera senza figlioli, o eredi, o senza testamento, o simili. Per meglio riceversi la soda notizia di esse conviene allargare il discorso.

10. Li figlioli posti in condizione se abbiano intendersi dispositivamente chiamati, cioe sostituiti al loro Padre erede, oppure se per la loro esistenza abbia solamente ad intendersi escluso il sostituto al fine che l' erede sia liberato dall' obbligo di restituire la eredita al sostituto, ed alli figlioli? La questione è appresso li Dottori con diversita di opinione agitata. Altri vogliono per la

esistenza

Digitized by Google

esistenza delli figlioli escluso il sostituto, dicendo essere fatta in di lui odio, e senza che apporti alli figlioli alcun vantaggio. Altri dicono che la condizione debba intendersi apposta bensì per escludere il sostituto, ma però a beneficio delli figlioli in qualita di sostituiti come contemplati dal testatore in essere di successibili al Padre col riflettere alla intenzione che dicono ordinata a far passare la eredita al sostituto, accio l'erede non divenga padrone di essa, onde applicano la stessa eredita alli figlioli, come dispositivamente chiamati sul riguardo della restituzione incaricata al Padre a favore del sostituto, che per la di lui esclusione viene ad' includersi la vocazione delli figlioli. Altri escludono così il sostituto come li figlioli, quando a favore delli figlioli non sussista qualche congettura per dirli dispositivamente chiamati, come sarebbe la qualita di maschj, i riguardi della agnazione, o famiglia, e simili. Queste opinioni non sono ammesse dagli usi Veneti, li quali senza alcuna appendice vogliono dispositivamente chiamati li figlioli posti in condizione, come se fossero stati espressamente sostituiti al loro Padre erede, perche risultando beneficato il sostituto nel difetto delli figlioli, argomentano per evidente la volonta di voler gravato il Padre a favore delli proprj figlioli. Da cio si desumono assicurate due massime, l' una di escludere il sostituto per la esistenza delli figlioli, l' altra di ammettere li figlioli in essere di dispositivamente chiamati per la virtuale formalita della condizione per cui considerandosi fatta ad esclusione del sostituto deve interpretarsi a beneficio delli figlioli contemplati col medesimo riguardo del Padre, e siccome la esclusione del sostituto si verifica per la esistenza delli figlioli; così non potersi dire fatta libera nel Padre la eredita, o perche debbano intendersi chiamati li figlioli come posti in condizione, o perche essendo stato contemplato il Padre debbano ancora dirsi contemplati li di lui figligli coll' effetto operativo del beneficio ad esclusione del sostituto, ed a sostenimento della volonta. La massima Veneta resta ampliata. Primo coll' ammettere li nipoti in luogo delli figlioli premorti all' erede, concedendosi la loro subingressione nel grado delli figlioli premorti all'erede approvando in questo caso due presunzioni l' una sopra l' altra, cioe che si presumano chiamati li figlioli, e che essi premorti, si presumano chiamati li nipoti per la massima che sotto il nome di figlioli vengono li nipoti. Secondo

do col ammettere li figlioli non ſolo alla porzione del loro Padre, ma ancora alla porzione del loro Zio, al fine che conſeguiſcano l' intero della eredita nel caſo, che due fratelli ſiano ſtati laſciati credi, ed a loro mancando ſenza figlioli ſia ſtato dato il ſoſtituto. La ragione ſi è per eſſere li figlioli delli due eredi ſtati contemplati da una ſola volonta, la quale mai puo preſumerſi lontana dalla unità dell' effetto per dare la metà della eredita alli figlioli, e l' altra metà o al ſoſtituto, o alla caducita. Solamente ſarebbe oſſervabile per la incluſione del ſoſtituto il caſo, che morto il Padre poi moriſſero li figlioli ſenza deſcendenza, indi moriſſe il Zio, mentre la porzione dello ſteſſo Zio ſarebbe dovuta al ſoſtituto più non eſcluſo dalli figlioli, o nipoti poſti in condizione.

11. Dello ſteſſo peſo s' attrova la condizione, ſe l' erede manchera ſenza teſtamento. Accio abbia luogo il ſoſtituto conviene, che l' erede manchi ſenza teſtamento, per altro facendo teſtamento reſterebbe eſcluſo il ſoſtituto. Il teſtamento deve eſſere valido, per altro eſſendo nullo, o premorendo l' erede, e coſi rendendoſi invalido, non impedirebbe al ſoſtituto il ſoſtenimento del beneficio, eſſendo lo ſteſſo che non ſia fatto teſtamento, o che fatto ſia dalle leggi riprovato. Da cio ſi comprende non eſſere baſtante il codicillo, non potendoſi in eſſo inſtituire l' erede, ne dirſi verificata la condizione che ricerca il teſtamento. Se poi l' erede ſcritto nel teſtamento dell' erede debba dirſi ſoſtituito all' erede nei beni del primo teſtatore? non è punto che obblighi a maggiore applicazione di quella di dirlo ſoſtituto, quando però riſulti comandato all' erede di fare teſtamento al fine che allo ſteſſo erede ſia data la di lui eredita; il che facilmente ſi puo deſumere ancora dalle congetture; ma ſe queſta diſpoſizione non comparira eſtendibile all' erede dell' erede, in tal caſo l' erede ſcritto nel teſtamento dell' erede non ſarebbe di lui ſoſtituto, ma ſemplicemente di lui erede. Nulla tiene di unione queſta condizione con quella ſe l' erede manchera ſenza figlioli, perche nella prima altro non riguardò il teſtatore, che la ſemplice facitura del teſtamento, ſenza penſare alla qualita dell' erede; il che nella ſeconda non procede, perche oſſervò li figlioli dell' erede con quello ſteſſo amore con cui contemplò l' erede; per queſto li figlioli ſono diſpoſitivamente chiamati, il che non puo dirſi dell' erede ſcritto nel teſtamento dell' erede.

12. La

12. La condizione, se l' erede manchera senza eredi, desidera raccordarsi la distinzione altre volte suggerita di darsi tre sorte di eredi; altri suoi, come sono li discendenti; altri estranei come sono li fratelli, li nipoti figlioli di fratelli; ed altri testamentarj. Essendo notorio, che niuno puo morire senza erede per esservi, se non altri il Fisco, deve intendersi. Primo che mai dal testatore sia stato contemplato il Fisco, non essendo verisimile, che per causa del Fisco abbia inteso di privare il sostituto, perche mai vi sarebbe il caso di ammettere il sostituto per esservi sempre il Fisco in qualita di erede; al fine però che il sostituto non resti sempre escluso, e si renda inutile la di lui vocazione, bisogna inferirsi mai sotto questa condizione potersi ricevere per erede il Fisco. Secondo che detta condizione porta l' effetto di dirsi dispositivamente sostituiti gli eredi, come si è detto della condizione, se l' erede manchera senza figlioli. Ora resta da riflettersi di qual erede debba dirsi che abbia inteso il testatore accio abbia per la di lui esistenza ad intendersi escluso il sostituto. Per risoluzione della difficolta conviene osservarsi, che tre specie di testatori s' attrovano; altri ascendenti, altri trasversali, ed altri totalmente fuori della cognazione come sono gli amici. La condizione fatta dagli ascendenti agli eredi, se mancheranno senza eredi, s' intende regolarmente delli discendenti come naturalmente compresi da questa parola, eredi, solamente si eccettua quando nel numero degli eredi fatti dall' ascendente vi fossero Religiosi, li quali per legge non potendo avere legittima discendenza si dovera intendere sotto il nome di loro eredi tutti gli altri coeredi, o li discendenti dalli coeredi, o finalmente quelli che per ragione intestata fossero chiamati alla loro eredita; mentre però nel tempo della morte del testatore vi fossero questi successori oppure fossero sperati, per altro dovera estendersi la condizione agli eredi testamentarj. La ragione si è, perche avendo il testatore ascendente veduta priva la persona degli eredi instituiti di successori intestati, conviene interpretarsi la condizione agli eredi possibili per testamento. La massima dunque da prendersi sopra di questa condizione fatta dagli ascendenti ella è, che sotto il nome di eredi vengono tutti gli eredi possibili, cioe prima gli eredi per successione intestata quando nel tempo del testamento siano stati veduti, o sperati dal testatore; o se non veduti, ne sperati debbano riceversi gli eredi testamentarj. La condizione

dizione sudettta fatta dalli trasversali si deve intendere solamente degli eredi di sangue, cioe che siano dell'agnazione, mentre però siano stati veduti, o sperati; per altro ne li cognati, ne li testamentarj sono ammissibili, perche il trasversale contempla sotto la parola di eredi li soli agnati dell'erede, non mai li lontani, o testamentarj, come fa l'ascendente che li contempla tutti a misura delli casi gia raccordati; e per cio alli cognati, ed alli testamentarj sara sempre da preferirsi il sostituto. Parlandosi poi del testatore fuori del sangue, sotto il nome di eredi s' intendono solamente li figlioli, o li nipoti come inviscerati con lo stesso erede, in mancanza de' quali resta ammesso il sostituto. Unicamente devesi eccettuare il caso quando il trasversale, o l'amico instituisce un Religioso, o un inabile alla generazione, perche ad esclusione del sostituto s'intenderebbe l'erede testamentario.

13. La condizione se l'erede non avera figlioli presta occasione di cercarsi, se al sostituto sia dovuta la eredita nel primo istante, che sara l'erede ridotto all' impotenza di avere figlioli? La distinzione giova alla risoluzione del punto. O l'erede per propria colpabile volonta si mette nella impossibilita di avere figlioli, come se si assoggettasse ad essere castrato, si doverebbe subito al sostituto il beneficio, perche l'erede toglie a se stesso l'abilita di avere figlioli, e concede al sostituto il caso di succedere, levando ancora al testatore la concepita speranza della figliazione; O la impossibilita è prodotta dalla natura, come dalla mala sua costituzione, o dalla sopravenuta infermita, o da voto di Religione, e simili, ed in tal caso al sostituto non è dovuto il fidecommisso, se non dopo la morte dell'erede; la ragione si è, perche questa impossibilita non nasce dalla colpabile volonta dell'erede, ma dalla necessita naturale, o dal voto di castita, che è di estimabile virtu; per cio egli non perde la eredita; non potendosi mai supponere, che il testatore abbia voluto privare l'erede, il quale non puo accusarsi colpevole nella raccordata impotenza. La difficolta discorsa deve intendersi nei termini puramente esibiti; mentre se ella fosse stata fatta nel caso di morte senza figlioli, piu non averebbe luogo, perche sarebbe necessario attendersi il punto della morte fino al quale l'erede rimanerebbe nel godimento per la espressa volonta del testatore.

14. Devo sul proposito di quanto si è raccordato soggiungere,

che la condizione fatta agli eredi, se mancheranno senza figlioli diventa inutile in riguardo a quello degli eredi, il quale per essere Sacerdote non ha l'abilita di avere figlioli, ma esclusa questa formalita di parole si riduce alla qualita di dispositiva a favore delli nipoti figlioli delli fratelli coeredi, e loro nipoti ad esclusione del sostituto.

15. Similmente dalla raccordata condizione, se l'erede non avera figlioli, succede altro problema, ed è, se l'erede avendo figlioli cessi subito per essi la sostituzione, oppure se abbia a sostenersi a favore del sostituito nel caso, che li figlioli premorissero all' erede? Brevemente procedendo sara la decisione a favore del sostituto, accio nel caso della morte dell' erede egli abbia a conseguire la eredita; la ragione è, perche essendo li figlioli posti in condizione, deve essere atteso il tempo della morte dell' erede, non essendo credibile che la volonta del testatore sia diretta per levare al sostituto la speranza di succedere per la semplice nascita delli figlioli all' erede, ma bensi quando li stessi figlioli siano estanti nel tempo del caso, cioe della morte dell' erede, mentre ad esso si presume fissata la intenzione per l' ammissione, o esclusione del sostituto.

16. Essendo per lo piu fissate le sostituzioni al caso della morte delli gravati, si ricerca, se al sostituto sia duvuto il fidecommisso tanto per la morte naturale, come per la morte civile. La morte naturale è quella da cui deve intendersi esibito il caso a favore del sostituto per il riflesso della parita, che deve sostenersi tra l' erede, ed il sostituto; e siccome l'erede non è regolarmente ammesso se non nel caso della morte naturale del testatore, cosi nemmeno dovera ammettersi il sostituto se non precede la morte dell' erede; Oltre di che le condizioni devono adempirsi nella forma specifica. La parola di morte propriamente importa la separatione dell' Anima dal corpo, ne mai puo presumersi, che il testatore per la parola di morte abbia concepita un altra specie di morte diversa dalla naturale, cioe una morte civile, ed interpretativa. Cio non ostante, ove le leggi parlassero espressamente di questa morte civile, dovera intendersi ancora di questa specie di morte. Nello stato Veneto vi è la legge, che concede al gravato intrante in Religione di riservare a se stesso sopra il fidecommisso l' annuo vitalizio di ducati sessanta, dal che s' inferisce, che fatta la Professa in

Religio-

Religione, egli sia reso incapace di conservare a se stesso il fidecommisso, e per conseguenza aperto il caso a favore del sostituto, e non a favore delli successori per ragione intestata, di conseguire il fidecommisso. La ragione di cio si desume dalla volonta del testatore, il quale non puo credersi inclinato a dare la sua eredita fuori delle persone chiamate, e destinate al beneficio. Sul proposito della morte civile è da notarsi, che nello stato Veneto non si considera per morte civile il bando ancorche capitale, e colla confiscazione dei beni, perche il Fisco sottentra nel possesso, e godimento delli beni fidecommissi in luogo del bandito, senzache al sostituto si conceda l' azione di pretendere il fidecommisso, se non precede la morte naturale del confiscato.

17. Della condizione, che obbliga l' erede, e li sostituti portare il Nome, Cognome, ed Arma, o sia Stemma gentilizio del testatore sotto la penalita di perdere la eredita, altre volte se ne è fatto raccordo, e per non replicare il gia detto mi ristringo a soggiungere l' effetto di questa condizione, ed è non solo quello della propria validità ma ancora di obbligare il contravegnente alla perdita dei beni. Dal carico di eseguire la condizione imposta non può l' erede, o sostituto dispensarsi in minima parte, ne col ristringere, o ampliare lo stemma gentilizio, ne coll' aggiungere, o diminuire il cognome, attrovandosi in debito, o di ricevere la condizione come ella sta, o di ripudiare il beneficio, quantunque l' Arma, o il cognome fossero in certo modo appresso l' erede, o sostituto di pregiudicio. La sola limitazione sarebbe quella volta, che da due testatori fosse obbligato portare il cognome e le loro Arme; mentre in questo caso sarebbe facile accordarsi alli gradi del possibile la incompatibilita dell' agravio col unire le due Arme, e li due cognomi, essendo bastante, che le due volonta siano sostenute in qualche forma per escludere da se il placito d' inosservante. Questa massima però procede nel solo caso che li due Testatori non avessero espressamente proibito l' uso di piu Arme, o di piu Cognomi, perche in tal caso sarebbe impossibile sostenersi le due eredita per essere tra loro incompatibili le condizioni, e sarebbe astretto risolvere o l' abbandono dell' una, o dell' altra.

18. Altra principale inspezione sottentra ordinata a conoscersi quando abbiano ad intendersi ripetute le condizioni, modi, e qualita usate dal testatore in alcuna parte del testamento, La materia

teria è importante, per facilita della quale si deve considerare. Primo che le condizioni, modi, e qualita possono attrovarsi in varie parti del testamento, cioe nelli preamboli, legati, instituzioni, sostituzioni, ed ancora dopo di esse. Secondo che la ripetizone puo essere di due specie; cioe espressa, e tacita, o sia virtuale; Circa l'espressa non occorre farsi discorso, essendo tutto l'impegno di parlare della tacita. Da tre fonti regolarmente puo essere desunta questa ripetizione; Il primo per la forza della congiunzione, o sia connessione o riguardo alla persona, o in riflesso all' effetto disposto, o in rispetto alla medesima disposizione; Il secondo per la forza sostanziale, o sia radicale della parola determinante tutta la orazione. Il terzo per la stessa identita di ragione, cioe quando vivano li stessi motivi di ripetere cio, che una volta è stato detto. Ritenuti questi premessi, eccomi alla massima.

19. Primo, che siccome dalli preamboli del testamento molte volte si riceve la intenzione predominante, così quando in essi vi siano condizioni, come se sara, se dira, e simili; oppure vi siano qualita, come di maschj, di legittimi, e simili; o modi, come accio sia fatto, operato, e simili, tali condizioni, qualita, e modi s'intendono ripetuti in ogni parte della disposizione per la ragione, che le precedenti espressioni servono a spiegare le susseguenti, mentre però dalla successiva disposizione non si raccolga una espressa volonta contraria alle dichiarazioni predominanti fatte nel primordio del testamento.

20. Secondo, che le condizioni, qualita, e modi comprese in un legato non possono dirsi ripetute nell'altro legato, e molto meno nella instituzione, quando cio non sia stato espressamente dichiarato dal testatore, perchè essendo la volonta spiegata in capitoli diversi, e così fatte tante disposizioni quante sono le parti del testamento, non puo una parte servire alla dichiarazione dell'altra; come nel legato fatto alla moglie sotto le condizioni della vedovanza, ed altro fatto alla stessa moglie senza la ripetizione di detta condizione, non deve intendersi fatto sotto il calore della medesima condizione, per essere due legati diversi in due disposizioni distinte l'una condizionale, l'altra pura.

21. Terzo, le condizioni, qualita, e modi compresi nelli prelegati regolarmente non si suppongono ripetuti nelle instituzioni, e successive sostituzioni, se non quando li prelegati siano soggetti

alla

Digitized by Google

alla restituzione sotto il fidecommisso universale, perche entrerebbero nello stesso fidecommisso con tutte le condizioni, modi, e qualita delle quali essi sono vestiti.

22. Quarto le instituzioni sono per ordinario la radice delle susseguenti sostituzioni, e per conseguenza le condizioni, qualita, e modi posti nella instituzione regolarmente s' intendono ripetute nelle sostituzioni, mentre però tali condizioni, qualita, e modi non siano semplicemente diretti alla specialita dell' erede, perche mai s' intenderebbero ripetuti, come non oltrepassanti la persona; ma se fossero diretti all' erede, ed alli sostituti, allora si riceverebbero nell' essere di ripetuti.

23. Quinto, quando poi le condizioni, modi, o qualita fossero posti nel fine del testamento, in tal caso conviene distinguere; o sono semplici, ed assolute, come a dire tutti li nominati debbano portare il cognome, o essere maschj legittimi, e simili, sempre s' intenderanno ripetute in tutte le instituzioni, e sostituzioni precedenti. O sono relative, e parimente devesi distinguere, o la relazione riguarda a tutti, ed a tutti li casi, ed in questo caso s' intendono ripetute in tutte le persone, instituzioni, e sostituzioni; come se sara detto, proibisco la alienazione a tutti, perche voglio che tutti godano il mio fidecommisso come sopra; o la relazione è particolare, come sarebbe al legatario, o alla specialita di alcun altro, in tal caso la ripetizione s' intendera fatta a quelli soli, alli quali fosse diretta.

24. Non basta quanto si è detto all' intiero della materia, essendo necessario discendere ad alcune regole, dalle quali spero resterà supplito a tutte le premure di questo capitolo.

25. La prima è, che la condizione aggiunta alla instituzione ordinariamente s' intende ripetuta nel susseguente fidecommisso; e cosi la condizione imposta al fidecommisso universale s' intende ripetuta nella sostituzione volgare; come se fosse stato instituito erede Tizio col carico di portare il nome del testatore, ed allo stesso Tizio sia dato Caio per sostituto volgarmente, in questo caso quando Tizio erede non porti il nome del testatore s' intende ripetuta in Caio la stessa condizione del nome, essendo effetto naturale della sostituzione volgare di mettere il sostituto nello stesso stato, luogo, ed essere dell' instituito con tutte le condizioni, prerogative, ed aggravj al medesimo ingionti,

26 La

Digitized by Google

26 La seconda è, che la condizione posta nella instituzione ad uno degli eredi non s'intende ripetuta nel coerede che fosse volgarmente all' altro coerede sostituito; come se fosse stato instituito erede Tizio nella metà della eredita, se lo stesso Tizio fara la tal cosa; e nell' altra metà fosse instituito Caio, e poi fosse soggiunto, che tra di loro siano volgarmente sostituiti; Supposto che Caio ricusi l'eredita, o non possi essere erede, la condizione ingionta a Tizio non s'intende ripetuta nella stessa persona di Tizio in rispetto alla metà della eredita di Caio devoluta nel medesimo Tizio, ma senza attendere alla condizione potra in forza della volgare liberamente ricevere la porzione di Caio; la ragione si è, perche la condizione essendo imposta a Tizio in riflesso alla porzione non puo estendersi, o intendersi ripetuta nella porzione di Caio, come diversa da quella di Tizio.

27. La terza, è che la condizione posta in un fidecommisso mai s'intende ripetuta in altro fidecommisso quantunque lasciato alla medesima persona, e nello stesso testamento. Cio però si limita; Primo quando il secondo fidecommisso tenga la sua relazione al precedente, intendendosi da questa relazione ripetuta nel secondo la condizione inserita nel primo; come pure le condizioni, e qualita del secondo fidecommisso s' intendono ripetute nel primo per la forza della relazione, la cui natura è di unire, e collegare le disposizioni lontane sotto le medesime qualita, condizioni, e modi. Secondo quando concorra la stessa identita di ragione, e volonta; o fosse necessaria la ripetizione a sostenimento del fidecommisso, o per resistere agli assurdi, in tali casi la ripetizione si sottointende, o si suppone reiterata la condizione, principalmente quando entrassero gli aspetti della subrogazione, che producono la ripetizione delle condizioni nel subrogato per la massima, che la persona, o l'effetto che si subroga entra nel luogo del subrogato con le medesime condizioni delle quali era adorna la persona, o l'effetto a cui viene fatta la subrogazione.

28. La quarta, in dubbio mai ammettesi la ripetizione, la quale in molti casi resta esclusa. Primo quando la condizione, o qualita posta in uno non si verifica almeno nella sua generalita nell' altro grado; il che procede ancora in rispetto alla stessa persona sostituita per la volgare al proprio coerede, essendo di natura della ripetizione, che ella convenga nella stessa maniera, che puo conve-

Digitized by Google

convenire al primo caso, e non con maniere diverse. Secondo quando nella seconda sostituzione sia aggiunta qualche speciale condizione, o qualita diversa dalla prima, non potendosi in questo caso dire ripetuta la condizione posta nella prima sostituzione, attesa la diversita della volonta. Terzo quando per la ripetizione venisse in qualche parte pregiudicata la volonta, o fosse per essere esclusibile il beneficio, o resistesse la medesima volonta, o qualche assurdo insorgesse, o venisse a ristringersi la disposizione, che in parole ample, ed estensive fosse stata fatta, o dovesse per la naturale intelligenza delle parole essere cosi intesa, oppure la forza delle medesime parole facesse resistenza. Quarto, quando la condizione espressa risultasse oziosa nel principale, mai potrebbesi intendere ripetuta nelli altri, che sono soggetti, dovendo la inutilita del primo sussistere ancora nel secondo. Quinto quando la condizione, o qualita sia di propria natura limitata a certa persona, non sarebbe estendibile ad altra. Sesto quando la condizione, o qualita s'attrova inserita in alcuno delli capitoli del testamento ai riguardi di qualificare una certa disposizione, perche in tal caso non puo essere estendibile, ne riceversi per ripetuta nelle altre disposizioni, essendo indubitabile, che il caso limitato mai sia da supporsi adattabile ad altri casi. Settimo la condizione, o qualita posta nel testamento non puo dirsi, ne intendersi ripetuta nei Codicilli, quella volta che in questi sia lasciato il beneficio puramente, e senza positiva relazione alla disposizione, ed alle circostanze fatte nel testamento, supponendosi per li codicilli il cambiamento della volonta. Ottavo quando la condizione sia stata inserita in un atto, che sia nullo, mai puo supporsi ripetuta nel seguente, che sia valido, essendo proprio dell'atto invalido il non produrre effetti.

29. La quinta, che le condizioni, modi, e qualita espresse o nel principio, o nel fine delli testamenti, tanto in parole assolute, come relative, sempre s'intendono ripetute in tutte le parti del testamento, ancorche fossero in diversi capitoli quella volta però, che comodamente, e senza violenza della volonta possano essere adattate a tutte esse parti; altrimenti non devono intendersi ripetute. Devo raccordare che la ripetizione risultante dalle parole relative potendo essere universale, e particolare, cosi a misura dell' una, o dell'altra deve essere ricevuta la ripetizione per non allontanarsi dalli casi verificabili, ed appoggiati alla volonta come altre volte si è detto.

30. Non

497 soi

chiamate col proprio nome, cosicche il fidecommisso lasciato a Tizio non potra essere dovuto al di lui figliolo ne al di lui fratello per essere diretto alla specialita di Tizio. Questa massima è tanto chiara, che nemmeno le presunzioni, o congetture sono bastanti a persuadere il contrario, quandanche venissero alimentate dalla medesima identita di ragione, per non fare violenza alla dichiarata volonta, nulla importando che precipitino le susseguenti disposizioni fidecommissarie per la massima di mai accordarsi la sotto intelligenza di altra persona nel luogo della espressamente nominata.

3. Da quanto si è detto si desume nelli fidecommissi personali facilmente indursi la caducita collo svanimento delle posteriori sostituzioni. La sola premorienza del sostituto al gravato rende libero il fidecommisso, quantunque il testatore sia proceduto a piu gradi di sostituzioni. L'ordine prefisso dal testatore assicura questa massima, da cui non è lecito partirsi senza mettersi in prospettiva una nuova volonta diversa da quella esibita. Il gravame di restituire essendo caricato al fine di beneficare una persona, viene risoluto quella volta che sia mancata la persona alla quale era stato lasciato il beneficio, dovendosi dire contenta, e saziata la volonta, quando non trova la persona chiamata, a riguardo di cui fu stabilito il gravame. Questa caducita nei fidecommissi lasciati alla persona, e dalla persona ordinariamente si manifesta nei casi seguenti. Primo quando il fidecommisso sia lasciato al nome proprio, come se Tizio erede fosse gravato restituire a Sempronio, e questo a Caio, perche dalla premorienza di Sempronio a Tizio sarebbe risoluto il fidecommisso, ne a Caio sarebbe piu dovuto, non essendo Tizio erede stato gravato restituire a Caio, ma semplicemente a Sempronio. Secondo quando l'erede gravato premore al testatore, nel qual caso viene a distruggersi non solo il fidecommisso, ma ancora il testamento. Terzo quando il fidecommisso sia ordinato a grado per grado, o da persona a persona, mentre per la premorienza, o incapacità di una persona, o sia di un grado svaniscono tutte le altre sostituzioni, e si fa libero il fidecommisso. Quarto quando il fidecommisso sia ordinato a favore di certe persone, o linee sostituite l'una all'altra, cosicche la seconda abbia a succedere alla prima, la terza alla seconda, e cosi l'una dopo l'altra, mentre dovendosi puntatamente osservare l'ordine prescritto, si rende caduco il fidecommisso, e con esso svaniscono tutte

Digitized by Google

33. Se poi il legato fosse ordinato da un' estraneo, quandanche fosse per legge tenuto sussidiaramente dotare, in tal caso il legato sara sempre condizionale, supponendosi semplicemente lasciato alle conseguenze del matrimonio, e per il riguardo di una caritativa liberalita. Solo è da osservarsi, che in tre maniere puo essere fatto questo legato. La prima è in qualita di condizionale, cioe se si maritera, maritandosi, in caso di matrimonio, e simili; in questo caso il legato è condizionale, cosicche svanisce quando non sia adempita la condizione del matrimonio. La seconda è quando il legato sia puramente lasciato, ma resti solamente differita la prestazione al tempo del matrimonio, come se fosse stato detto, lascio a Berta ducati cento da esserle dati al tempo del matrimonio, in questo caso il legato è puro, e per conseguenza trasmissibile agli eredi della legataria, perche risulta fatto senza parole denotanti alcuna condizione, e per cio alla legataria subito dopo la morte del testatore dovuto, solamente essendo sospesa la di lui prestazione al tempo del matrimonio, che si dice verificato per la morte della legataria. La terza è quando sara detto, lascio a Berta scudi cento per dote, oppure da essergli dati nel tempo del matrimonio per essere convertiti in di lei dote, in questo caso il legato è condizionale, non potendo verificarsi la prestazione, se non seguito il matrimonio da cui risulta il nome di dote, per essere appoggiata la volonta ai soli riguardi della dote, mai possibili adempirsi senza il matrimonio. Colla base della raccordata distinzione credo esposto quanto basta circa li legati lasciati sotto gli aspetti di dote, e di matrimonio.

DELLI FIDECOMMISSI PERSONALI, REALI, E MISTI.

CAP. VI.

Sommario.

Fidecommissi tutti s' aggirano intorno alle persone o beni, o unitamente alle persone, e beni. §. 1.
Personali non si estendono da persona a persona. §. 2.
Personali facilmente sono soggeti alla caducita, e quando. §. 3. 4.
Sostituzione volgare sostiene li fidecommissi personali. §. 5. 6. 7.
Fidecommisso reciproco è personale. §. 8.
Sostituzione compendiosa resiste alla caducita. §. 9.
Prossimo se s' intenda quello al gravato, o al gravante. §. 10.
Vocazione quando s' intenda simultanea, o successiva. §. 11. 12. 13. 14.
Fidecommissi personali sono o espressi, o taciti. §. 15.
Reali a qual fine tendano. §. 16.
Come si rilevino. §. 17.
Proibizione dell' alienazione quando induca il fidicommisso reale. §. 18. 19. 20.
Fidecommissi misti, cioe reali, e personali unitamente. §. 21.

1. Siano li fidecommissi o puri, o a tempo, o condizionali sempre esenzialmente si aggirano intorno alle persone, o alli beni, o alle persone, e beni unitamente. Li personali sono quelli, che riguardano principalmente alle persone, e solamente per conseguenza alli beni. Quelli reali riguardano principalmente alli beni, e per conseguenza alle persone. Li misti sono quelli che unitamente riguardano alle persone, ed alli beni. Queste tre specie di fidecommissi essendo il soggetto del capitolo presente, obbligano alla loro discussione sotto il partimento esibito.

2. Li fidecommissi personali sono così delicati, che ordinariamente non concedono interpretazione all' effetto di restringerli, o di estendirli. Essi devono essere intesi nella precisa, e limitata formalita con la quale sono eretti, non essendo lecito estenderli da una persona all' altra, massimamente quando le persone sono chiamate

CAP

ſara piu proſſimo; in queſto c [illegible] ſime [illegible] pro[illegible]o s' intende chiamato quello, ch[illegible] [illegible]cino di grado al teſtatore. Secondo quando la ſo[illegible] [illegible] piu proſſimo ſara diretta alla perſona del gravato, come ſe diceſſe al quale, o all' ultimo de' quali, e ſimili ſoſtituiſco il di lui piu proſſimo, in queſto caſo s' intende di quello, che ſara piu proſſimo al gravato, atteſo che il teſtatore non contemplò ſe ſteſſo, ma direſſe tutte le ſue mire al gravato, e coſi al piu proſſimo dello ſteſſo gravato. Terzo quando la ſoſtituzione ſia concepita in parole indifferenti, e dubbie, coſicche per eſſe ſia impoſſibile averſi una chiara dimoſtrazione di qual proſſimo abbia inteſo il teſtatore, come ſarebbe quando con parole aſſolute aveſſe chiamato il piu proſſimo; in queſto caſo ſara da riceverſi la maſſima a favore del piu vicino del grado al gravato, perche ſi deve preſumere che col ſuo ſilenzio abbia voluto laſciare il luogo alla legge della ſucceſſione inteſtata, che chiama il piu vicino all' ultimo defonto; e ſebbene ſi tratta del patrimonio del teſtatore, non per queſto ſi tratta di ſuccedere al teſtatore, ma al gravato. Naturale è queſta interpretazione, come quella che non permette alcuna violenza alla volonta, eſſendo piu veriſſimile, che il beneficio s' intenda deſtinato alla conſervazione del piu vicino, che del piu lontano al gravato, non deſiderandoſi tanto sforzo quanto vi vorrebbe per sbalzare a grado piu rimoto la ſucceſſione.

11. Ancora la moltiplicita delle perſone chiamate pone alle volte in agitazione l'intelletto per concepire, ſe la intenzione del teſtatore ſia ſtata di volere tutti li chiamati ſimultaneamente, cioe tutti uniti e nello ſteſſo tempo, oppure di volerli ſemplicemente beneficare coll' ordine ſucceſſivo, cioe uno dopo l'altro? Per facilita deve premetterſi che li teſtatori poſſono eſſere di due ſpecie, cioe aſcendenti, ed eſtranei; e che gli eſtranei altri poſſono eſſere del ſangue, ed altri fuori del ſangue. L'aſcendente come quello che ama la propria deſcendenza in riguardo a ſe medeſimo, come di eſſa principio, fa ſupponere piu forte il ſuo amore nelli proprj figlioli, di quello poſſa dirſi verſo li nipoti, quali ſebbene dello ſteſſo ſangue non ſono però veramente generati da eſſo, e per cio propriamente non godono il titolo di figlioli dell' Avo, ſe non in quanto fintamente vengono conſiderati per tali. Da cio ſi deſume che al fidecommiſſo laſciato alli figlioli, ed alli nipoti regolarmente non

[illegible] i loro figlioli , ma
[illegible] di grado in grado.
[illegible] , o nipoti possono in
[illegible] e proprio o con quello
co [illegible] nome proprio di Pietro, e
di [illegible] corrono al beneficio mentre però
fra di [illegible] copulativa; come se fosse detto, lascio
erede Caio mio figliolo, e Pietro, e Paolo miei Nipoti figlioli dello stesso Caio; perche essendo nominati per nome proprio, e copulativamente uniti al Padre vengono tutti simultaneamente alla eredita, ma quando sono chiamati colla parola collettiva, come di nipoti, o discendenti, in tali casi sempre s'intendono chiamati coll' ordine successivo, e graduato, cioe dopo delli loro genitori; mentre però espressamente non fosse stato dichiarato, che dovessero partecipare del beneficio colli eredi, e nello stesso tempo. La ragione nasce dal non doversi sforzare, ed alterare l'ordine naturale delle successioni, che vogliono un grado dopo l'altro a riserva di quando la volonta di chi testa faccia appendici alla massima; nulla ostando, che li figlioli, e li discendenti siano in certo modo collegati con gli eredi per la particola, &, la di cui natura ordinariamente è di copulare, ed unire gli uni con gli altri, per essere molto diverso l'effetto della copulativa tra le persone chiamate col proprio nome, e quelle per parola collettiva chiamate. La vocazione col proprio nome assicura la unione di esse al beneficio come espressamente, e direttivamente volute; dove le parole collettive non hanno tanta forza di invisceràrsi col proprio nome dell'erede, onde fanno, che l'apparente copulativa si risolva all'essere di distintiva, e così all'ordine della fidecommissaria, ed alla volgare nelli casi della premorienza dell'erede, o di lui rinoncia dell'eredita, intendendosi semplicemente beneficati, o dopo l'erede, o in di lui difetto. La ultima osservazione di questa parte si ferma alla considerazione delli proprj figlioli, quando essi e li figlioli di alcuno delli medesimi premorto sono lasciati eredi, nel qual caso nulla serve la raccordata distinzione del nome proprio, o del collettivo, perche li nipoti subentranti nel luogo del Padre premorto divengono eredi unitamente al zio supponendosi appoggiata la volonta alle ordinarie successioni, dalle quali non si contrasta il concorso delli figlioli del figliolo premorto unitamente alli figlioli del testatore.

come

riormente chiamati nel luogo, o sia nel grado delli premancati, ammettendosi la subingressione degli inferiori nel grado delli precedenti.

7. La volgare tacita allora si dice fatta nelli fideccommissi, quando si raccoglie per le parole la intenzione fermata al sostenimento del fidecommisso in qualunque caso; come per esempio. Primo quando instituiti piu eredi venga all' ultimo di essi nel caso di morte dato il sostituto; nel qual caso tutti gli eredi s' intendono fra di loro sostituiti non solo per fidecommisso, ma anchora per volgare, cosicche mai si ammette il sostituto al fidecommisso, se non precede la morte di tutti gli eredi; intendendosi per la premorienza di alcuno degli eredi accelerato il caso al sostituto verificabile però dopo la morte di tutti. Secondo quando il fidecommisso sia rilevato a favore di tutta la discendenza, o famiglia, o agnazione. Terzo quando la sostituzione sia fatta all' ultimo della descendenza, o famiglia, o agnazione, mentre essendo tutti chiamati non puo aver luogo la caducita per la estinzione prematura di qualche persona, o grado, o linea della medesima descendenza, famiglia, o agnazione chiamati al fidecommisso, passeggiando in esso la tacita volgare ad esclusione della caducita. In sostanza la massima generale ella è nel proposito della caducita dei fidecommissi personali di osservare; o li medesimi fidecommissi sono diretti a certo ordine preciso, ed alla limitata specialita delle persone, ed in questo caso mancando l'ordine, e la persona chiamata, si caducano li fidecommissi. O sono generali, ed ampli, cioe riguardanti al complesso di piu persone, di piu gradi, o di piu linee, ed in tal caso entra la tacita volgare, quando non vi sia la espressa a sostenere il fidecommisso, ed escludere la caducita.

8. Ancora il fidecommisso reciproco cade sotto gli aspetti del fidecommisso personale, la di cui natura è di portare il beneficio da linea a linea. Altrove si è detto essere la reciproca una delle sostituzioni dirette, ed è tale quando sia verificabile con la immediata successione al testatore; ma quando si porta alla successione mediata, all' ora diventa fidecommissaria, come quella che concede il beneficio dopo essere stato conseguito da altri Questa sostituzione reciproca fidecommissaria puo in due maniere essere fatta, cioe espressamente, e tacitamente, espressamente quando diversi eredi, o sostituiti sono tra di loro sostituiti, come a dire Pietro,

Paolo,

Digitized by Google

come nel caso superiormente esibito verrebbe ad alterarsi la massima regolare delle successioni, quando all' Avo simultaneamente concorressero li nipoti col proprio Padre senza l' esistenza di aperta dichiarata volonta.

12. Quanto agli estranei, nei quali sussiste la ragione del sangue in rispetto alli chiamati sono applicabili le stesse massime che si sono discorse delli testatori ascendenti, abbenche in qualche parte compariscono meno vivaci di quello veramente s' attrovano per gli ascendenti, essendo ancora essi applicati alla conservazione della famiglia, di cui sono membri.

13. Ma se si riflette agli estranei, che non sono del sangue, comeche questi nulla badono all' ordine delle altrui successioni, cosi in qualunque chiamato o col nome proprio, o collettivo, pur che egli sia copulato, e collegato col primo senza difficolta viene ammesso simultaneamente.

14. Solamente devesi avvertire per regola generale esclusiva della successione simultanea il caso, nel quale il testatore si fosse servito di parole dilatorie, o successive, come sono quelle di fidecommisso; mentre da queste circostanze quantunque li chiamati fossero collegati, o copulati converrebbe escludersi il concorso, e fermarsi l' ordine successivo. Si supponga cosi disposto; lascio erede Pietro mio figliolo, e Paolo mio nipote figliolo di esso Pietro per fidecommisso; dovendosi col proprio effetto operativo ricevere la parola di fidecommisso che importa tratto di tempo alla consecuzione del beneficio, sara necessario spiegarsi la volonta col ricevere Pietro nel grado di primo erede, e Paolo di lui figliolo nel secondo grado, cioe di fidecommissario, conciliandosi per la forza della parola fidecommisso la copulativa all' essere di successiva, come se in vece della particola, e, fosse stata usata quella di, dopo, oppure alla parola, e, fosse stata aggiunta la parola, dopo, in tale maniera sostenendosi l' ordine delle successioni, ed ancora quello della volonta. E' vero, che nel caso proposto si potrebbe disputare, che la volonta fosse salva coll' ammettersi due eredi simultanei, e poi per l' aggiunta parola di fidecommisso intenderli reciprocamente fra di loro sostituiti; ma quantunque non sia da sprezzarsi una tale spiegazione, ad ogni modo come meno sforzata comparisce piu naturale la prima, che piu si unisce all' ordine regolato della successibilita, ed unisce con proprieta la qualita di erede in uno, e quella di sostituto nell' altro.

Digitized by Google

15. Li fidecommiſſi perſonali altri ſono eſpreſſi, altri taciti. Gli eſpreſſi, come altre volte ſi è detto ſono quelli, che riſultano apertamente ordinati a favore di certe perſone, o chiamate col nome proprio, oppure col collettivo, e però di eſſi eſſendoſi gia data baſtante notizia, ceſſa il motivo di piu eſtenderſi. Li fidecommiſſi taciti ſono quelli che ſi raccolgono, o dalla forza delle parole, o dalle violente congetture, che riſultano dalla volonta. Sebbene pare che dalle congetture non ſia poſſibile deſumerſi l'eſiſtenza del fidecommiſſo perſonale per eſſere di loro natura dubitative, e per cio cauſanti la incertezza della volonta principalmente in queſta ſpecie di fidecommiſſi, li quali non ſono regolarmente eſpoſti ad alcuna eſtenſione, o riſtrignimento, ad ogni modo procede, e ſuſſiſte ancora in eſſi la induzione del fidecommiſſo tacito, quando le parole contengano in ſe ſteſſe la virtuale intenzione del teſtatore, e ſenza sforzi ſiano adattabili alla eſtenſione, o al ſoſtenimento del fidecommiſſo, perche eſſendo la volonta quella che da l'eſſere, o il non eſſere al fidecommiſſo, baſta che ella in qualche parte traſpiri, o ſi faccia in qualche maniera conoſcere all' effetto di avere la certezza del di lei predominio, e coſi la ſuſſiſtenza, o la eſcluſiva del fidecommiſſo perſonale. Baſtera darne l'eſempio di due ſoli, eſſendo infinite le congetture, per riportarmi a quanto gia ſi è raccordato nelli capitoli precedenti. Il primo quando nel caſo di morte di piu eredi venga ad eſſi dato il ſoſtituto, mentre mai ſi dara la capacita al ſoſtituto, ſe non precede la morte di tutti gli eredi, li quali fra di loro ſi dicono tacitamente ſoſtituiti. Il ſecondo è quaſi ſimile al primo, ed è quando all' ultimo della diſcendenza, o agnazione, o famiglia ſia dato il ſoſtituto, perche prima di ammetterſi il ſoſtituto conviene, che tutti li deſcendenti, o agnati, o della famiglia premorano, contemplandoſi ad eſcluſione della oziofita del fidecommiſſo tutti ſoſtituiti per tutte le abilita, che ſono conceſſe alla ſoſtituzione compendioſa. Per queſto ſi dice ſoſtenuto il tacito fidecommiſſo fino a tanto, che levate di mezzo le perſone chiamate reſti aperto il caſo a favore del ſoſtituto.

16. Diſcendendo alli fidecommiſſi reali, quali ſemplicemente riguardano ai beni, e ſolamente di conſeguenza alle perſone, ſi premette eſſere li medeſimi di due ſpecie, altri ſemplici, altri prodotti dalla proibizione dell' alienazione.

17. Per

17. Per rilevare li primi basta, che sopra delli beni sia inserita una marca di fidecommisso, o a certo tempo, come per anni cinquanta, o a tempo indefinito, o perpetuo, come sarebbe il dire, voglio che in perpetuo, o in infinito, o per sempre restino soggetti a fidecommisso. Questa forma d'impressione di fidecommisso reale fa l'effetto che abbiano sempre, ed in perpetuo ad essere conservati, e riconosciuti soggetti a fidecommisso li beni stessi a favore delle persone di tempo in tempo capaci della successione intestata a regola delle Leggi, e statuti della Patria. Solo a questo proposito si rende notabile, che quando il fidecommisso reale non sia accompagnato dal tempo, o dalle condizioni, o dalle persone in ordine alle sostituzioni, che fossero fatte, naturalmente e per se stesso deve sempre riceversi in qualita di perpetuo, perche fatta una volta nei beni la impressione del fidecommisso, ella sempre, ed in perpetuo sussiste, e siccome la proprieta dei beni è perpetua, così questa impressione si rende perpetua al pari delli stessi beni, e come invisceratа, ed inserita in loro mai piu puo essere levata, e distrutta.

18. Quanto alli secondi, cioe alli fidecommissi reali originati dalla proibizione dell'alienazione, essendo evidente la induzione del fidecommisso, bastera darsi la mano ad alcune generali osservazioni. La prima, che la proibizione dell' alienazione di sua natura tiene la forza di tacito fidecommisso reale a favore di quelli, che succedono per ragione intestata. La seconda che la proibizione dell' alienazione puo essere perpetua, o a certo tempo, o fino alla verificazione di qualche condizione; in tali casi risulta il tacito fidecommisso reale o perpetuo, o a tempo, o fino alla condizione adempita a favore delli venienti alla successione intestata. La terza, che questa proibizione di alienazione puo essere assoluta, o diretta alle persone. Di queste due qualita egli è necessario farsi discorso.

19. La proibizione dell'alienazione, o è semplice, o s'attrova coll' aggiunta della causa, o sia ragioni per cui ella è fatta. Se ella è semplice, cioe assoluta in tal caso per se stessa non induce altro fidecommisso, che a favore del chiamato dalla legge alla successione intestata del primo erede beneficato, come se fosse detto, lascio erede Pietro, ed allo stesso proibisco l'alienazione delli miei beni, perche essendo questa proibizione diretta alla specialita dell' erede, così a favore del di lui primo erede intestato assicura il

504

tacito fidecommisso reale, ne piu oltra si estende. Se poi alla proibizione vi sara aggiunta la causa, o sia la ragione, acciò li beni si conservino a certo tempo, o in perpetuo a beneficio dell'agnazione o famiglia, in tali casi s'aggira il fidecommisso colla regola della ragione addotta, e cosi fino al tempo determinato, o in perpetuo fino alla totale estinzione dell'agnazione, o famiglia.

20. La proibizione diretta alle persone, gia si è detto indurre da per se stessa il fidecommisso a favore delli successori intestati al fine di non rendere inutile, o senza effetto la desiderata conservazione dei beni, il che però si deve intendere quando all'erede non sia stato dato il sostituto; per altro quando il sostituto vi fosse, converrebbe distinguersi; o la proibizione risulta concepita in parole relative alli nominati nella instituzione, e sostituzione; o ella è concepita senza questa relazione, ma in termini semplici, ed assoluti; o ella è concepita coll'aggiunta della ragione, o sia del fine per cui è stata fatta. Nel primo caso ella non induce nuovo fidecommisso fuori dalle persone nominate, ma serve a fortificare il medesimo fidecommisso, perche essendo ristretta alla specialita delli nominati, non ammette alcuna estensione eccedente la dichiarata volonta, essendo di natura della relazione il fermarsi alla persona cui è diretta senza veruna ampliazione, come quella che si appoggia sopra cio che fu gia detto. Serva di esempio la instituzione di Pietro cui siano stati sostituiti li figlioli, o li nipoti figlioli di detti figlioli con la espressa proibizione a detti instituito, e figlioli sostituiti di alienare; mentre in questo caso la proibizione non si estende fuori dalli nominati, non inducendosi alcun nuovo fidecommisso, avendo solamente l'abilita di corroborarlo. Nel secondo caso parimenti non causa alcuna estensione la proibizione al fidecommisso, ancorche concepita in parole semplici, ed assolute, quando però sia fatta dopo il fidecommisso personale. L'esempio gia dato serve di riscontro, perche fatta dopo la instituzione di Pietro, e la sostituzione delli figlioli, e nipoti, la proibizione senza alcuna dichiarazione del fine, si considera semplicemente determinata alle sole persone nominate, non potendosi dare alcuna ampliazione ulteriore alli casi espressi. Nel terzo caso, cioe quando la proibizione sia vestita dalla ragione per cui ella fu fatta, bisogna distinguere due casi, dai quali risulta quando ella operi, o non operi al riglievo del nuovo fidecommisso. Il primo è

quando

quando la proibizione tiene la sua relazione alle persone degli instituiti, o sostituiti, perche quandanche fosse concepita con espressioni pregnanti ed amplissime, mai potra persuadersi l'erezione di nuovo fidecommisso, e sempre si dovera intendere subordinata al precedente fidecommisso. Ecco l'esempio; lascio erede Pietro, al quale quando si voglia mancando sostituisco li di lui discendenti maschj di grado in grado fino all' infinito volgarmente, e per fidecommisso; proibendo a detti erede, e sostituiti qualunque alienazione, o distrazione delli miei beni, essendo mia ferma, e risoluta intenzione, che restino sempre, ed in perpetuo conservati a beneficio di detti erede, e sostituiti; In questo caso certamente non puo dirsi rilevato alcun nuovo fidecommisso oltre li descendenti, per essere la finale della proibizione semplicemente diretta alle persone nominate, fuori dalle quali non puo ammettersi alcuna estensione. Il secondo caso è quando la proibizione non ha relazione alle precedenti sostituzioni, cosicche comparisca posta da per se, ed isolata, vestita da pregnanti parole dimostranti una nuova volonta estensiva, allora la proibizione serve ad ampliare il fidecommisso come continente cose maggiori di quanto fu dichiarato nelle precedenti sostituzioni, l' esempio si puo figurare, quando il testatore avesse detto, lascio erede Pietro, al quale mancando sostituisco li di lui figlioli, proibendo allo stesso e figlioli ogni, e qualunque alienazione delli miei stabili, essendo mia intenzione, che restino, e vadano perpetuamente, e di grado in grado alla mia agnazione, e famiglia fino all' infinito. Commeche la finale della proibizione contiene molto piu di quello sta scritto nella instituzione, e sostituzione, e mette in prospettiva una volonta piu ampla, cosi dovendosi ubbidire alle parole espositrici della volonta, bisogna concludere per la erezione di un nuovo fidecommisso, e cosi per la estensione dell' antecedente. La massima generale da seguirsi ella è, che la proibizione dell' alienazione con causa, quando comprenda cose maggiori delle esibite nella instituzione, o sostituzione precedenti, sempre serva ad estendere, ed ampliare il fidecommissò, nulla badandosi alle precedenti tassative, o relazioni, purche dal complesso finale resti accertato, che la volonta sia di ampliare il fidecommisso con nuova disposizione, non facendo specie, che la volonta sia esposta piu in una parte, che nell' altra del testamento,

21. Circa

Digitized by Google

21. Circa li fidecommiſſi miſti, cioe partecipanti del perſonale, e reale, baſtera portarſi l'applicazione alle coſe gia dette, dalle quali riſulta quanto puo occorrere ſu queſto propoſito. Il fidecommiſſo ſi dice miſto, quando egli egualmente verſa ſopra le perſone, e li beni. L'effetto è di fortificare lo ſteſſo fidecommiſſo facendolo reale in riſpetto ai beni, e perſonale, o ſia reſtitutorio in riſpetto alle perſone. Egli ſi dice fatto quando riſulta dichiarato il fine della conſervazione dei beni, accio ſiano poſſeduti dalle perſone chiamate.

DELLI

DELLI FIDECOMMISSI CONVENZIONALI, PER ULTIMA VOLONTA, E PER ISCRIZIONI.

CAP. VII.

Sommario.

Diversita tra le eredita, e li fidecommissi. §. 2.
Fidecommissi possono essere fatti nei contratti, e come. §. 2.
Patti di futura successione sono validi per li fidecommissi. §. 3.
Donazioni universali perche proibite. §. 4.
Fidecommissi universali per convenzione come debbano farsi. §. 5.
Fidecommissi convenzionali non soggetti alla purificazione. §. 6.
Testamento fatto unitamente da piu persone, se sia valido; se revocabile, ed in quali casi. §. 7. 8.
Iscrizioni in Pietra contenenti ultima volonta, se siano valide. §. 9.

1. TRe parti sono soggette a questo capitolo, la prima delli fidecommissi convenzionali; la seconda di quelli eretti in un solo testamento unitamente fatto da piu persone; la terza delle Iscrizioni in Pietra contenenti ultima volonta.

2. Quanto alla prima devo premettere la diversita, che procede circa alla formalita del disponere tra la eredita, e li fidecommissi. La erdita, che di sua natura comprende quanto di attivo, e passivo possede l'uomo nel tempo della sua morte, non puo essere lasciata ad alcuno per mezzo di qual si sia contratto, ma solamente per mezzo di Testamento, Cedola, o Breviario, perche volendo le leggi questa formalita, non tiene arbitrio il suddito di divertire dal loro instituto. Accordano le leggi la liberta di testare, e cosi di far credi sotto la condizione di effettuarlo colli testamenti, e non altrimenti in pena di rendere invalida la disposizione. Al contrario li fidecommissi possedono il vantaggio di potersi ordinare, e formare ancora fuori delli Testamenti, Cedole, e Breviarj, col servirsi delli Codicilli, ed ancora delli contratti, quali sono le donazioni, e le transazioni; perche facendosi il fidecommisso non si ordina un erede, ma bensi una disposizione di minore riguardo non comparabile alla immediata successione universale del disponere.

Da cio

512

Da cio si puo desumere non essere di tanta gelosia quella opinione, che proibisce li patti della futura successione per causa dell' asserito pericolo cui pare resti esposto chi si accomoda a questi patti, cioe gli arbitrj del beneficato, che per accelerarsi, o assicurarsi il beneficio potrebbe precipitare in risoluzioni proditorie, perche se cio fosse il vero doverebbero dirsi invalidi tutti li fidecommissi, ed ancora tutte le leggi riguardanti alle successioni intestate, le quali sostanzialmente altro non sono, che un pubblico testamento di chi muore senza testamento. Sono giustissime le leggi, ne da esse viene posta nella mano del chiamato la Spada, perche anzi severamente castigano chiunque commettesse un cosi enorme delitto, non solo col levargli la eredita, o legato, ma ancora con quelle pene, che sono promulgate a correzione di un tanto eccesso. Ed ecco che per mostrare la riprovazione del raccordato pretesto, concedono, ed anzi obbligano alla tutela delli pupilli il piu prossimo loro successore, il quale lo vogliono custode, ed educatore del pupillo, lasciandogli di conseguenza, o sia come di cosa accidentale l'amministrazione del di lui patrimonio. Permettono essi li fidecommissi, e le sostituzioni pupillari; e se fossero di pericolo certamente ne gli averebbero promulgati, ne permesi. Non sono adunque applausibili le massime di chi riguarda con odio li patti delle future successioni per il raccordato sospetto. Ogni uno accordera la proibizione di questi patti, quando per essi venga preteso ordinarsi un erede, per essere cio riservato alli Testamenti, alle Cedole, ed alli Breviarj; ed ecco da quanto si è detto assicurata la sussistenza alli fidecommissi convenzionali, come non diretti all' erezione dell' erede.

3. Potendo dunque accordarsi piu persone, o siano del sangue o fuori da esso per condizionare col mezzo della Transazione li loro beni, cio deve praticarsi sotto gli aspetti delle proprie osservazioni, principalmente quando fossero inclinate a formare un fidecommisso universale, non cadendo sotto il particolare alcuna difficolta per farne il riglievo nei contratti.

4. Essendo proibite le Donazioni universali, cosi sembrano ancora proibite quelle disposizioni, che per mezzo delli contratti levano all' uomo l' intiero suo patrimonio senza di una violente necessita, che lo sforzi a tanto impegno. Il motivo di questa proibizione non è quello di vedersi tolta la forma di poter piu testare,

come

Digitized by Google

come alcuni figurano; ma bensì la prodigalita come vizio eccedente i confini della virtuosa liberalita; essendo le donazioni inventate accio l'uomo liberale possa esercitare le massime prudenziali nel donare, e non quelle di precipitare nella perdita, e scialacquamento di tuto il suo patrimonio.

5. Tutto l'impegno per li fidecommissi universali convenzionali consiste nel modo di bene spiegarsi nelle donazioni, e transazioni per non urtare nella creazione di un erede non permesso ordinarsi in esse, mentre servato il modo, sono leciti questi fidecommissi universali egualmente a quelli rilevati per ultima volonta. La maniera di farli sara in accordare, che o fra loro, o a beneficio di alcuno di loro, o di altri convengono, che quanto averanno nel tempo della loro morte tutto resti condizionato al fidecommisso, o perpetuo, o a certo tempo, o a certo grado di quello, o quelli di loro, che saranno sopraviventi, o di altri, e come meglio fosse dichiarato, e spiegato nella convenzione. In tale maniera non facendosi menzione di eredi, senza alcuno dubbio sara valido il fidecommisso.

6. Questi fidecommissi convenzionali sono di riguardevole utilita, perche stabiliti dal reciproco assenso vengono ad assicurare il sostenimento alle famiglie, e la conservazione del patrimonio senza intacco a pretesto delle detrazioni, e come sara discorso nella terza parte, in cui si trattera delle purificazioni.

7. Il testamento fatto unitamente da piu persone, sebbene a primo aspetto sembra convenzionale, perche fatto di concerto, Ad ogni modo tale non puo asserirsi, perche essendo testamento, mai sara transazione, e per cio sara sempre soggetto alle massime regolari delli testamenti, che sono l'arbitrio di cambiare volonta in ogni uno, ancora contro la inclinazione delli contestatori, li quali per essere soggetti alle leggi del testare, si sono ancora riservata la liberta di rimoversi dal testamento, e colla mutazione della volonta rilevare il secondo. Da cio s'inferisce, che quantunque l'apparenza mostri un solo testamento, realmente, e sostanzialmente sono tanti testamenti quanti sono li testanti, potendo da uno essere revocato, ed avere la sussistenza per gli altri.

8. Due casi sono da osservarsi. Il primo quando alcuno delli testatori si rimove dal testamento, o col cassarlo, o col riglievo di un altro in vita degli altri contestatori; in questo caso senza dub-

514

bio sussiste la massima, non potendo li sopraviventi impugnare la rivocazione a pretesto della fede delusa. Il secondo è, quando dopo la morte delli contestatori dal sopravivente viene cambiato, o rivocato il testamento; questo punto è problematico, volendo li Legali valida la seconda disposizione per la liberta di mutare la volonta dalle leggi concessa a chi testa. La mia imperfezione sull'appoggio delle massime alcune volte aggitate su questo proposito s' attrova di contrario sentimento, persuasa dal riflesso della buona fede; nella quale sono stati li contestatori premorti, da quali fu lasciata viva la disposizione concertata, coll' approvarla in loro morte, e però non essendo piu possibile ad essi di variare il testamento, nemmeno risulta onesto, che dal sopravivente venga cambiato, e rese sciolte le deliberative di reciproco volere concertate; mentre massime queste disposizioni tengono in se stesse la tacita condizione di doversi eseguire in quanto tutti restino fermi nella volonta gia stabilita. Per altro converrebbe inferirsi o risolute le disposizioni delli premancati, o invalida quella del sopravivente, al fine di non permettere fra di loro una disparita di giudicio. Nel primo caso la mutazione della volontà di uno concedeva agli altri lo stesso arbitrio di cambiare il testamento, o di lasciarlo vivo, e nella sua forza per le loro porzioni; Ilche non è verificabile nel secondo caso; attesa la premorienza delli contestatori. Solamente sarebbe da limitarsi la massima, quando al superstite fossero nati figlioli, entrando la legge a formare in questo caso la invalidita del precedente testamento.

9. Circa le Iscrizioni scolpite in pietra contenenti parole dispositive, e denotanti idea di fidecommisso, comeche ordinariamente sono errette per pompa, ed esposte per fasto, mai possono essere considerate, e tenute in grado di ultima volonta, ne per assicuratrici di quel fidecommisso di cui parlano; ma solamente quando fossero accompagnate da qualche abile circostanza, da cui possano sortire l'aspetto di ultima volonta; nel qual caso doveranno essere ubbidite in qualita di vera, e soda disposizione. Le circostanze principali devono essere desunte dall'animo, il quale sia palesato nel testamento, che contenga almeno nella sua generalita le stesse Iscrizioni; oppure siano registrate nei Rogiti di pubblico Nodaro; ovvero coltivate dalle pubbliche, e frequenti verbali dichiarazioni, che quanto sta scritto nella Pietra sia di sua irrevocabile volonta,

Digitized by Google

lonta, il che però dopo morte sara necessario venga rilevato colle formalita desiderate dalla legge; per altro mancando le circostanze predette mai potra asserirsi, che le semplici Iscrizioni equivalgano alli testamenti, e sostengano il privilegio di ultima volonta; massimamente quando vi fosse il testamento posteriore, dal qual s'intenderebbero cassate, ed invalidate quella volta, che in esso non fossero state confermate ed approvate.

Digitized by Google

516

DELLI FIDECOMMISSI ASCENDENTI, E TRASVERSALI

CAP. VIII.

Sommario.

Fidecommissi ascendenti, e trasversali, quali siano. §. 1.
Loro diversita, ed effetto circa la interpretazione. §. 2. 3.
Fidecommissi ordinati dal Padre, o Avo Paterno ordinariamente ricevono maschj, e femine. §. 5.
Sue limitazioni per le congetture. §. 6.
Descendenti sostituiti, quando si dicano chiamati attivamente, e passivamente. §. 7.
Legittima se possa essere gravata di fidecommisso, e quando. §. 8. 9. 10. 11.
Dote della figliola, se possa essere gravata di fidecommisso. §. 12.
Fidecommissi della Madre, o degli Avi materni, come si ricevano. §. 13.
Fidecommissi trasversali, e loro forza. §. 14. 15.

1. LA rubrica è chiara in se stessa. Quello si dice fidecommisso ascendente, il quale è stato ordinato da alcuno delli ascendenti a favore delli discendenti come dal Padre, o dall' Avo. Il Fidecommisso trasversale è quello che apparisce fatto da persona fuori dalli ascendenti, come sono li zij, li cugini, e simili; largamente però s' intendono ancora quelli fatti da chi sono fuori dalla agnazione, o cognazione delli beneficati come sono gli amici. In oltre li stessi fidecommissi ascendenti cambiano il loro essere in quello di trasversali, quando dopo la discendenza passano alla linea trasversale, o a persona fuori dell' agnazione, o cognazione.

2. Essendo diversi li due raccordati fidecommissi, così quanto all' effetto producono varieta di conseguenze, e per cio egli è necessario applicarsi distintamente a cadauno.

3. Il Fidecommisso ascendente riceve ordinariamente qualche interpretazione piu ampla di quella che resta conceduta al trasversale, perche l' ascendente riguarda alla propria discendenza come a cosa violentemente desiderata a causa di quell' amore, con cui natural-

turalmente il generante riflette alla propria generazione, il quale amore si dice estensivo, amplo, ed infinito, atteso che appetisce esenzialmente la produzione, ampliazione, e conservazione della sua posterita al fine in certo modo di rinnovare col moltiplico delli discendenti se stesso; il che non puo avverarsi nelli trasversali, li quali abbenche amino quelli del loro sangue, ad ogni modo il loro amore non risulta cosi vivo, ed intenso, per cui dirsi veramente diletta quella discendenza, che non riceve da loro l'origine. Da cio si desume, che gli ascendenti contemplano la propria discendenza in qualita di esenziale, e che li trasversali la riguardano come accidentale, e solamente voluta in quanto vi sia, e non in quanto da loro sia violentemente desiderata. La Natura è madre di questa distinzione, cercando ella la propagazione della specie ancora a costo dell' individuo; il che non si verifica in quelli, che abdicati dai riguardi della Natura tengono in se stessi quella propagazione, che non vogliono, o per non sostenere il carico di reggerla, e conservarla, o perche considerano in se stessi tutto l'essere di se medesimi.

4. Discorrendosi dunque primieramente delli fidecommissi ascendenti al fine di seguire l'ordine esibito, egli è necessario riflettersi, che eglino sono di due specie; l'una è quella degli ordinati dal Padre, o dall'Avo paterno; l'altra di quelli fatti dalla Madre, o dall' Avo, o dall' Avia materni.

5. Quelli rilevati dal Padre, o dall' Avo paterno regolarmente ammettono li maschj, e le femine, quando però siano concepiti in parole semplici, e pure, le quali non abbiano la forza di includere la sola qualita mascolina ad esclusione delle femine, come sono quelli, ai quali sono chiamati li figlioli, li nipoti, e li discendenti, essendo queste parole collettive, e per cio verificabili nei maschj, e nelle femine; come ancora la parola di agnati importa tanto la vocazione del maschio, come della femina, purche sia dell' agnazione, cioe dello stesso sangue.

6. Questa regola generale riceve le sue limitazioni dalla volonta o espressa, o presunta, o sia dalle congetture, essendo facilissimo interpretarsi il fidecommisso piuttosto a favore dei maschj, che delle femine, massimamente sul riguardo della perpetuita sostenibile per mezzo delli maschj piu di quello possa essere delle femine. La volonta espressa si mostra, quando alla parola di figlioli, o di descendenti, o di agnati viene aggiunta la qualita mascolina; ovvero

quando

Digitized by Google

quando il testatore in qualche parte del testamento si fosse dichiarato di volere sempre maschj, oppure siasi espresso di mai in alcun caso volere femine al suo fidecommisso. La volonta presunta a favore delli maschj ordinariamente si desume dal complesso di tutta la volonta, ed alcuna volta da qualche parte di essa. La esclusione delle proprie figliole dalla eredita coll' espresso fine di lasciare eredi li maschj, regolarmente fa presumere per il fidecommisso a favore delli maschj, quando però vi sia qualche altra circostanza che presti un sodo argomento a così concludere; per altro per se sola non sarebbe bastante la nuda esclusione delle figliole, la quale potrebbe interpretarsi fatta per altri riguardi, o di dotazione, o di quiete agli eredi, e simili, e non all' effetto di rilevare il fidecommisso mascolino; per cio ad assicurare la esclusione delle femine si desidera l' aggiunta di alcuna espressione abile a dinotare la sola inclusione de' maschj, come sarebbe quella di conservare l' agnazione, e famiglia, e simili, perche le semplici parole di figlioli, di nipoti, o di discendenti essendo comprensive di maschj, e femine, mai devono essere ricevute fuori del loro ordinario significato, se non quando siano accompagnate da quanto puo essere abile ad indurre il ristrignimento alli soli manchj. Per questo si considerano efficaci quelle presunzioni, che hanno per radice i riguardi della perpetuita della famiglia, o agnazione, le quali per se medesime palesano la volonta ordinata al fidecommisso mascolino, quantunque la qualita di maschj non sia stata espressa, attesoche per i riguardi della conservazione perpetua, e per il sostentimento della famiglia, ed agnazione si desume l' intenzione a favore delli maschj, per il mezzo delli quali viene conservata la famiglia, ed agnazione del testatore; il che non è verificabile nelle femine, le quali sebbene sono dell' agnazione, e famiglia, veramente non puo dirsi, che per esse venga conservata o propagata; ma bensi finita, ed estinta.

7. Sul proposito della volonta, che si raccoglie dalle congetture, entra il piu delle volte la occasione di esaminarsi, se la semplice sostituzione delli discendenti importi la conseguenza di fidecommisso perpetuo, e restitutorio da grado a grado fino all' ultimo della descendenza? La risoluzione di questo dubbio dipende dal bene riflettersi alle parole, ed alla intenzione. Quella volta che l' ascendente avesse lasciato erede il figliolo, ed a questo avesse

sostitui-

sostituiti li di lui discendenti senza alcuna circostanza ; ma semplicemente, mai si potra prendere congettura per cui vaglia estendersi il fidecommisso da grado a grado a favore di tutti li discenti, perche sebbene il primo erede risulta gravato restituire la eredita alli descendenti, non per questo si puo inferire, che il primo discendente a cui favore si è verificato il caso del fidecommisso sia gravato conservare, e restituire la eredita ad un altro di lui discendente. E' vero che la parola collettiva di discendenti comprende sotto di se tutti li discendenti, ma però non fa l' effetto di chiamarli coll' ordine successivo l' uno dopo l' altro, bastando che nel primo delli discendenti si verifichi il caso per assicurare la esclusione agli altri gradi successivi, e così per concludere intieramente soddisfatta la volonta del testatore. In due maniere possono essere chiamati li discendenti, come altre volte si è detto; la prima si dice attiva, ed è quando sono chiamati a ricevere la eredita; la seconda si dice passiva, ed è quando dopo aver ricevuta la eredita, sono gravati restituire. L' aggravio mai si presume ingionto, se non in quanto egli sia espresso; oppure si raccolga dalla uolonta, perche tutto si appoggia agli aspetti della Natura, la quale ama la liberta, ne mai accetta per se stessa il legame, o sia la soggezione; per questo la semplice vocazione delli discendenti non induce il fidecommisso da grado a grado, ma solamente ammette il primo discendente al fidecommisso, chiamandolo attivamente, e non gravandolo alla conservazione, e restituzione al secondo, perche non lo chiama attivamente, e passivamente al godimento della eredita. Da quanto si è detto si raccoglie, che la sostituzione delli discendenti fatta al figliolo erede, altro non importa, che la chiamata bensi di tutti li discendenti, ma però solamente verificabile a favore di quel primo grado di discendenti, che nel tempo del caso, cioe della morte dell' erede, si attrova esistente, come sono li figlioli, li nipoti, e li pronipoti dell' erede. Ma se alla chiamata delli discendenti fosse aggiunta qualche parola che portasse tratto di tempo; cioe che denotasse ordinata la volonta alla capacita attiva, e passiva di tutti li discendenti, in questo caso cesserebbero tutte le difficolta; perche si estenderebbe il fidecommisso a tutta la descendenza, come se fossero li discendenti sostituiti di grado in grado; oppure con ordine successivo, ovvero se dopo di essere stati chiamati li descendenti

denti fosse all' ultimo di essi stato dato il sostituto; o quando all' ultimo delli discendenti fosse stata concessa la liberta di alienare; in tali casi, e simili dovera intendersi rilevato il fidecommisso passabile da grado a grado fino all' ultimo delli discendenti per la ragione, che essendo stato in considerazione dispositiva del testatore l' ultimo discendente conviene di necessita inferirsi chiamati, e beneficati li gradi antecedenti, risultando di natura della conseguenza il tenere con lo stesso effetto la massima precedente alla di lei induzione, cioe di ammettere gli antecedenti di grado al fine, che possano trasmettere fino all' ultimo il fidecommisso.

8. Comeche tutti li testatori possedono la liberta di disponere a loro piacere, mentre però si contengano entro li prescritti delle leggi; cosi non comparisce nuova la questione, se agli ascendenti sia lecito vincolare a fidecommisso la legittima dovuta alli loro figlioli? I riguardi della ragione naturale animati dalle leggi civili prestano il motivo di fermare la massima per la libertà del vincolo a favore della legittima, come incapace di ricevere la impressione dal fidecommisso, essendo ella un privilegio concesso dalle leggi alli figlioli di conseguirla come cosa loro propria, e quasi come loro credito contratto fino dal punto della loro generazione, perloche tutte le leggi escludono la potestativa dalli testatori di assoggettare a fidecommisso cio, che non è in loro pieno dominio, ma che per la loro morte irrevocabilmente, e senza alcuna soggezione si manifesta di precisa ragione delli figlioli. Cio però non ostante piace la distinzione seguente.

9. In due maniere puo essere dal Padre lasciata al figliolo la legittima. Primo semplicemente, cioe nel puro essere in cui ella s'attrova; secondo unitamente a tutta la eredita, o almeno ingrossata da altri effetti eccedenti il di lei quantitativo.

10. Quanto alla prima, cioe nel caso, che al figliolo sia stata lasciata solamente la legittima, egli è indubitabile escludersi qualunque aggravio, che alla medesima fosse stato ingionto dal testatore; perche il pagamento del debito deve essere fatto liberamente al creditore, il quale non puo sforzarsi dal debitore ricevere alcun peso a carico di cio, che gli è dovuto; percio dovendosi al figliolo la legittima come di lui credito sopra la paterna eredita concessagli dalla legge, non puo il Padre alterare la disposizione della stessa legge col lasciare al figliolo minor

quantita

quantita della legittima, il che farebbe quando alla legittima fosse ingionto il peso del fidecommisso.

11. Quanto alla seconda, cioe nel caso che al figliolo sia lasciata unitamente alla legittima altra quantita superiore all'importare di essa, oppure sia al figliolo lasciata la eredita, nella quale si comprende la legittima, come debita dalla eredita, o sia dalli beni del Padre; in tal caso pare che la legittima possa unitamente al di piu lasciatogli, o alla eredita di cui egli viene instituito erede, essere gravata di fidecommisso, perche dal testatore non resta gravata di fidecommisso la legittima come semplice legittima, ma viene a disponere di essa come di effetto particolare del figliolo sul riflesso di averlo compensato con altro maggior beneficio nel discapito che risentisse per il fidecommisso caricatogli sopra la legittima. Egli procede senza difficolta essere in potesta delli testatori il disponere per legato, e cosi per fidecommisso dell'altrui patrimonio, concedendo loro la legge questo arbitrio sul riguardo del redintegro con cui beneficano il gravato superiormente all'importare dell'aggravio a cui si soggettano. Cio però non ostante egli è certo mai potersi condizionare a fidecommisso la legittima, che di sua natura, e come cosa propria liberamente al figliolo è dovuta, nulla importando che egli sia beneficato eccedentemente alla stessa legittima. Bene è vero, che il fidecommisso sopra la legittima sussistera, quando il figliolo erede si acquieti alla di lui volonta, e non altrimenti. Questo assenso dal figliolo puo dirsi prestato in due maniere; l'una quando egli accetti assolutamente, e senza limitazione il testamento; l'altra quando col fatto si faccia erede assoluto del Padre; in questi casi venendo egli ad approvare, e confermare la disposizione paterna, viene ancora a concedere la validita del fidecommisso a carico della legittima autorizzando in questa forma la volonta del Padre, e contrattando in certo modo con esso la esistenza del carico ingionto alla legittima. Comeche il testatore ha la liberta di esibire all'erede, ed al legatario qualunque condizione, o sia aggravio che piu gli piace; cosi non puo astringere l'erede, o il legatario ad ubbidire alla di lui volonta; essendo in arbitrio dell'erede, e del legatario l'accettare, o rinonciare la eredita, o il legato, e cosi liberarsi dalla esibizione, quando gli comparisca in aspetto di pregiudiziale; per conseguenza venendo accettato il testamento viene ad intendersi ancora accettata la condizione del fidecommisso a

 carico

carico della legittima. Egli è però da osservarsi, che rinonciando il legatario il legato perde tutto il beneficio risultante dal legato; ma il figliolo non accettando il testamento del Padre, non perde la legittima, mentre coll' opporsi al testamento non rinoncia cio, che per altro titolo gli è dovuto, potendo dalli beni, ed eredita del Padre separare quanto per legittima gli puo essere dovuto. In oltre deve osservarsi, che in questo caso non puo il figliolo ritenere appresso di se la eredita del Padre, ma deve lasciarla al sostituto, essendo incompatibile possedere la eredita per la forza del testamento, e non ubbidire allo stesso testamento.

12. A similitudine della legittima sembra, che dal Padre non possa essere gravata di fidecommisso la dote della figliola. Cio però devesi ricevere con distinzione. Se si parla della dote gia constituita, non ha piu arbitrio il Padre di condizionarla a fidecommisso, non essendo piu in di lui liberta di alterare li patti, che diedero l'essere alla dote nel tempo della constituzione; ma se si parla della dote, che per legato viene dal Padre lasciata alla figliola, quando la stessa figliola voglia conseguire tutto il legato senza ristringerlo al solo importare della legittima, in tal caso deve sussistere il fidecommisso, massimamente quando egli fosse ordinato a favore della discendenza della stessa figliola come favorabile alli di lei figlioli. Oltre di che essendo certa la massima, che la dote constituita per il Padre alla figliola deve ritornare allo stesso Padre, quando la figliola tramonti senza figlioli, cosi il Padre puo vincolare al suo fidecommisso questa ragione di riunione, senza che la figliola possa reclamare.

13. Per quello riguarda alli fidecommissi ordinati dalla Madre o dall'Avo, ed Avia materni procedono le massime tutte discorse delli fidecommissi paterni; altro non essendovi di disparita, che nelli materni piu si osservano le parole di quello sia la intenzione, o perche come debole rare volte si presume perfetta; o perche non si puo figurare quell'intenso amore, che sussiste nel Padre.

14. Prendasi finalmente una breve notizia circa li fidecommissi trasversali. Questi ordinariamente sono ricevuti colla prospettiva di forti, ed intangibili, come quelli che non sono esposti ad essere distrutti dalle purificazioni delle quali si parlera nella terza Parte; per ciò vengono onorati col titolo di conservatori delle famiglie, come fatti da chi non era in debito di ordinarli, perche mossi solamen-

ſolamente dalla propria inclinazione, che non riconoſce alcun' impegno di beneficare l'altrui poſterità. Per queſto nel loro eſame conviene ſtare occulati alla forza delle parole per bene ubbidire al loro ſentimento.

15. Tali, e tanti vantaggi che proteggono li fidecommiſſi traſverſali non hanno però un appoggio coſi forte, che abbiaſi a laſciare a parte, che queſti teſtatori, li quali ordinariamente ſono attenti per beneficare la ſola ſpecialita del primo erede, verſo cui tenivano gl' impegni dell' amicizia, o dell' intereſſe, debbano in riſpetto alli ſoſtituti ſupponerſi moſſi da un vero, e radicato amore, o ſia da una violente inclinazione perſuaſi di beneficarli in qualita di deſcendenti, ed eſenzialmente voluti, oppure accidentalmente, ed in quanto vi ſiano. Da cio s' inferiſce, che li loro fidecommiſſi mai ſono eſtendibili da perſona a perſona, ne da caſo a caſo, ma benſi riſtretti alle ſole perſone chiamate, ed alli ſoli caſi diſpoſti. In ſoſtanza la maſſima principale ſi ferma in doverſi prendere queſti fidecommiſſi nel loro vero ſenſo corriſpondente alla proprieta delle parole, non concedendo eſſi quella benigna interpretazione, che qualche volta viene ammeſſa nelli fidecommiſſi aſcendenti a favore della propria poſterita, non per accidente, ma eſenzialmente deſiderata, e voluta.

DELLE PRIMOGENITURE, E DELLI MAGGIORASCHI.

CAP. IX.

Sommario.

Primogeniture, e Maggioraschi, e loro differenza. §. 1.
Primogenitura cosa sia, e suoi effetti. §. 2.
Primogenitura, e secondogenitura, quando una sottentri all'altra, e come. §. 3.
Primogenito chiamato se s' intenda il zio, cioe il fratello del primogenito premorto, ò il nipote figliolo dello stesso primogenito. §. 4. 5. 6. 7.
Gemelli quale di essi si dica primogenito. §. 8.
Ordine di succedere nelle primogeniture. §. 9.
Prossimo nelle primogeniture chi sia. §. 10.
Maggioraschi cosa siano, e di quante specie. §. 11.
Maggioraschi per altro si dicono proprj; li lineali si dicono improprj, loro effetti, e casi. §. 12. 13. 14. 15. 16.
Maggioraschi in dubbio si ricevono in essere di proprj. §. 17.

1. LE Primogeniture, e li Maggioraschi procedono del pari con li fidecommissi, portando gli uni, e gli altri l'impegno della conservazione, e restituzione delli beni condizionati, ma però con questo divario, che dove il fidecommisso ammette piu persone nello stesso tempo, le primogeniture, e Maggioraschi non vogliono compagni nel possesso, non potendo darsi piu primogeniti, ne piu maggiornati nel medesimo istante per essere destinata la unità della persona al beneficio. Sono dispari però fra di loro la qualita di primogenito, e di maggiornato portando in se stessi gli effetti diversi de' quali parimente si discorrera.

2. La primogenitura in altro non consiste, che nella scelta di una sola persona, che in qualita di primogenita sia chiamata al godimento di cio, che viene lasciato dal testatore col carico di restituirlo ad altro primogenito. Due effetti sono naturali, e regolari della primogenitura, l'uno di essere lineale, cioe trasmissibile a tutti li descendenti primogeniti del primogenito instituito di grado in

grado

Digitized by Google

grado fino all' infinito; l'altro che sempre s'intende rilevata la primogenitura a favore della mascolinità, quando espressamente non sia in contrario disposto, perche essendo ordinate le primogeniture a sostenimento della famiglia, ed al fine, che con maggior decoro vaglia il primogenito mantenere di essa, e di se stesso l'onorevole, così appartenendo questo impegno alli soli maschj, e non alle femine, si conclude l'argomento a favore della mascolinità l'essere di capace delle medesime.

3. Portando con se la parola di primogenitura i riguardi della perpetuità a beneficio delli soli primogeniti maschj, così egli è da osservarsi, che l'essere di primogenitura alcune volte si risolve a quello di secondogenitura, quando per la mancanza del primogenito deve necessariamente succedere il secondogenito, il quale sottentra nel luogo, stato, ed essere del primogenito, facendosi di secondogenito primogenito; perche dovendosi sostenere la primogenitura a diversione della di lei caducità, si deve presumere chiamata alla primogenitura quella persona, che sostiene l'apparenza di primogenito in luogo del predefonto primogenito; ed ecco in questo caso riceversi colla impropriazione della parola per primogenito il secondogenito, che s'attrova estante nel tempo del caso, come sottentrato nelle prerogative del primogenito estinto. Similmente la secondogenitura, la quale a solo favore delli secondogeniti risulta rilevata, alle volte si risolve all'aspetto di primogenitura, quando in diffetto del secondogenito succede il primogenito come unico sostenitore della secondogenitura ad esclusione della caducità per mancanza del secondogenito. Egli è però da riflettersi che la primogenitura entrata nel secondogenito per mancanza del primogenito ritorna al suo primo essere di primogenitura, quando dopo la morte del secondogenito succede in essa il di lui primogenito; e così ancora la secondogenitura capitata nel primogenito ritorna dopo la di lui morte al di lui secondogenito procedendosi sempre nell'una, e nell'altra al repristino come si è detto. Parimente si raccorda, che siccome la primogenitura per mancanza del primogenito è dovuta al secondogenito, così la secondogenitura sarà dovuta al terzogenito in mancanza del secondogenito, non potendo mai la secondogenitura capitare al primogenito quando vi sia il terzogenito, ne la primogenitura nel terzogenito quando vi sia il secondogenito, perche dovendosi impropriare la parola non convie-

Digitized by Google

conviene usarsi questa forza, se non concorrono tali riguardi, che necessitino a questa alterazione al fine di sostenere nelle forme possibili la volonta del testatore.

4. Da quanto si è detto occorre passarsi a riflettere il problema, se nel caso di una primogenitura ordinata in parole semplici, ed assolute, come sarebbe quando senza altra aggiunta di parole fosse stato destinato uno stabile a primogenitura a favore delli primogeniti discendenti da alcuno, abbia ad intendersi chiamato il nipote del primogenito premorto, oppure il zio fratello del primogenito stesso? Le varianti opinioni delli dottori su questo proposito sono conciliabili coll'uso della distinzione.

5. Quando si discorre di una primogenitura gia entrata nel primogenito piu non puo dubitarsi della esclusione del zio in competenza del nipote figliolo del figliolo primogenito di quello, che come primogenito ebbe nel suo principio la primogenitura, perche essendo di sua natura lineale, sempre ella deve caminare a favore delli primogeniti discendenti dal primogenito in cui ebbe il suo ingresso, ne mai puo sbalzarsi al secondogenito, cioe al zio fratello del primogenito, quando sussista alcuno delli discendenti dal primogenito, per altro se si permettesse questo salto da linea a linea verrebbe fatta violenza all' ordine regolare delle primogeniture, le quali sotto l'essere di primogeniti ammettono la sola linea delli descendenti dal primogenito, per la esistenza de' quali resta divertita la capacita alli secondigeniti, li quali mai sottentrano nel privilegio di primogeniti, se non in diffetto della vera linea del primogenito al fine di sostenere la primogenitura, ed escludere li pericoli della caducita.

6. Se poi si discorre di una primogenitura non ancora entrata nel primogenito perche premorto al testatore, in tal caso parimenti conviene distinguere; o la primogenitura è ordinata da un'ascendente, oppure da un trasversale; se da un' ascendente, quantunque sia concepita in parole semplici, come si è detto, dovera essere ammesso ad esclusione del zio il nipote figliolo del figliolo primogenito, perche l'ascendente riguarda la propria discendenza con la distinzione delle linee; per conseguenza intendendosi beneficata la linea primogenita, non è lecito farsi violenza per dare il luogo al zio, e cosi alla linea secondogenita. L'amore con cui l'ascendente riguarda la linea primogenita presta un forte argomento di predilezione

Digitized by Google

zione verso la stessa linea come destinata al sostenimento della di lui posterita; non avendo contemplato il secondogenito, ne la di lui linea se non in essere di accidentale, cioe sussidiariamente nel caso che la linea del primogenito restasse totalmente estinta, e cosi ad esclusione della caducita, ed a sostenimento della primogenitura stessa.

7. Ma se la primogenitura fosse stata fatta da un trasversale nei semplici supposti raccordati, in tale caso il zio quantunque secondogenito escluderebbe il nipote figliolo del fratello primogenito, perche il trasversale non concepisce i riguardi della primogenitura alle osservazioni radicali della linea, ma solamente all' aspetto accidentale di quello che sostiene la prospettiva di primogenito, cioe sceglie la persona del vero primogenito in quanto vi sia, e non perche prediliga esenzialmente il di lui figliolo nella premorienza del Padre, stante che quello considera, che senza interpretazione esiste in qualita di primogenito, e cosi il fratello, e non il figliolo del primogenito. L' esempio spiegera il vitale di questa verita. Un trasversale destina una primogenitura a favore del primogenito di Tizio in tempo che Tizio si attrova proveduto di piu figlioli; premore al testatore il primo figliolo di Tizio, supestite rimanendo il secondo figliolo, e con esso un figliolo del primo figliolo, cioè un nipote del secondo; In questo caso si intende per primogenito di Tizio il di lui secondogenito; la ragione di cosi decidere nasce dal riflettere, che il transversale chiamò il figliolo di Tizio, e non il figliolo del figliolo cioè il nipote; cosi essendo diretta la volonta al primogenito di Tizio conviene ubbidirla nelle forme possibili col ricevere in essere di primogenito di Tizio il secondogenito dello stesso Tizio, come quello che per la premorienza del primogenito veste la qualita di essere in aspetto di primogenito dello stesso Tizio, a differenza del nipote il quale senza finzione mai puo veramente dirsi primogenito dello stesso Tizio. Il trasversale considera la persona del figliolo di Tizio in grado di primogenito, e non riceve con questa prerogativa il figliolo del primogenito di Tizio, perche beneficando il figliolo di Tizio, e volendo che in esso abbia il suo principio la primogenitura, non puo estendersi ad altra persona la vocazione, e cosi non puo dirsi che la primogenitura abbia a principiare nel nipote, cioe in quello che non è veramente figliolo di Tizio, ed ecco l' unico caso, nel quale il zio esclude il nipote; il che però non sarebbe verifi-

528

verificabile quando il trasversale avesse espressamente collocato il beneficio nel primogenito di Tizio, e nelli di lui discendenti primogeniti, o avesse chiamata la linea del primogenito di Tizio, mentre in questi casi sarebbe escluso il zio, ed assicurato l' ordine del succedere a favore del nipote figliolo del primogenito, come fissata la primogenitura nella linea del primogenito per la ragione di una tacita volgare, che ad esclusione del zio, cioe del secondogenito sussisterebbe per conservare, e dar moto alla capacita del nipote in luogo del Padre premorto.

8. Chiamati alla primogenitura li soli primogeniti con ordine successivo a regola di quanto si è raccordato, ora resta considerarsi chi debba dirsi primogenito delli due Gemelli, cioe di quelli che sono nati nello stesso parto? Gia si è detto che la primogenitura esclude la societa, ne permette piu di una persona al beneficio per essere desiderata la unità, e non la pluralita delle persone; per cio accadendo fra Gemelli la occasione di cercarsi, quale delli due abbia a godere la prerogativa di primogenito, mi sono proposto di esibire succosamente cio, che mi è riuscito raccogliere dalle altrui virtuose applicazioni. Alcuni vogliono dovuta questa prerogativa al secondo nato persuasi, che egli sia il primogenerato, e che la di lui uscita dal ventre materno sia stata impedita dal primo nato come secondo generato, e collocato in sito inferiore al primogenito, dal quale per forza venga espulso al fine di farsi strada alla uscita. Questa loro opinione pretendono accreditabile su la base di due supposti. Il primo che sia necessariamente successibile la generazione delli Gemelli, cosicche l' uno dopo l' altro, e con duplicata azione delli generanti siano generati. Il secondo, che il primo generato occupi nell' utero materno posto piu alto, e che al secondo generato resti nel medesimo utero riservata la localita inferiore. Soggiungono che da questa ubicazione resti impedita per il secondo la uscita al primo generato, e che per tale riguardo debba dirsi primo nato il secondo generato, e veramente primogenito il secondo nato, nella stessa guisa che da un vaso rivoltato esce primiero il grano in esso ultimamente posto, come in sito piu pronto alla uscita, di quello sia il primo nello stesso vaso entrato; dicendo eglino che il primo ad uscire riceve il moto, o sia l' impulso dal peso del primo entrato, e che come primo ad uscire deve considerarsi per ultimo all' entrare, non potendosi per la precedente uscita

uſcita dirſi il primo entrato. Coſi argomentano nella generazione delli Gemelli, volendo che la uſcita del primo ſia quella dell' ultimo generato, e che quella del ſecondo ſia la pecugliare del primo ſolamente nato, perche impedito dal ſecondo il quale venga ſcacciato, e compreſſo dal primo generato per acquiſtarſi il modo di comparire alla luce. Anzi eſagerano che il primo nato non ſia il primo ad uſcire per proprio moto, ma che il ſecondo nato eſerciti come primogenito, e coſi come maggiore di prerogativa queſta naturale, ma violenta giuriſdizione a carico del ſecondogenito per eſcluderlo, e ſcacciarlo da quel poſto, che ſerve di remora alla di lui uſcita; Indi rifletton, che ſe foſſe data la primogenitura al primo nato, cio ſarebbe un trasformare la primogenitura in maggioraſco, il che non eſſendo conſonante al proprio ſentimento della parola deve non accettarſi, accioche al primogenito, e non al maggiornato ſia applicata la primogenitura. Altri poi ſono di contrario parere, cioe che il primo nato abbia a godere la prerogativa di primogenito perſuaſi dai motivi ſeguenti. Dicono eſſi che la Natura, la quale tiene la propria attenzione ordinata alla conſervazione della ſua ſpecie, non ammette nell' utero materno la collocazione delli Gemelli l' uno ſopra l'altro, perche cio cauſerebbe il pericolo dell' inferiore come sforzato a ſoſtenere un peſo eccedente le ſue forze, quando che ſopra di eſſo foſſe collocato un altro Gemello; ma che nell' utero non capace di ammettere queſta ſuperiorita ſi conſervino li Gemelli in baſe eguale per via di dilatazione abile, e ſufficiente alla loro collocazione ſenza incomodo di ſe ſteſſi, e con minor danno dell' utero, che li ſoſtiene. Sul piano di queſta oſſervazione ſoggiungono, che il primo generato, come naturalmente piu forte del ſecondo per eſſere quello che fino dal primo iſtante riceveſſe il piu vivo della ſoſtanza de' genitori, ſia ancora quello che per la ſua maggior attivita prenda il primo luogo nel naſcere, e che col ſuo proprio moto naturale come piu forte, e piu pronto entri primo nel ſito, che lo indirizza alla uſcita, e coſi al naſcere. Pretendono di aſſicurare queſta loro opinione a cauſa di alcune oſſervazioni fatte ſopra gli ſteſſi Gemelli, moſtrando la ſperienza, che il primo nato ſia piu dotato di ſpirito, e piu forte di organizzazione del ſecondo, dal che inferiſcono, che eſſendo piu perfetto il primo nato debba ancora dirſi primo generato perche occupaſſe a ſuo beneficio i primi vantaggi a diſcapito

Digitized by Google

del secondo generato al quale abbia in certa maniera lasciati li soli avanzi di cio che piu a lui non era necessario. Escludono per conseguenza la parita del vaso raccordato come non proporzionata alle operazioni della natura, la quale opera con misure adattate alla grandiosita del suo essere, ed a quelle perfezioni, alle quali ella è inclinata verso li suoi prodotti; per il che concludono doversi la prerogativa di primogenito al primo nato, e non al secondo. Altri poi negano questa distinzione di primo, e secondo generato, dicendo essi non darsi se non una sola generazione, la quale nell'atto stesso serve a fissare la concezione delli Gemelli, asserendo che l'utero dopo di avere concepito piu non sia abile a ricevere una seconda generazione fino a tanto che il gia concetto non sia perfezionato, e prodotto alla luce. Vogliono questi, che l'utero si renda aperto per concepire, e poi si chiuda per conservare, e che se fosse permesso questo replicato aprimento sarebbe impossibile, che lo stesso utero potesse conservare il primo concetto nelle sue forze, ed in attitudine di perfezionarlo a quell'essere, che veramente usa la natura per dare il compimento alli suoi prodotti. Accrescono col dire, che se fosse ammissibile questa seconda generazione, mai si darebbe una perfetta produzione di Gemelli, perche il secondo generato mai venirebbe maturo, e perfetto per la notabile distanza del tempo che s'incontrerebbe tra la prima, e la seconda generazione; cosicche perfezionato il primo si sconcerterebbe l'utero alle conseguenze della conservazione del secondo; Anzi soggiungono cio comprovarsi dal fatto mostrando la sperienza la succedanea uscita delli Gemelli senza notabile distanza di tempo l'uno dall'altro, la quale ordinariamente non eccede il confine di poche ore, provedendo la natura con questo respiro la riasunzione di forze alla madre. Da tutti questi riflessi inferiscono che esclusa la distinzione di primo, e di secondo generato debba tenersi la opinione a favore del primo nato, cambiandosi la parola di primogenito in quella di primo nato, per escludere tutti li accademici problemi su questo proposito. Sottentrano poi li moderni osservatori, che vogliono il nascimento dall'Ovo, e che la femina concepisca per causa dell'Ovo, che viene fecondato dal Seme, che sopra di esso viene sparso. Dicono attrovarsi piu Ova nella femina, e che nell'atto possano tutti rimanere fecondi, e per cio causarsi la concezione, e la nascita delli Gemelli. Fino ad ora

non

Digitized by Google

tuiti eredi piu figlioli maschj, e sara detto, che la eredita passi di erede in erede maschio, e mancando li maschj vada alle femine, mentre succedendo il caso, che una linea degli eredi si estingua, restando però di essa supestite una, o piu femine, queste averanno per loro il caso al fidecommisso, ne potranno essere escluse per la esistenza de' maschj nelle altre linee discese dagli altri coeredi, perche la sostituzione alli maschj essendo diretta semplicemente alla linea di ciascheduno, esclude la reciproca che a favore delli maschj venisse opposta, intendendosi alli maschj sostitute le femine di qualunque linea, e percio le femine della linea succedono dopo li maschj della stessa linea. Il medesimo ancora procede quando il testatore in vece di sostituire di erede in erede avesse sostituito dopo li maschj le femine della linea. Terzo quando dopo di essere stato rilevato il fidecommisso nelle antecedenti sostituzioni a favore delli maschj, e poscia delle femine di una linea, estendesse il fidecommisso ad altra linea colla relazione alle precedenti sostituzioni; mentre per questa relazione le femine della seconda linea venirebbero dopo la estinzione delli maschj, essendo naturale della relazione il ripetere il fidecommisso con le medesime qualita, forma, ed ordine con quali fu primieramente esposto. Quarto, nel caso che dopo li discendenti maschj siano chiamati al fidecommisso li piu prossimi, perche la femina piu prossima s' intenderebbe sostituta, ed escluderebbe li agnati maschj piu rimoti, essendo la parola di prossimo comune alli maschj, ed alle femine; quando però non vi siano espressioni, che alterassero la massima ad esclusione della femina piu prossima, ed inclusione delli maschj piu lontani, come se alli discendenti maschj fossero stati sostituiti li piu prossimi maschj; ovvero con parole relative fossero stati chiamati li altri piu prossimi, facendo l' effetto questa relazione, altri, d' intendersi chiamati li prossimi della medesima qualita, che sono li discendenti maschj alli quali sono sostituiti; oppure fossero stati sostituiti i piu prossimi della casa, o dell' agnazione, o famiglia, perche unendosi queste due qualita all' antecedente successione de' maschj, sarebbe applicata la sostituzione alli maschj prossimi ad esclusione delle femine, considerandosi in essi i riguardi della conservazione della Casa, agnazione, e famiglia. A questo passo egli è da riflettersi, che li piu prossimi possono essere chiamati in due forme; cioe

cioe in plurale, ed in singolare. Quando saranno chiamati in plurale cioe li piu prossimi, tutti quelli che s' attrovano nello stesso grado saranno capaci del beneficio, ed essendovi uno solo a questo solo sara tutto dovuto, risolvendosi la pluralita alla singolarita; Cosi quando in singolare sara chiamato il piu prossimo, all'ora essendovene molti nello stesso grado, a tutti sara dovuto il beneficio risolvendosi la singolarita alla pluralita; quando però non costasse dalla volonta l'assoluta intenzione di avere chiamato uno solamente, nel qual caso la vocazione s' intenderebbe del maggiornato senza aversi alcuna considerazione alla dignita, ne ad altre doti, che adornassero la specialita di alcuno di essi, per essere la vocazione diretta al piu prossimo, e non al piu degno. Si dice in questo caso piu prossimo il maggiornato per avere avuta la sorte di nascere il primo degli altri, e cosi per attrovarsi nel possesso della prossimita avanti di ogni uno.

4. Quanto al terzo sono escluse le femine dai maschj in piu casi. Primo quando la sostituzione venga fatta per mezzo dell' alternativa; come se fosse detto sostituisco li maschj, ovvero le femine; mentre per la esistenza delli maschj restano per sempre escluse le femine, le quali solamente s' intendono chiamate per la sostituzione volgare, cioe in mancanza dei maschj. Secondo, quando le femine fossero espressamente sostituite nel caso, che non vi fossero maschj, mentre ammessi li maschj piu non sarebbero ammesse le femine. Terzo quando il fidecommisso fosse esteso a piu gradi a favore dell' agnazione, ed a conservazione della famiglia, mentre in questo caso il fidecommisso sarebbe solamente dovuto alli maschj a totale esclusione delle femine incapaci di conservare l'agnazione, e famiglia. Quarto quando il testatore avera chiamati li maschj colla parola di suoi figlioli, e le femine con quella di sue figliole, ed avera sostituiti li figlioli alli figlioli; in tal caso sotto la parola di figlioli s' intenderanno sostituiti solamente li maschj, risultando usata la parola di figlioli al solo fine di denotare li maschj a differenza delle femine nominate con quella di figliole. Quinto si ferma all' essere di mascolino il fidecommisso fatto a favore delli figlioli, quando le femine piu prossime sono state escluse al fine d' instituire li maschj, ricevendo la sostituzione la propria spiegazione dalla instituzione; il che sarebbe molto piu forte quando fosse stata esclusa la propria figliola, ed in di lei vece instituito

ſtituito il fratello, o altro maſchio del ſangue. Seſto, quando alle femine foſſe ſtato proveduto per il teſtatore, deſumendoſi da queſto provedimento la loro eſcluſione dal Fidecommiſſo, che unicamente ſi dice rilevato a favore delli maſchj. Settimo, quando dalle qualita aggiunte ſia conoſciuta ſtabilita la ſola vocazione a favore delli maſchj; come ſarebbe, accio li figlioli, e diſcendenti poſſano conſeguire il Dottorato, o eſercitare la milizia, oppure ſara fra di eſſi proibita la diviſione, o permeſſa l'alienazione per redimerſi nel caſo di ſchiavitu, o per liberarſi dal Bando, o da pena capitale, e ſimili, le quali coſe reſpettivamente non convengono alle femine, o non ſono ſolite verificarſi nelle femine, deſumendoſi dal convenevole, e dal ſolito la congettura per il fidecommiſſo maſcolino. Ottavo quando il teſtatore aveſſe dichiarato di mai voler femine al fidecommiſſo, perche ogni parola in queſto caſo ſarebbe interpretabile a favore della ſola maſcolinita. Nono nelle Primogeniture, e maggioraſchi, come altre volte ſi è detto, s' intendono chiamati li maſchj. Decimo finalmente quando ſi trattaſſe del fidecommiſſo convenzionale, facendoſi nei contratti la interpretazione per li maſchj.

5. Da quanto ſi è raccordato ſi puo facilmente deſumere quando abbia la maſcolinita ad eſſere ſtrettamente ricevuta come ſemplice maſcolinita, e coſi a favore delli maſchj ſolamente, o largamente come comprenſiva ancora delle femine, e coſi a beneficio delle femine.

6. Reſta finalmente da ſuggerire, che venendo ammeſſa alcuna femina come agnata al fidecommiſſo, ella nel caſo di morte deve reſtituire il conſeguito agli agnati ſupeſtiti chiamati allo ſteſſo fidecommiſſo agnatizio, il quale perche dovuto all'agnazione, mai puo da eſſa traſmetterſi alli proprj figlioli, li quali non poſſono godere alcun privilegio di quell'agnazione, che veniva goduta dalla loro madre; dicendoſi benſi agnate le femine, ma non abili a continuare nella loro poſterita l'agnazione come quelle che ſono in ſe ſteſſe il finimento, e non il principio dell' agnazione.

P DELLA

528

DELLA RECIPROCA FIDECOMMISSARIA.

CAP. XI.

Sommario.

1. Altre volte essendosi discorso delle sostituzioni dirette, e così ancora della reciproca considerata nel suo essere di diretta, ora conviene che si parli della medesima sostituzione, ma però in qualita di obliqua, o sia fidecommissaria, la quale in due maniere puo verificarsi, cioe o per la espressa, o per la congetturata volonta del testatore. La prima facilmente si conosce, quando li coeredi, o legatarj, o sostituiti sono tra di loro nel caso di morte espressamente sostituiti; cosicche di questa non fa bisogno di prendersi maggior impegno. Tutta la difficoltà consiste nella reciproca, che si desume dalle congetture, le quali necessariamente si raccolgono dalle parole, o sia dalla forza di esse; per altro quando la virtualita delle espressioni non prestasse questo argomento cesserebbero le congetture, e per conseguenza il tacito riglievo della reciproca fidecommissaria.

2. Dipendendo pertanto il conoscimento di questa reciproca fidecommissaria dalle congetture, conviene portarsi l'applicazione alle parole, ed alla intenzione, a motivo delle quali risultera facile l'intendimento col ricorso alla pratica delli casi seguenti. Il primo, quando a piu figlioli eredi sara dato il sostituto, s'intende fra li medesimi eredi rilevata la reciproca, al fine di sospendere fino alla morte dell'ultimo l'effetto della sostituzione; desumendosi la congettura dal riguardo delli stessi eredi per essere figlioli del testatore, mai potendosi presumere, che li supestiti venghino esclusi

Digitized by Google

clusi per ammettere il sostituto, il quale sempre si considera in minor grado di affetto di quello siano li figlioli instituiti eredi. Il secondo, quando la sostituzione sia fatta col fine espresso, che li beni siano conservati nell' agnazione, perche essendo gli eredi instituiti abili alla conservazione della medesima agnazione, s' intendono li stessi eredi fra di loro reciprocamente sostituiti, perche verificandosi negli eredi il fine della intenzione spiegato nella sostituzione, mai potra negarsi la esistenza della tacita reciproca a favore delli stessi eredi, e cosi la sospensione al sostituto del beneficio fino all' ultimo degli eredi. Il terzo quando sia stata proibita l' alienazione de' beni fuori della famiglia, oppure sia comandata la conservazione dei beni piu che sia possibile, desumendosi da cio la intenzione della reciproca fra li chiamati, non potendosi senza di essa verificare la conservazione. Il quarto quando tra li sostituti risulti espressa, o ancora tacita la reciproca, dalla stessa identita di ragione si deve presumere rilevata la reciproca ancora fra li medesimi eredi. Il quinto, quando nella stessa orazione siano chiamati li figlioli, e li loro eredi, e ad essi sia dato il sostituto intendendosi in questo caso la reciproca tra li figlioli delli figlioli, perche ancora si dice fatta tra li medesimi instituiti. Il sesto se agli eredi saranno sostituiti li figlioli, e li loro discendenti, e ad essi tutti vengano sostituiti gli agnati, dovera fra di essi intendersi fatta la sostituzione reciproca. Il settimo quando nelle sostituzioni sara posta la clausula volgarmente, pupillarmente, e per fidecommisso, sapendosi nella volgare esservi la reciproca, che in questo caso si risolve alla fidecommissaria. L' ottavo quando saranno chiamati li maschj, ed escluse le femine, s' intendera fra li maschj la reciproca, per cui le femine rimangono escluse. Il nono, quando all' ultimo degli eredi, o della linea nel caso di morte sara dato il sostituto universale, oppure sara fatta la sostituzione di certo stabile dimostrato per suoi confini, s' intendera fatta la reciproca, non potendosi presumere chiamato il sostituto ad una parte della eredita, o dello stabile, che intieramente gli viene lasciato, e cosi levate agli eredi, ed alli superstiti della linea le parti che possedono per darle al sostituto, per conseguenza il tutto dovera possedersi dagli eredi, o da quelli della linea fino all' ultimo, per poi darsi l' ingresso al sostituto. Il decimo, quando saranno instituiti li figlioli, e ad essi sara dato un sostituto estraneo; presumendosi in

questo caso reciprocamente sostituiti li figlioli come piu diletti del sostituto estraneo.

3. Si raccoglie dunque presumersi questa reciproca per la virtualita delle parole appoggiate al vitale della intenzione predominante, non essendo mai da supporsi, che il testatore nelli casi esibiti abbia voluto anteponere il sostituto agli eredi, agli discendenti, ed alla propria agnazione, come tutti prediletti al sostituto, il quale si dice chiamato sussidiariamente nel caso che tutti siano mancati; come pure si desume la conseguenza, che porta la reciproca tacita per il passaggio del fidecommisso da linea a linea, la quale a questo proposito s' inducé. Primo quando la sostituzione sia fatta a favore delli discendenti in infinito; oppure con la proibizione dell' alienazione; o quando dalla sostituzione siano esclusé le femine; o quando dopo li discendenti siano fatti altri gradi di sostituzione, mentre in tali casi la reciproca s' intenderebbe rilevata tra li medesimi discendenti da linea a linea. Secondo quando tra gli instituiti si attrovi la reciproca espressa, ed indi sia proceduto ad altri gradi di sostituzione, s' intende fra li sostituti ripetuta la reciproca, e cosi da linea a linea spiegandosi dalla formalita della instituzione l' intenzione del testatore nelle sostituzioni. Terzo quando li beni siano soggettati a perpetuo fidecommisso, essendo di natura del fidecommisso reale l' avere in se stesso, la reciproca da linea a linea. Si deve però avvertire mai concedersi il passaggio del fidecommisso da linea a linea, se non quando la prima linea sia totalmente estinta.

4. Essendosi discorso della reciproca desunta dalle congetture, si presenta l' occasione di raccordare a compimento di questo capitolo cio che concerne alla sostituzione fatta a piu instituiti, o sostituiti, per il fine di conoscersi quando per la morte di alcuno di essi sia dovuto al sostituto il fidecommisso per la porzione, che veniva posseduta dal defonto; cioe in quali casi la sostituzione fatta a molti sia risolubile alla singolarita di ciascheduno, oppure abbia ad attendersi la morte di tutti per la verificazione del caso a favore del sostituto.

5. Molti sono li casi, che prestano l' impegno di osservazione per essere in buona parte soggetti alle proprie appendici a regola delle circostanze, dalle quali sono accompagnati; cosi dipendendo eglino dalle parole, e dalla intenzione, sara bene a facilità della mate-

materia farne il raccordamento. Il primo è quando la sostituzione sia fatta coll' intermezzo dell' alternativa, o sia della disgiuntiva, come se fosse detto lascio erede Tizio, e Caio, e se Tizio, e Caio, ovvero Tizio mancheranno senza discendenti sostituisco Sempronio, mentre mancando alcuno di essi eredi dovera alla porzione del mancante essere ammesso il sostituto ad esclusione del superstite, essendo naturale dell' alternativa la separazione, accio in uno resti verificato il caso; il che però non sarebbe da concedersi quando li due eredi fossero figlioli del testatore, o il mancante lasciasse figlioli di se stesso, oppure la sostituzione fosse fatta in tutta la credita; non essendo mai da supponersi cosi nemica la volonta del testatore, che voglia privare il proprio sangue per trasferire al sostituto il beneficio; e nel secondo per non potersi verificare la restituzione di tutta la eredita attesa la esistenza di uno degli eredi da cui viene impedita la trasmissione, presumendosi anzi a favore del coerede la tacita reciproca ad esclusione del sostituto per tutto il tempo della vita del medesimo coerede. Il secondo caso è, quando la sostituzione fosse fatta alla singolarita di cadauno degli eredi, come se fosse detto, se Tizio manchera senza figlioli, ovvero se Caio manchera senza figlioli sostituisco Sempronio, perche verificandosi la morte di alcuno di essi senza figlioli sara dovuta al sostituto la porzione del defonto, essendo massima certa di doversi attendere la speciale disposizione del Defonto. Il terzo è quando la sostituzione sia fatta con parole riguardanti la specialita di cadauno degli eredi, come se fosse detto, lascio erede Tizio, e Caio, e se alcuno di loro manchera senza figlioli sostituisco Sempronio; l' effetto della orazione particolare si pareggia alla disgiuntiva, ammettendosi il sostituto a tutti, cioe all' uno dopo l' altro per la ragione, che essendo verificabile in cadauno comprende di sua natura tutte le persone che sono comprese nella universita della eredita. Il quarto, quando fosse instituito erede Tizio, e Caio coll' aggiunta che mancando egli, o quelli senza figlioli, resti sostituito Sempronio; perche importando, come gia si è detto, il relativo di sua natura la separazione, viene a riferirsi la sostituzione a cadauno degli eredi, cosicche mancando l' uno con figlioli, e poi l' altro senza figlioli, si ammette il sostituto alla porzione di questo, quando però non venisse escluso dalla presunta volonta del testatore, la quale si desume nel caso che il sostituto fosse uno

estraneo

Digitized by Google

542

estraneo, e gli eredi fossero figlioli del medesimo testatore, ovvero l' erede fosse un trasversale successibile al coerede per ragione intestata, per altro se non fosse successibile come incapace, o perche ripudiasse la eredita, non sarebbe obietto al sostituto; Parimenti sarebbe da escludere il sostituto, quando la sostituzione riguardasse a tutta la eredita, o a qualche stabile indivisibile, o gli eredi fossero tra loro sostituiti, o si trattasse di fidecommisso convenzionale; mentre in questi casi mai sarebbe luogo al sostituto se non dopo la morte di tutti gli eredi senza figlioli. Il quinto, quando la sostituzione sara fatta per mezzo degli ablativi assoluti col dire, e morendo detti eredi Tizio, e Caio senza discendenti sostituisco Sempronio; comeche l' ablativo assoluto porta per se stesso la condizione riguardante ad ogni tempo, e ad ogni persona, e caso, così risolvendosi la sostituzione alla singolarita delle persone, ammette il sostituto alla successione di cadauno, quando però da questa di lui ammissione non risultasse qualche assurdo, cui ripugnasse la presunta volonta del testatore, come sopra si è raccordato. Il sesto, quella volta che gli eredi instituiti, e sostituiti fossero tutti estranei, la sostituzione ordinariamente si risolverebbe alla singolarita di cadauno, quando però copulativamente gli eredi, e sostituiti non siano uniti alla stessa orazione; perche da una tale unione venirebbe escluso il partimento, e così combattuta la presunta singolarita.

6. Alcune osservazioni sono da farsi in questa materia, le quali servono a scioglimento delle principali difficoltà, che possono insorgere sopra la riduzione alla sua singolarita della sostituzione fatta a molti. La prima si è, che la sostituzione fatta a molti, cioe dopo la morte di tutti, porta il solo effetto di ammettere il sostituto dopo che saranno tutti morti, non potendosi mai verificare la riduzione alla singolarita di cadauno, perche la parola dopo tutti è sospensiva della sostituzione fino al caso preciso della morte di tutti. La seconda, che la sostituzione fatta dopo la morte dell' ultimo s' intende solamente verificabile sopra la porzione, che unicamente spettava allo stesso ultimo, e non mai a tutte le porzioni degli altri coeredi; mentre però la sostituzione non riguardi all' intiero della eredita; perche in questo caso tutta la eredita sarebbe dovuta al sostituto; la ragione si è, perche dovendosi ricevere la volonta nel suo vero essere, e senza alcuna alterazione, risulta eviden-

evidentemente fatta la fostituzione ad uno solo delli coeredi, cioe a quello che fara l' ultimo; essendo molto diverso, che sia sostituito all'ultimo, dall' essere sostituito dopo tutti; Questa dizione, dopo, essendo universale comprende tutta la eredita, e tutte le persone, a diferenza dell' antecedente, che si attrova ristretta alla specialita di un solo, cioe all' ultimo che morira. La terza che la risoluzione della sostituzione alla singolarita degli eredi mai si ammette, o presume, quando nel caso di tale risoluzione sia specialmente stato proveduto, essendo notorio che la ordinazione espressa esclude la tacita, o sia la presunta. La quarta, che quando resta esclusa la riduzione alla singolarita in una parte si deve ancora escludere in ogni altra, e cosi venendo ammessa in una, deve ancora ammetterfi nell' altra. La quinta è di mai darsi la riduzione alla singolarita, quando da essa risultassero gl' inconvenienti, o assurdi gia raccordati, non potendosi mai dedurre congetture favorabili al sostituto, e di pregiudizio alli coeredi, quando resista la presunzione contraria, che si dessume dagli assurdi. Questi notabili devono tenersi inpronto al fine di escludere li pericoli di una ingiusta riduzione alla sua singolarita.

DELLA

DELLA RAPPRESENTANZA DEL GRADO NELLI FIDECOMMISSI.

CAP. XII.

Sommario.

Nipoti se possano rappresentare il grado per eguagliarsi al zio nelli fidecommissi. §. 1. 2. 3. 4.
Successioni intestate, se abbiano luogo nelle successioni fidecommissarie §. 1. 2. 3. 4.
Nelli fidecommissi trasversali se abbiano luogo le successioni intestate. §. 2.
Nelli fidecommissi di quelli fuori del sangue, se abbiano luogo le successioni intestate. §. 3.
Se la divisione delli fidecommissi tra maschj, e femine debba essere eguale, o con disparita di porzione. §. 5.

1. LA risoluzione del problema, se li nipoti possano ascendere al grado del loro Padre premorto per pareggiarsi col mezzo della rappresentanza al zio al fine di farsi capaci in di lui concorso al fidecommisso, dipende da piu alto principio, ed è se nelle successioni fidecommissarie abbiano ad attendersi le leggi della successione intestata? Le opinioni sono varie avendo cadauna li proprj partigiani. Quelli che sostengono la negativa dicono che li testamenti sono inventati per divertire dall' ordine dell' intestate successioni, cosicche quando queste dovessero sostenersi, riuscirebbe superfluo il testare; percio inferiscono, che la causa testata facia cessare quella intestata, perche la volonta dell' Uomo essendo predominante leva alle leggi in questo proposito tutta la forza. Quelli che proteggono l' affiermativa dicono doversi attendere il testamento quando in esso sia palesata la formalita del succedere, ma che quando sia ritenuta, o dubbiosa vogliono, che si ricorra alle successioni intestate per la ragione, che si desume dalla volonta, la quale si dice essersi riportata alla disposizione delle leggi, come a supplimento di essa nelle parti non dichiarate, essendo le leggi il testamento dell' Uomo, perche eglino dispongono della eredita

quando

quando l'Uomo manca di disponere, o di spiegarsi circa all'ordine del succedere. Questa discordia resta conciliata dalla distinzione che procede dalla diversita delli testatori.

2. Quando si tratta del fidecommisso ascendente, ed ancora trasversale, purche il trasversale si attrovi in grado capace alla successione intestata, quantunque in risperto all'antico stipite non sia dello stesso sangue, la massima regolare da seguirsi ella è, che questi fidecommissi ricevano il loro supplimento dall' ordine prescritto dalle successioni intestate, e per conseguenza ammettendosi dalle stesse la rappresentanza del grado abbia ad intendersi ancora inserita nelle fidecommissarie, quando dalli testatori non sia stata manifestata in questo proposito la propria volonta, nel qual caso la causa testata escluderebbe tutti i riguardi della ragione intestata. Questo ricorso alle leggi delle successioni intestate per supplimento alla volonta delli testatori resta limitato quando dalla formalita della disposizione si potessero avere congetture contrarie, che però fossero forti, e stringenti, le quali sono, quando risultasse osservata dal testatore la prerogativa del grado, la prossimita, la specialita del grado, la scelta delle persone, il proprio nome, li figlioli generati da alcuno, o quando in qualche parte del testamento fosse stata esclusa la rappresentanza del grado, perche s' intenderebbe ripetuta nelle altre parti che da essa riceverebbero la spiegazione; in tali casi risulterebbe esclusa la rappresentanza, e converrebbe appigliarsi alla successione regolata a grado per grado senza estensione a favore delli nipoti.

3. Quando poi si tratta delli fidecommissi rilevati da quelli, che sono fuori del sangue, come sono gli amici, o da quelli che sono del sangue, ma in grado lontano, la massima regolare da seguirsi ella è di darsi la esclusiva alla rappresentanza del grado; nulla avendo in essi di prerogativa le leggi della successione intestata, non potendosi mai presumere in loro alcuna ragione di sangue, sopra cui tengono il loro forte le successioni intestate, le quali per cio non si dicono da loro conosciute, e volute a supplimento delle loro mancanze, come non verificabili in se stessi. Questa regola ritrova le sue appendici quella volta che possono desumersi congetture abili a persuadere la successione delli chiamati coll'ordine voluto dalle leggi intestate. L'avere cio espressamente dichiarato non è argomento di congettura, ma prova di certa

Digitized by Google

volonta. Le congetture sono, come se fosse detto, che la successione al suo fidecommisso proceda coll'ordine delle eredità; oppure che si debba succedere per stirpe, e non per capi, ovvero che estinta una linea succedano le altre linee; o avesse dimostrata la vocazione simultanea; o in una parte del testamento avesse predilecta la formalita delle successioni intestate, mentre in questi casi, e simili converrebbe riccorrersi alla regola delle successioni intestate, quali abbenche forastiere in rispetto al testatore diverrebbero naturali in riguardo alla di lui volonta come desunte dalle congetture, le quali si dicono essere una tacita spiegazione di quella volonta, che dalle parole non si osserva espressamente esposta.

4. Mancando poi tutte le congetture, e supponendosi una volonta non dichiarata, ma ritenuta in se stessa, in tal caso dovera prendersi la raccordata distinzione, ammettendosi per la prima, ed escludendosi per la seconda la rappresentanza del grado.

5. Supposto il riccorso alli statuti per supplimento alle ultime volonta, succede di conseguenza doversi a regola di essi minor porzione alle femine di quella sia dovuta alli maschj quando però si tratti del fidecommisso ascendente, o del trasversale successibile, non potendosi negare l'ingresso alli statuti con tutta la loro forza, perche supponendosi nel testatore l'affezione alle leggi della sua Patria, deve inferirsi che avendo alle stesse riservata l'autorita di supplire alla di lui non dichiarata volonta, abbia ancora voluto che sottentrino senza alcun ristrignimento, cosicche essendo le femine meno privilegiate delli maschj, conseguiscano li maschj piu porzione delle femine, esclusa quella eguaglianza, che fra li due sessi viene coltivata dalle leggi civili. Saranno adunque da osservarsi li statuti per tenersi alle loro deliberative al fine di riceversi le medesime per supplimento alla stessa volonta. Al contrario nelli fidecommissi ordinati da quelli fuori del sangue, e del Parentaggio, nei quali la disposizione delli statuti non puo avere luogo se non nelli casi sopra raccordati, esclusi li quali, dovera osservarsi la eguaglianza tra maschj, e femine.

DELL'

DELL' EREDE CONCESSO NOMINARSI DALL' EREDE.

CAP. XIII.

Sommario.

1. ALcune volte nei testamenti s' attrova collocato nell' erede l' arbitrio di eleggere un' erede, e sebbene pare non sia delegabile un tanto arbitrio, egli è però da osservarsi che questa elezione di cui si parla non riguarda alla nominazione di un erede immediato allo stesso testatore, la quale viene dalle leggi riprovata, volendo esse, che chi testa sia ancora quello che nomini a se stesso il proprio erede, non permettendo che una tale elezione venga appoggiata all' altrui arbitrio, ma solamente s' intende, che questa nomina di erede sia di un' erede diverso da quello, che deve sostenere la immediata rappresentanza del testatore, cioe di un sostituto allo stesso erede, e così di un fidecommissario successore dopo la morte dell' erede scritto nel testamento.

In due forme puo essere prescritta all' erede la elezione di un successore, le quali portano un effetto nota-

[illegible] essamente gravato,

[illegible]

il che ancora s'intende imposto quella volta che all' erede sia sostituito quell'erede, che da lui sara nominato, importando gravàme, e necessità la sostituzione fidecommissaria. Questa nomina per essere fatta non ricerca di necessità, che l' erede faccia testamento potendo egli adempire a questo carico col mezzo di qualunque atto tra vivi, e colla sola presenza di due testimonj, perche consistendo essa nella semplice dichiarazione esecutiva della volonta del testatore, non obbliga a maggiore impegno di quello possa portare la certezza della elezione del voluto successore, risultando per altro solennizata dal comando del testatore la disposizione riguardante alla trasmissione della di lui eredità. Qui è da considerarsi, che l'erede puo essere gravato in due maniere a fare questa elezione, l'una di dovere eleggere alcuno che sia della famiglia, nel qual caso non puo alterare la volonta del defonto, avendo la sola facoltativa di scegliere tra quelli della famiglia chi piu gli puo essere in piacere, cosicche mancando di fare questa nomina, o facendola in altri fuori della famiglia, s'intendera sostituito quello, che sara successibile per ragione intestata allo stesso gravàto, quando però egli sia della stessa famiglia del testatore, presumendosi che la nomina sia per lo stesso gravato lasciata alla disposizione della legge; ma se l' erede, cioe il gravato fosse uno estraneo, cioe fuori della famiglia del testatore, in tal caso s'intendera per nominato quello che sara piu prossimo allo stesso testatore, quantunque non successibile per ragione intestata attesa la distanza del grado. La ragione è perche il testatore avendo gravato l'erede alla nomina del successore, si deve dire che egli non sia stato contento di lasciarlo erede liberamente, ma di volerlo obbligato restituire la ere-

arbitrio, che sia eccedente la stessa nomina, cosicche egli non puo gravare il nominato di cosa alcuna ancorche minima, molto meno di alcun fidecommisso, sebbene fosse per il maggior decoro della famiglia, perche il nominato non succede al nominante, cioe al di lui patrimonio, o sia eredità, ma solo al nominante come di lui sostituto, e così alla eredità del testatore, la quale non riceve altro aggravio fuori da quello che dallo stesso testatore fosse stato imposto.

4. La seconda è quando l'erede si attrova in piena libertà di eleggere a se stesso un'erede, e così fuori della necessità di passare a questa elezione, il che ordinariamente si verifica in due casi; Il primo quando il testatore concede all' erede di farsi ad arbitrio un'erede col disponere come di cosa propria a piacimento della eredità del medesimo testatore, unitamente alla propria dello stesso erede; Il secondo quando all'erede fosse stato dato un sostituto nel caso, che egli morisse senza fare testamento; in tali casi comeche la elezione non è di necessità imposta all' erede, egli si attrova in pieno arbitrio di disponere come piu desidera, ancora col gravare l' erede di legati, di fidecommisso, di pagare debiti, ed in sostanza di ordinare tutto cio, che puo sopra la propria eredita, senza ricevere alcuna suggezione dalla volonta del testatore. La ragione si è perche l'erede nominato si dice erede del nominante, e un successore diretto del medesimo, non mai un successore fidecommissario del primo testatore. Solamente aggiungo, che trattandosi in questi casi di nominare a se stesso un' erede, conviene farlo con le solenni formalita desiderate dalle leggi, cioe con testamento, e non col mezzo degli atti fra vivi, nelli quali non è permesso la diretta instituzione dell' erede. Finalmente devo raccordare sul secondo caso in cui fu dato il sostituto quando l'erede manchi senza testamento, che per stabilire la esclusione del sostituto si desidera il testamento che sia legale, e per cio valido, essendo lo stesso che non sia fatto testamento, che l'essere fatto invalidamente, non potendosi dall' atto invalido risolvere la sostituzione rilevata nel testamento valido, ed incontrastabile.

DELLE

Digitized by Google

550

DELLE TRANSAZIONI SOPRA LI FIDECOMMISSI.

CAP. XIV.

Sommario.

Transazioni se possano essere fatte sopra li fidecommissi, e quando. §. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Transazioni sopra li fidecommissi cosa ricerchino per la loro validita, §. 9. 10.
Gravati ultimi se possano fra loro rinonciare al fidecommisso. §. 11.

1. PAre fuori di necessità, che si discorra delle Transazioni sopra li fidecommissi, mentre chi bene non penetra il motivo facilmente s'infiamma per sostenere, che non possano farsi patti sopra di essi per essere beni di altrui ragione vincolati dalla volonta alla quale le leggi usano il maggior rispetto. Ogni uno accorda la massima esclusiva della Transazione, quando si trata di pregiudicare alli fidecommissi; ma all'incontro l'applauso le viene concesso, quando si abbia il riguardo al loro sostenimento, o minor danno, essendo in questi casi valide, ed efficaci, e cio che è piu obbligano li successori ad ubbidire senza liberta di reclamo.

2. Tutti li fidecommissi sono per loro natura intangibili; ne sono esposti ad alcun pregiudicio. Cio però deve intendersi di quelli fidecommissi, che sono chiari, ed evidenti, ma non di quelli che fossero dubbiosi, o per riguardo della potestativa, o della volonta del testatore, o delle solennita, che causassero la invalidita del testamento, o delle evizioni, che accadessero a carico dei beni condizionati, perche in tali casi non sara di pregiudizio, ma anzi di evidente utilita alli fidecommissi la transazione, quandanche per essa venisse diminuito il fidecommisso, in maniera tale, che nemmeno il testatore se fosse stato rimesso alla vita nel tempo della transazione, averebbe avuto motivo di dolersi di essa, non essendo in di lui potere il resistere alla ragione, ed agli effetti del giusto.

3. Per meglio spiegarmi, egli è da riflettersi alli casi nei quali è lecito transigere, quali sono.

4. Pri-

4. Primo, quando venga impugnato il testamento per capo d' invalidita, o perche non fatto colle solennita desiderate dalle leggi, o perche non fosse stato abile il testatore per disponere, o perche la preterizione di alcun figlivolo lo invalidasse, in questi e simili casi sara sempre valida la transazione anche colla perdita di qualche parte dei beni; non potendosi negare la utilita in rispetto a quella parte de' beni, che restano assicurati al fidecommisso, ed a benefizio delli chiamati per essersi colla transazione sostenuto col testamento la volonta, la quale era per essere invalidata.

5. Secondo, quando veramente sia dubbiosa la volonta, perche dipenda dalle congetture il sostenimento, o la esclusione del fidecommisso, nel qual caso essendo sempre utile che nelle forme possibili venga conservato, sara valida la transazione ancora con qualche rilascio dei beni, venendosi per essa ad assicurare la rimanenza, che per altro sarebbe stata esposta al pericolo di perdersi, essendo certa la massima di mai ammettersi a pretesto delle congetture la esistenza del fidecommisso, le quali sono sempre dubbiose, e percio lasciano esposto alla contingenza il medesimo fidecommisso.

6. Terzo, quando il fidecommisso sia aggredito dalle evizioni per causa delle quali puo essere distrutto, o minorato; in tale caso essendo giusta la evizione, sara utile al fidecommisso il transigere non solo a risparmio delle spese, che a minorazione del danno, che potesse causarsi dalla evizione. Lo stesso ancora deve procedere quando contro la evizione comparissero dubbiose le diffese, essendo proprio che le transazioni siano rilevate quando vi sia il dubbio.

7. Quarto, quando li beni dovuti al fidecommisso si rendessero litigiosi, ed intricati, cosicche per vendicarli dalli possessori fosse impossibile assicurare le prove della identità; nel qual caso sara lecito il transigere al fine di riunire al fidecommisso quella maggior parte, che li riuscira di conseguire, essendo sempre di utile, che resti vantaggiato il fidecommisso di cio, che senza la transazione mai sarebbe stato riunito.

8. Li casi raccordati, ed altri di simile natura rendono valida la transazione sopra li fidecommissi, come di utilita, e non di pregiudizio, essendo sempre miglior partito salvare qualche cosa al fidecommisso, che l'esponerlo alla perdita del tutto.

9. Que-

552

9. Queste transazioni accio siano efficaci, e riveribili ancora dalli successori desiderano li loro requisiti, cioe, che siano rilevate con buona fede, e non coll'animo di distruggere contro giustizia il fidecommisso; per questo ricercano un sodo esame del caso col mezzo di dotti, e valorosi Avvocati, accompagnato dalla piena notizia di tutto il testamento, e di tutte le altre circostanze esenziali, al fine che posto in chiaro quanto puo essere necessario per capitare ad una giusta deliberativa, possa essere preso con fondamento il partito di transigere, per altro quando fosse stata occultata, o trascurata qualche carta esenziale, sarebbe sospetta di fraude la transazione, e posta in libertà la parte pregiudicata di reclamare. Per sostenere la transazione sarebbe riguardevole il motivo, che fosse desunto da sentenza seguita contro il fidecommisso in pieno contradittorio, e sopra processo bene instrutto; per altro se la sentenza fosse collusoria, potrebbero li successori reclamare, e scuotersi dalla transazione. Parimenti sara di non minore riflesso alla sua maggiore efficacia il decreto del Giudice, previa la cognizione della causa, e la piena istruzione del fatto; e delli punti controversi, ancora coll'intervento di tutti quelli, che potessero avere interesse nel fidecommisso per li casi che fossero possibili verificarsi; mentre da tante circospezioni resteranno esclusi tutti li sospetti d'inganno, che venissero milantati da chi pretendesse impugnare la transazione.

10. Quanto si è detto riguarda solamente al caso in cui venissero promosse, o fossero per succedere liti tendenti alla distruzione delli fidecommissi; ma fuori di questo pericolo, accadendo fra due questione per cui l'uno pretendesse ad esclusione dell'altro la capacità al fidecommisso, mai in questo caso sara lecito transigere, o divenire ad alcun partimento fra contendenti, per essere cio contrario alla volonta del testatore, il quale, come nelle primogeniture, o maggioraschi desidera la unità, ed esclude la pluralita delle persone; oppure nelli fidecommissi desidera una sola linea piu prossima, e non piu linee; cosi quandanche il punto della vocazione fosse tra le due parti dubbioso, sara necessario attendersi dalli Tribunali la decisione, non essendo ammissibili gli accordi per non fare violenza alla volonta.

11. Per dare il compimento al capitolo presente, credo proprio dare qualche notizia circa alle rinoncie delli fidecommissi, che alle

volte

Digitized by Google

volte vengono praticate tra quei del sangue. Per conoscersi se tali rinoncie siano lecite, e valide devono considerarsi tre casi. Il primo quando nel fidecommisso vi sia la proibizione dell'alienazione, mai sarà lecita, e valida la rinoncia del fidecommisso ad altre persone fuori dalle beneficate, e precisamente volute dal testatore, essendo lo stesso il rinonciare, che l'alienare. Il secondo, quando nel fidecommisso non vi sia la proibizione dell'alienazione, perchè in questo caso sara lecita la rinoncia, come ordinariamente si verifica nelle divisioni tra fratelli, ad uno de' quali possono essere assignati tutti li beni liberi, ed all'alro tutti li fidecommissi. Questa rinoncia però sara valida fra li dividenti, ma non sara obbligante li successori, quella volta non fossero loro eredi, perche sarebbero sforzati seguire l'altrui fatto, quando però dalle divisioni non risentissero pregiudizio. Il terzo quando il fidecommisso sia veramente per avere il totale suo finimento in due persone, le quali in caso di morte non avessero altri sostituti, che loro stessi per la reciproca o tacita, o espressa; in questo caso possono rinonciare alla speranza della futura successione tra loro, per essere incerto a chi di essi abbia a toccare la sorte di sopravvivere all'altro. L'effetto di questa rinoncia è, che resta risoluto il fidecommisso, rimanendo cadauno in piena liberta di disponere delli beni a piacimento, nulla resistendo la volonta del testatore, perche gia sodisfatta dall'attrovarsi la eredità nelli due ultimi nei quali deve terminare il fidecommisso, nulla importando la sussistenza della reciproca alla quale sono in libertà di rinonciare, perche non potendosi negare al supestite l'arbitrio di ricusare questa successione dopo il caso, cosi nemmeno potra dubitarsi della validita di questa rinoncia avanti il caso, non ricevendo da essa alcuna ingiuria la volonta, che solamente riguarda ad una incerta, ed inutile speranza. Questa risoluzione però della reciproca non estingue nelli chiamati il debito di conservare li beni, ma solamente loro concede la libertà di disponere di essi per ultima volonta, non mai per contratto come vogliono gli usi Veneti nell' ultimo della prole.

504

DELLI
FIDECOMMISSI
PARTE TERZA
DELLE PURIFICAZIONI.
CAP. I.

Sommario.

1.
Carico delli fidecommissi entrano le purificazioni. Essi vengono dalle leggi sciolti, o minorati. Comandano le leggi, e comanda l'Uomo, ma con questo divario, che l'Uomo resta preferito alla disposizione delle leggi in cio che le leggi contentano di lasciare all' Uomo di libertà, ma dove lo necessitano ad umigliarsi, all'ora usando il loro predominio, astringono l'Uomo al ritiro chiudendolo fra certi confini dalli quali non ha il modo di uscire, se non per qualche speciale indulto, che dalle medesime leggi gli sia benignamente accordato.

2. Non

Digitized by Google

ad essi, senza l'intacco delli medesimi beni dovendo in questo caso sottomettersi il testatore a quella necessità cui egli non puo far contrasto.

21. Il fidecommisso particolare essendo di sua natura intangibile, mai puo essere esposto ad alcuna detrazione, a riserva dell' unico caso che li debiti fossero eccedenti le forze della eredità, e che l'erede reclamasse contro il testamento.

22. Per meglio spiegarmi egli è necessario applicarsi alla distinzione seguente.

23. Quando l'erede pretende lo spurgo della eredità del defonto, fatto il cumulo, ed il diffalco delli debiti puo validamente per la separazione della legittima effettuare l'intacco del fidecommisso particolare, non essendo in arbitrio del testatore il disponere superiormente a quanto dalle leggi gli viene concesso.

24. Ma quando l'erede si acquieta al testamento in questo caso non passa alli di lui successori l'azione d'intaccare il fidecommisso particolare a pretesto di alcuna detrazione; Il solo silenzio dell'erede assicura la prova di avere accettato il testamento senza alcuna limitazione, e così di avere approvato il fidecommisso particolare, e con cio tacitamente rinonciato a qualunque reclamo.

25. Fuori però della preservazione del fidecommisso particolare, mai perde l'erede la ragione di effettuare la purificazione del fidecommisso universale, trasmettendo questa azione alli proprj eredi, ed alla sua eredita. Questi per la rappresentanza dell' erede gravato non possono fare la detrazione delli debiti, che non costassero, o non si presumessero pagati, perche tutti col fidecommisso passano alli sostituti, li quali come possessori sono tenuti al pagamento, acquistando a se stessi la ragione di trattenere tanti beni quanti bastino al loro rimborso. Dalche si raccoglie tenuto l'erede gravato restituire alli sostituti tutti li beni a riserva della propria legittima, e di quanto egli avesse pagato alli creditori.

26. Proseguendo ora su la materia delle detrazioni del fidecommisso universale, entra il riguardo alle spese fatte per l'erede gravato o a causa di miglioramenti, o a motivo delle liti a preservazione, o per la riunione de' beni distratti, e dovuti al fidecommisso.

27. Quanto alli miglioramenti, non essendo mai deducibili quelli che cadono sotto la rubrica di volutuosi, come sono quelli di ornamento di Pittura, o stucchi, la rimodernazione delle fabbriche, la er-

la erezione di Giardini, e simili; così tutta la osservazione si ristringe a quelli che si rendono distinti per essere, o utili, o necessarj, o utili, e necessarj unitamente, quali sono quelli che servono ad impinguare, ed accrescere, o a sostenere le forze del fidecommisso, a motivo di che deve procedersi con distinzione. Primo quando li beni fossero stato incolti, ovvero sterili, o valivi, ed a forza di spese poi ridotti a coltura, e piantati, o ridotti a Prato, o a Risara; come che il loro essere risulterebbe cambiato, così l'erede gravato avera ragione per essere rimborsato del dispendio sofferto, ed in diffetto trattenirsi tanta parte di essi che equivalga le spese medesime. Lo stesso procede rispetto alle spese fatte per la ristaurazione delle fabbriche ridotte a pericolo di cadere nel tempo della morte del fidecommittente, o capitate nel sostituto per la morte del gravato. La ragione si è perche il gravato come cassiere del fidecommisso non è tenuto rilasciare alli chiamati se non li beni del fidecommisso nel medesimo essere in cui s'attrovano quando in lui capitarono, come non tenuto restituire il non conseguito, così avera la ragione di ripetere quanto sara in esborso. Secondo nel caso che li beni fossero coltivati, e dotati, e che il gravato li avesse a proprie spese ridotti a miglior essere, non potra egli pretendere la detrazione delle spese, perche non causanti il cambiamento dei beni, e perche rimborsato dalle rendite in maggior copia raccolte. Lo stesso si dice delle fabbriche in riguardo gli annuali acconcj, o sia loro mantenimento, dicendosi fatte col frutto delle medesime fabbriche. Terzo nel caso che per grave infortunio fossero seccati gli Alberi, o per la violenza del Fiume venisse flagellato lo stabile, e che a forza di gravissime spese fosse per il gravato ripristinato alla primiera uberta, in questi casi bisogna distinguere. Se si parla della mortalita degli Alberi rimessi per il gravato, dovera essere rimborsato, quando dalle rendite percette dai beni posteriormente non comparisse sodisfatto intieramente, cosicche potra conseguire semplicemente quanto mancasse al pareggio; e cio senza intacco della proprieta, non potendosi mai presumere, che il testatore abbia concessa al gravato la libera raccolta delli frutti, per poi tenere a se il carico di ripiantare a minorazione della proprieta del fidecommisso. Da cio si comprende, che questa specie di spese patisce la minorazione delli frutti percetti dopo l' infortunio, e che il succes-

succeſſore deve effettuare il rimborſo, o colle rendite future, o per contanti; ammettendoſi l'azione della ritenzione dei beni fino a tanto, che colli frutti venga pareggiata la ſpeſa. Se poi ſi parla del danno cauſato dal Fiume, ancora ſi deve diſtinguere; o la ſpeſa per il repriſtino ſupera il valore delli beni, o è inferiore; ſe eccede, comeche per una tanta ſpeſa venirebbero in certo modo dall'erede ricomperati li beni, in tal caſo ſara tenuto il ſucceſſore al rimborſo quando egli ne profeſſaſſe il rilaſcio, perche la diſtruzione fortuita della proprieta ſempre cede a carico del padrone, e coſi del teſtatore, e non del gravato. Se poi la ſpeſa del repriſtino non ſara eccedente il capitale, o non vicina ad eſſo, ma notabilmente minore, in tal caſo dovera ſeguirſi la maſſima ſopra raccordata in propoſito degli Alberi. Lo ſteſſo procede anche circa le ſpeſe nel repriſtino delle fabbriche battute dai Turbini, Terremoti, o Incendj. Devo finalmente raccordare non poterſi obbligare il gravato al repriſtino delle fabbriche rovinate, o danneggiate dagli Incendj, Terrémoti, o altro infortunio quella volta che occorreſſe ſpeſa notabile eſſendo nello ſtato Veneto provveduto per legge, che ſotto la oſſervazione di alcune ſolennita poſſono eſſere vendute, con che il prezzo venga inveſtito a favore del fidecommiſſo.

28. Per quello riguarda alle ſpeſe delle liti, quando ſiano lievi non ſono ripetibili, ma ſe foſſero gravi pare che poſſano eſſere ripetute. Nello ſtato Veneto mai ſi permette la detrazione dal fidecommiſſo delle ſpeſe, ma ſolamente ſi concede il loro rimborſo con li frutti a preſervazione della proprieta eſſendo l'erede gravato tenuto ſoſtenere le ragioni del fidecommiſſo nella forma medeſima, che dal teſtatore ſarebbe veriſſimilmente ſtata praticata, la quale egli è credibile foſſe ſtata col ſervirſi delli frutti, non mai della proprieta al fine di diſtruggerla. Da cio ſi comprende eſſere debito del gravato ſalvare il fidecommiſſo coll' impegno delli frutti a preſervazione della proprieta.

29. Dal fin qui detto ſi raccoglie non doverſi ammettere alcuna detrazione dal fidecommiſſo univerſale a riſerva di quelle che immediatamente feriſcono le forze dello ſteſſo fidecommiſſo, come li debiti del teſtatore, e la legittima; ed oltre ad eſſa quelle che ſaranno eſpoſte nel capitolo ſeguente.

PAR. III.

DELLE DETRAZIONI.

CAP. II.

Sommario.

Detrazioni legali di quante sorte. §. 1.
Per la redenzione dalla schiavitu appresso gl' infedeli. §. 2.
Per soccorrere il Principe Dominante. §. 3.
Doti si restituiscono sul fidecommisso ascendente in sussidio, e perche. §. 4. 5.
Doti si costituiscono sul fidecommisso ascendente in sussidio, e perche. §. 5. 6.
Doti in Venezia non si costituiscono sul fidecommisso. §. 7.

1. ESsendosi discorso nel Capitolo antecedente delle sottrazioni, che devono per necessità farsi dal fidecommisso a causa delli debiti aggravanti il patrimonio del testatore, tra quali si sono considerati quelli della legittima, e delli legati, ora resta da considerarsi altra specie di detrazioni, la quale dalle leggi, e dagli usi viene comandata, ed alla quale non puo il fidecommittente resistere, obbligato per cio a lasciar minorare, ed occorrendo ancora distruggere il suo fidecommisso. Quattro principali detrazioni sono dalle leggi prescritte; la prima ai riguardi della Religione; la seconda ai riguardi del Principe Dominante; la terza ai riguardi delle doti entrate per occasione delli matrimonj incontrati dalli discendenti gravati; la quarta ai riguardi della costituzione delle doti alle femine discendenti dalli gravati. Le due prime sono verificabili sopra ogni sorta di fidecommisso, e le due ultime sopra li soli fidecommissi ascendenti tanto universali, come particolari, con che però sia prima consunto tutto l' universale.

2. Quanto alla prima, che si ferma ai riguardi della Religione, tutti sono d'accordo, che per il riscatto dalla schiavitu appresso gl' Infedeli possa cavarsi dal fidecommisso quel tutto che potesse occorrere alla redenzione del gravato, e cio per la ragione che nasce dall' instituto della carita cristiana ordinato alla salvezza

vezza dell'Anima esposta al pericolo di perire, il cui favore viene da tutte le leggi considerato per massimo. Oltre di che se si riflette alla intenzione del testatore, come fissata al maggior comodo del beneficato per quanto spetta alla di lui onorevole conservazione, si presume che egli abbia desiderata con maggior violenza la salute della di lui Anima, alla di cui redenzione, se fosse presente, da se stesso si moverebbe a pieta, ed esporrebbe il di lui patrimonio, quando mancasse altra forma per liberarlo. Onde dal riflesso della ottima inclinazione del testatore verso il beneficato, si argomenta una tacita permissione per alienare li beni del fidecommisso per la liberazione del gravato dalla schiavitu. Da cio si desume non essere permessa la distrazione del fidecommisso per altri riguardi, che portassero la liberazione del gravato o dalla prigionia, o dai bandi ancorche capitali, o da sentenza di morte, come prodotti dalli delitti dello stesso gravato il quale dalle leggi non è protetto, ma anzi odiato; presumendosi concorde a questa massima la intenzione del testatore, il quale ama il gravato perche lo suppone di ottimi costumi, che per altro se egli avesse preveduta la di lui pessima direzione o l'averebbe odiato, o non lo averebbe beneficato della sua eredità, non potendosi presumere stabilita la di lui vocazione per alimentarli i delitti.

3. Quanto alla seconda, che tiene la sua radice nei riguardi del Principe Dominante, passa senza contrasto la distrazione del fidecommisso in due casi; l'uno quando per il di lui assoluto comando fosse prescritta; l'altro quando per coadiuvarlo al sostenimento, e difesa del suo stato, e della sua Persona fosse necessaria al suddito la distrazione dei beni. La ragione si è, perche dovendosi alla pubblica utilita tutte le sostanze, ed ancora la vita del suddito, non puo la privata autorita delli testatori impedire l'alienazione, e per essa negare al Principe quella pronta, e rassegnata ubbidienza, cui il suddito è obbligato, la quale consiste nel pronto concorso con la vita, e sostanze, tanto piu che conservandosi per questi mezzi lo stato, ed il Principe, vengono ancora a salvarsi le persone, e li beni dalla invasione delli nimici, potendo ogni buon suddito comprendere essere sempre miglior partito esibire se stesso, e beni alla conservazione dello Stato, e del Principe, che trattenerli per po-

Digitized by Google

scia vilmente perdere ogni cosa, e lasciarla alle ingiuste voglie delli Inimici.

4. Quanto alla terza, che riguarda alla restituzione delle doti delle moglj delli gravati, godono queste il privilegio di essere pagate sul fidecommisso ascendente, quando non vi sia altra forma di soddisfarle. Le leggi tutte accordano questa massima, la quale però deve intendersi che proceda nel caso che concorrano li seguenti estremi. Il primo che la dote sia veramente dote, cioè costituita nel tempo del matrimonio, e così causativa dello stesso matrimonio; per altro se ella non fosse vera dote non sarebbe deducibile; per cio la dote confessionale, essendo sempre sospetta, gli accrescimenti fatti per il marito, o avanti, o dopo il matrimonio, le eredità sopravvenute alla moglie, o gli effetti non dotati, ma riservati a se stessa dalla moglie, e simili, comechè non possono dirsi vera dote nemmeno possono intaccare il fidecommisso. La ragione di tutto si desume dalla presunta volonta del testatore, il quale non potendo conseguire la desiderata propagazione della propria discendenza se non per mezzo del matrimonio, così nasce in lui l'impegno di cautare le doti veramente costituite al suo principio come causatrici del matrimonio, virtualmente facendosi piezo della loro restituzione nel caso della risoluzione del matrimonio, il quale mai probabilmente sarebbe stato fatto, se la sposa fosse stata esposta alla perdita delle sue doti, quando non avesse avuto il modo di pagarsi di esse sopra li beni condizionati, e da cio forse sarebbe stata occasionata la estinzione del fidecommisso per la mancanza della prole legittima chiamata al di lui possesso. Il secondo è, che la dote non trovi altri beni sopra quali abbia ad essere restituita; il che importa concesso alla dote il privilegio di pagarsi sussidiariamente, cioe per ultimo finale sperimento sopra il fidecommisso ascendente; intendendosi il testatore piezo semplice, o sia sussidiario, e non principale insolidato alla cauzione delle doti, che porta seco l'impegno di concedere alle moglj l'arbitrio di soddisfarsi sopra ogni sorta di beni senza distinzione dalli liberi a quelli condizionati, premendo alle leggi la conservazione delli fidecommissi. Il terzo è che la dote solamente possa pagarsi, sempre sussidiariamente, sopra la porzione del fidecommisso che nel tempo della restituzione si attrova nel patrimonio del marito, o che nel tempo

del

del matrimonio appresso del medesimo esisteva; e non mai sopra le porzioni degli altri gravati, quandanche questi fossero volontariamente concorsi alla cauzione delle stesse doti nel tempo del matrimonio; perche volendo il testatore la conservazione del fidecommisso a beneficio di tutti li di lui discendenti, viene semplicemente a concedere la propria obbligazione in essere di particolare sopra la porzione di quello, che incontra il matrimonio, e nega agli altri discendenti l'obbligare la propria parte, la quale per li loro contratti, a riguardo ancora dell'altrui matrimonio, non puo dal loro arbitrio essere obbligata.

5. Quanto alla quarta riguardante alla costituzione delle doti egli è indubitabile l'intacco delli fidecommissi ascendenti ancorche totalmente venissero distrutti per occasione della dotazione di alcuna delle femine discendenti dalli gravati, sebbene il fidecommisso risultasse fortificato dalla proibizione delle alienazioni; non essendo in potesta dell'ascendente proibire le dotazioni alle quali di necessità egli è tenuto. Cio però deve essere verificato sotto gli aspetti delle seguenti osservazioni. Primo che manchi la forma di costuirsi la dote senza aversi riccorso al fidecommisso, il che importa, che solamente in via sussidiaria, e non altrimenti, sia permessa a carico del fidecommisso la dotazione, cosicche avendo la femina il modo di dotarsi con altri effetti, anche avventizj, cioe che fossero di suo particolare patrimonio, non sarebbe concessibile la di lei dotazione sul fidecommisso, non essendo il testatore obbligato alla constituzione della dote coll'impegno stesso a cui il Padre sarebbe tenuto, il quale si attrova obbligato dotare del proprio la figliola ancora nel caso, che ella avesse la forma di dotare se stessa col particolare suo patrimonio. Secondo, che la dote da costituirsi sul fidecommisso sia limitata alle massime della congruita, non essendo il gravato in libertà di distruggere il fidecommisso per costituire una dote eccedente l'onesto, il quale si conosce dalla condizione delle persone, e dal tempo in cui si verifica il matrimonio. Terzo, che solamente sia costituita sopra la porzione del Padre, e non sopra quelle che fossero appresso gli altri beneficati, quandanche accordassero di sottostare alla di lei dotazione. La ragione principale per cui s'intaccano li fidecommissi ascendenti per la costituzione delle doti ella è piu forte di quella che persuade la restituzione; perche desiderando l'ascenden-

Digitized by Google

scendente la propagazione della propria discendenza, egli si espone a quanto puo emergere a causa di questa propagazione, ne potendo egli prescrivere le regole della procreazione, così deve pazientare se dalla stessa non vengono prodotti quei soli parti, che sono da lui espressamente chiamati al fidecommisso; percio nascendo femine egli subito entra nell'impegno di sostenerle con gli alimenti, e con quel tutto che seco portano le conseguenze di questo sesso; cosicche avendo eglino la ragione degli alimenti, possedono ancora il privilegio di essere dotate succedendo la dote nel luogo degli alimenti. Oltre di che non hanno queste femine alcuna parte nella propria nascita in cui non entrano i riguardi del loro arbitrio, per questo devono essere piu favorite per la dotazione di quello sono le doti nella restituzione; perche le femine che incontrano il matrimonio possono essere preventivamente informate dello stato del marito in rispetto alli di lui beni, cosicche persuase dalla propria volonta s'inducono facilmente al matrimonio ancora col pericolo di perdere la dote; il che non si puo riflettere nelle femine, che nascono dalli gravati, le quali sarebbero condannate alla perdita del proprio essere, quando non avessero la ragione degli alimenti, ed a suo tempo della dotazione, e così succederebbe il riguardevole inconveniente, che le maritate alli gravati fossero assicurate della dote, e che le nate dalli stessi gravati dovessero essere esposte a tutti i pericoli della inonestà soliti occasionarsi dalla poverta che loro non somministra il modo della sua collocazione. Per questo egli è osservabile, che nella restituzione s'intacca il fidecommisso ascendente per la sola quantita della dote veramente costituita per occasione del matrimonio, e che nella costituzione non si deve avere altro riflesso, che alla sola congruita della dote da costituirsi, dipendendo dall' arbitrio il conoscimento di una tale congruita, ancorche richiedesse tutta la porzione del fidecommisso del Padre colla totale privazione delli maschj, essendo miglior partito, che resti assicurata la onestà delle femine col pregiudizio de' maschj, che quello di favorire li maschj col sacrificio della onestà delle femine per essere piu facile alli maschj il provvedersi, che alle femine il custodirsi. Cio però deve intendersi nel solo caso del fidecommisso mascolino ascendente, ma non di quel fidecommisso al quale fosse la femina chiamata, e del quale ella s'attrovasse in possesso col carico di trasmet-

Fidecommisso feminino ...

trasmetterlo alli di lei successori; mentre la dotazione che per se proprie nozze ella facesse non porterebbe l'effetto di minorare le forze del fidecommisso, perche chiamata dal testatore col carico di tramandarlo alli sostituti, non averebbe la potestativa di consegnare al marito per dote se non quella ragione di godimento, o sia di usufrutto, che ad essa fu conceduta dal fidecommittente, il quale in questo caso mai potrebbe asserirsi tenuto dotare coll'intacco del fidecommisso per essere cessata quella necessità da cui originava l'impegno della dotazione. Singolare si manifesta questa osservazione come ordinata alla conservazione del fidecommisso, e ad escludere la di lui minorazione a pretesto del lucro dotale dovuto al marito sopra quella proprieta che non fu, o non potevá essere dotata; ne di cio porra egli dolersi avendo accettata la moglie con quella dote che le poteva costituire ristretta al solo usufrutto di quel fidecommisso che per giusta disposizione del testatore risultava destinato a beneficio delli sostituti; presumendosi per il marito rinonciato quel lucro cui egli poteva rinonciare ancora sopra la dote costituita fuori dal fidecommisso.

6. Queste due ultime detrazioni per la restituzione, e costituzione delle doti sono semplicemente verificabili sopra li soli fidecommissi ascendenti, ne mai si permettono a carico delli fidecommissi trasversali; la ragione si è perche gli ascendenti desiderano esenzialmente la propagazione della propria discendenza, come di essa principio, e concepita nella loro intenzione in essere di presente, il che non puo considerarsi nelli trasversali, perche dirigono la loro vocazione alle persone come accidentali, cioe in quanto vi siano, e non come esenzialmente desiderate, e nella loro mente contemplate in essere di estanti...

7. Tutto cio che si è raccordato circa alle doti procede senza difficoltà nello stato Veneto di Terra Ferma, ma in Venezia non si ammette la costituzione delle doti a carico del fidecommisso ascendente col motivo che la legge non parli della costituzione, ma solamente della restituzione.

OSSER-

PAR. III.

OSSERVAZIONI IN RIGUARDO ALLE DETRAZIONI

CAP. III.

Sommario.

Fidecommiſſi convenzionali non ſoggetti alle detrazioni. §. 2.
Inventario come ſia rilevabile. §. 3.
Inventario mancante quando impediſca le detrazioni.. §. 3. 4. 5.
Erede ſoſtituto, e terzo poſſeſſore, e loro differenza ſu l' azione delle detrazioni. §. 6.
Soſtituto ſe poſſa riunire li beni detratti dal fidecommiſſo, e quando. §. 7.
Pagamenti delli debiti quando procedano ad utile del fidecommiſſo, oppure del gravato. §. 8.
Doti coſtituite ſul fidecommiſso aſcendente, ſe debbano riunirſi allo ſteſſo fidecommiſso nel caſo di morte della dotata ſenza figlioli. §. 9. 10.
Rilaſcio de' beni, ſe debba precedere alle detrazioni. §. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Alluvioni ſe accreſcano al fidecommiſso. §. 18.
Prelazione ſe accreſca il fidecommiſso. §. 18.

1. NON eſſendo ſtato poſſibile nelli capitoli precedenti raccogliere quel tutto che puo dar moto ad alcune queſtioni ſu la materia delle detrazioni, ho creduto proprio eſibirlo nel preſente in cui ſaranno ſuggerite le principali oſſervazioni dalle quali poi ſara facile dedurſi gli intieri lumi per la riſoluzione delle meno conſiderabili.

2. Sul bel principio deveſi rifletteré che quanto è ſtato detto, e ſara eſibito ſul propoſito delle purificazioni deve intenderſi in riguardo alli ſoli fidecommiſſi aſcendenti, e traſverſali, non mai delli fidecommiſſi convenzionali, li quali non ſono eſpoſti ad alcuna minorazione a riſerva di quelle che poſſono eſſere cauſate dalle ſopravvenienti evizioni, perche ricevendo queſti fidecommiſſi la loro anima, e coſi il loro eſſere dalla convenzione nello ſteſſo punto che fu rilevata perderono li contraenti ogni loro giuriſdizione

che

che per l' avanti teniyano nei i loro beni , venendo per la forza delli parti immediatamente acquistata dalli chiamati al fidecommisso , e così dalli sperati loro successori , percio da questi fidecommissi convenzionali non sono deducibili la legittima , le doti , ne li debiti , che posteriormente fossero stati rilevati dalli fidecommittenti , per non essere piu in loro arbitrio di assumere nuove obbligazioni a carico delli beni medesimi , come quelli , che piu non s' attrovano nel loro dominio .

3. Passandosi ora alle osservazioni promesse circa alle detrazioni , che dalli fidecommissi vengono permesse , devo premettere che al loro esercizio si ricerca l'attore che le proponga. Questo attore puo essere l' erede , o il sostituto , o il possessore de' beni per titolo oneroso , o lucrativo .

4. Quando l' erede sia il pretendente , deve egli esibire un distinto Inventario di quanto lasciò il testatore nel tempo della morte , per altro quando mancasse l' Inventario egli perderebbe la ragione delle detrazioni o perche si presume che egli abbia accordata una tacita rinoncia alle proprie ragioni per lasciare intatto lo stesso fidecommisso , o perche si presume in sospetto di avere trafugati gli effetti della eredità piu facili ad essere nascosti , come sono il danaro , le gioie , e le suppellettili piu preciose , o perche non sia giusto che le detrazioni siano caricate alli stabili quando potevano essere supplite dagli altri effetti , che dall' ommissione dell' Inventario vengono occultati . Questi riguardi sono urgentissimi , ne con tanta facilità possono essere superati , perche trattandosi di salvare il fidecommisso , e per esso la volonta del defonto , risulta indispensabile l' obbligo nell' erede di esponere un perfetto , e distinto Inventario , altrimenti egli perde la ragione di qualunque detrazione , che gli competisce . Che poi l' Inventario sia fatto o nel tempo della morte del testatore , o molto dopo , cio nulla importa , bastando che in qualche tempo costi delle forze intiere della eredità , e che questo Inventario comparisca innocente , e non sospetto , per altro non gli sarebbe di giovamento . Solamente sarebbe escusato l' erede della ommissione dell' Inventario quando in altro modo gli riuscisse di esibire il vero stato della eredità ; mentre in riguardo alli stabili , e capitali mostrasse gl' istrumenti degli acquisti , oppure per altra prova il loro possesso appresso il testatore nel tempo della di lui morte ; similmen-

milmente lo ſtato delli negozj mercantili col mezzo delli libri, e bilancj dello ſteſſo Negozio; li ſomoventi col mezzo delle affittanze delli Paſcoli, o Roli tenuti dalli deſtinati alla loro cuſtodia. Tutta la difficoltà ſarebbe circa il rilievo delli mobili, gioie, danaro, e ſuppellettili precioſe, delle quali mai la giuſta quantita, ne il vero valore puo eſſere eſibito fuori dell' Inventario; ad ogni modo pare in queſto caſo poſſa oſſervarſi la condizione del defonto, il di lui ordinario contegno, l' ampiezza, o la debolezza delli di lui negozj, le annuali di lui rendite, il peſo della famiglia, gli adobbi, e maſſarizie di ſua caſa, ed altre ſimili circoſtanze ancora rilevabili col mezzo di teſtimonj dal che potendoſi prendere qualche eſſenziale rifleſſo ſi potrebbe ſperare un giudicio di arbitraria liquidazione de' mobili per cui poſſa fiſſarſi una oneſta formazione di cumulo. In fatto quando le detrazioni foſſero di ſomma conſiderabile, difficilmente potrebbero perſuaderſi pareggiate dalli mobili, non eſſendo veriſimile che il defonto ſia ſtato dovizioſo di ſuppellettili, e che nello ſteſſo tempo foſſe aggravato di debiti riſolubili col danaro. Per queſto in mancanza dell' Inventario non è inoneſto prenderſi un diſcreto arbitrio, accio nel cumulo attivo ſia poſta una certa quantita per il valore delli mobili. All' incontro eſſendo le detrazioni riſtrette a tenue quantita come ſono quelle delli Funerali, Divini Ufficj, medicine, e legati di non eccedente ſomma; in tal caſo per la ommiſſione dell' Inventario reſtano eſcluſe, preſumendoſi ſaziate per una virtuale imputazione dei mobili.

5. Lo ſteſso ſi oſserva quando il ſoſtituto in qualita di erede del gravato intendeſse praticare lo ſpurgo del fidecommiſso; per altro non eſſendo erede dell' erede non averebbe queſta azione di detraere cio, che foſſe dovuto al primo erede, a riſerva però delli crediti, che egli teneſſe contro il gravato, de' quali potrebbe pagarſi ſopra le detrazioni che competivano al medeſimo gravato di lui debitore.

6. Quando poi il pretendente la purificazione del fidecommiſſo foſſe un poſſeſſore con titolo oneroſo, il quale con queſto mezzo profeſſaſſe preſervarſi, e perſuadere in fatto o appreſſo il ſoſtituto beni baſtanti alla intiera ſodisfazione del fidecommiſſo dovutoli, o fermare la maſſima, che egli abbia a procedere contro altri beni del gravato poſteriormente al di lui acquiſto alienati,

alienati, sufficienti all' intiero di quanto gli fosse dovuto, sul riflesso che le prime alienazioni sono imputabili nelle detrazioni, e per conseguenza potevano essere fatte dal gravato. In tale caso mai sara di nocumento al possessore il difetto dell' Inventario, perche volendo il fidecommissario escludere le detrazioni sara in debito di provare in forma valida, e concludente, che il gravato sia restato sodisfatto in altri effetti di quanto per detrazione gli poteva essere dovuto; ne in questo caso potra vantare alcun cumulo presuntivo per pregiudicare al titolo del possessore, al quale mai sul dubbio possono essere levati li beni, supponendosi anzi, che con tutte le osservazioni, e cautelle abbia fatto l'acquisto per sicuramente conservare li beni acquistati. Oltre di che serve a di lui difesa non potersi ascrivere a di lui carico la ommissione dell'Inventario. Da cio si desume doversi col possessore fare il cumulo sopra quanto di attivo, e passivo puo essere fatto costare di ragione del testatore nel tempo della morte in forma tale che siano conteggiati tutti li debiti del testatore, legittime, e legati sopra li soli stabili, senza alcuna imputazione delli mobili, che in questo caso tutti si presumono consunti nelle spese della sepoltura, e dal lungo loro uso.

7. Essendosi discorso delle detrazioni, sottentra l'esame delle azioni, che possono competere al sostituto per riunire, o salvare al fidecommisso gli effetti detratti, o che possono essere sottratti dal fidecommisso; a riguardo di che si rende necessario procedersi sotto l'aspetto delli casi seguenti. Il primo quando il gravato sia stato caricato consegnare per legato certa specie di stabili ad alcuno, perche prestata la esecuzione al legato, piu non ritornano li stabili al fidecommisso, come gia separati dalla espressa volonta del testatore. Il secondo quando per pagare li debiti, o necessarj, o volontarj del fidecommittente, viene dal gravato alienata, o consegnata in pagamento al creditore qualche parte delli stabili; ancora in questo caso tutto l'alienato si rende libero; nulla ostando che il gravato potesse supplire alla sodisfazione delli debiti, o col danaro, o con li mobili della eredità, perche deve il testatore imputare a se stesso, ed a proprio carico l'avere appoggiata la esecuzione della sua volonta, e l'amministrazione del suo patrimonio ad un' infedele, che abbia

Digitized by Google

occultati, o consunti gli altri effetti dalli quali poteva occasionarsi la preservazione delli stabili a beneficio del fidecommisso. Il terzo quando l'erede gravato perfeziona la purificazione del fidecommisso, perche quanto fu giustamente, ancora di stabili sottratto piu non puo essere riunito allo stesso fidecommisso. Il quarto è, che ancora dopo la morte dell'erede facendosi la detrazione della legittima, mai questa puo piu riunirsi al fidecommisso, come dovuta in ogni sorta di effetti ancora stabili, e sopra della quale non puo cadere la disposizione fidecommissaria a riserva di quanto altre volte si è raccordato. Il quinto, quando l'erede abbia pagato del proprio li debiti ereditarj senza essersi rimborsato sopra il fidecommisso, in questo caso potra il sostituto a preservazione delli stabili supplire al rimborso di quanto l'erede fosse creditore, nella stessa maniera, che compete al possessore a risoluzione delle molestie, che fossero apportate, non però in essere di vendicanti lo stabile, ma procedenti da crediti di quantita, le quali sempre possono essere riparate col danaro. Il sesto che è simile al precedente per la stessa identita di ragione, egli è quando dall'erede non sia stato pagato alcuno delli creditori, li quali a preservazione delli stabili possono essere soddisfatti per contanti dal sostituto.

8. La difficoltà è se l'erede, o il sostituto avendo a preservazione delli stabili pagati li creditori del proprio abbiano questi pagamenti ad intendersi fatti a beneficio dello stesso erede, o sostituto, ovvero ad ingrossamento, o sia ad esclusione della minorazione, che per essi poteva causarsi al fidecommisso? La distinzione risolve il problema, quando però dal testatore non siano stati gravati gli eredi, o sostituti al pagamento nella loro specialita senza intacco del fidecommisso, perche in tal caso mai sarebbero deducibili dal fidecommisso. Cio supposto ecco la distinzione. Se l'erede, o sostituti nell'atto del pagamento, o dopo si dichiarano di pagare, o di avere pagato al fine di preservare li stabili al fidecommisso, in tal caso si deve concludere effettuato il pagamento a favore del fidecommisso, cosicche li beni liberati col danaro dell'erede, o sostituti s'intenderanno soggetti allo stesso fidecommisso, ne piu potra sopra di esso farsi la detrazione, risultando donato al fidecommisso quanto fu pagato a di lui liberazione. All'incontro pagando l'erede, o sostituti

ſtituti li debiti ereditarj ſemplicemente del proprio, o per eſcludere le altrui moleſtie a fine ſolo di vantaggiare ſe ſteſſo a proprio comodo, e per li proprj eredi, e non a preſervazione del fidecommiſſo, in tal caſo procedera a loro favore la ragione del rimborſo anche a minorazione del fidecommiſſo; mai potendoſi preſumere, che l'erede, o ſoſtituti ſianſi determinati di pagare del proprio per donare al fidecommiſſo gli esborſi a pregiudicio di ſe ſteſſi, e delli loro eredi; e cio molto meno potra figurarſi quando li pagamenti foſſero ſtati fatti con danaro tolto a cenſo, argomentandoſi dalla impoſſibilita di pagare del proprio l'animo per il rimborſo.

9. Cio che ſi è detto del pagamento delli debiti del teſtatore ſi deve intendere non ſolo di quelli, che eſiſtevano nel tempo della di lui morte, ma ancora di quelli ſopravvenuti, come ſono le evizioni, le reſtituzioni, e le coſtituzioni delle doti; a cauſa di che è da notarſi, che reſtituite, o coſtituite le doti con beni del fidecommiſſo aſcendente, piu non competiſce l'azione di ripetere li beni ſteſſi, neppure colla oblazione del danaro fatta con la dichiarazione di riunirli, e conſervarli al fidecommiſſo, non eſſendovi legge, che conceda queſto privilegio di riunione, perche ammeſſa una volta la libertà, e coſi ſciolti li beni dal fidecommiſſo, piu non ſi da il loro ritorno ad eſſo, e cio che per l'avanti era preſervabile, dopo la diſtrazione non concede il repriſtino.

10. Egli è però da rifletterſi circa alla coſtituzione delle doti fatte con beni del fidecommiſſo per ragione di ſuſſidio, ed impulſo di neceſſità doverſi intendere la medeſima coſtituzione irretrattabile in quanto dal matrimonio ſiano procreati figlioli, che reſtino ſupeſtiti alla propria madre, mentre in queſto caſo li beni eſtratti dal fidecommiſſo vengono a rimanere tutti liberati dalla di lui ſoggezione; ma accadendo la morte della madre ſenza figlioli, in tal caſo li beni levati dal fidecommiſſo per cauſa della di lei dotazione ritornano intieramente allo ſteſſo fidecommiſſo per ragione di riunione, a riſerva di quanto foſſe dovuto al marito ſupeſtite per il lucro dotale. Perſuade queſta verita l'eſſere di dote coſtituita ſul fidecommiſſo per neceſſità di legge onde ſciolto il matrimonio ſenza figlioli deve ritornare al fidecommiſſo, come la dote coſtituita dal Padre ritorna allo ſteſſo Pa-

Padre, non ſupponendoſi data col fine primario di perderla, ma ſotto la condizione di riaverla nel caſo della morte della dotata ſenza figlioli. La eſiſtenza delli figlioli impediſce la riunione come frutto di quel matrimonio che ebbe l'eſſere dalla dote, coſicche riſoluta la condizione rimangono in patrimonio delli ſteſſi figlioli. Ne farebbe reſiſtenza alla riunione la vendita delli beni, che foſſe ſtata fatta per coſtituire la dote in danaro, perche l'aſcendente non è tenuto dotare con danaro, ma negli effetti del fidecommiſſo, che ſempre s'intendono liberi nel ſolo caſo della eſiſtenza delli figlioli della dotata, ſotto la qual condizione devono dirſi coſtituiti in dote. Parimenti li beni che foſſero ſtati levati dal fidecommiſſo, o per pagare qualche debito, che poi riſultaſſe non dovuto, o per cauſa di evizione che veniſſe riſoluta a cauſa di lumi ſopravvenuti, ritornano allo ſteſſo fidecommiſſo per ragione di riunione.

11. Occorre molte volte contendere, ſe il rilaſcio del fidecommiſſo debba precedere alla purificazione, o ſe queſta a quello? La queſtione regolarmente viene promoſſa dal poſſeſſore per conſervarſi nel godimento dei beni, e poi fra tanto difenderli per mezzo delle detrazioni. Varie eſſendo le opinioni non ſara inutile farne di eſſe il raccordo per poi ſcegliere quella, che comparira piu ragionevole, ed oneſta.

12. La prima è, che il rilaſcio al ſoſtituto debba eſſere fatto prima, che ſi devenga al conteggio, ed alle detrazioni, perſuaſi dal riflettere, che rappreſentando il ſoſtituto la perſona del teſtatore, abbia la di lui facolta ad eſſere poſta nella di lui caſſa, accio dal pretendente le detrazioni ſia data la dimanda; e poſſa eſſere luogo alla difeſa del fidecommiſſo. Soggiungono comparire inoneſto, che ſia ſpogliato il fidecommiſſo prima che ſiano diſcuſſe le maſſime della purificazione; e ſiccome lo ſteſſo teſtatore non potrebbe eſſere ſpogliato dalli di lui creditori avanti la dimanda, e la deciſione, coſi non eſſere permiſſibile la retenzione delli beni del fidecommiſſo prima che ſiano deciſe le detrazioni.

13. La ſeconda è contraria alla precedente, perche nega il rilaſcio de' beni al ſoſtituto avanti la purificazione; dicendo eſſere riſtretta nel ſoſtituto l'azione a cio che ſolamente gli puo eſſere dovuto per il fidecommiſſo, mancandogli il titolo di avere quanto

to veniva dal testarore posseduto, e che cade sotto gli aspetti delle detrazioni a causa delli debiti pagati, e della legittima dovuta all'erede; percio concludono tenuto il sostituto pazientare il conteggio delle detrazioni, il che molto piu dicono doversi attendere quando si tratti di spogliare un possessore in forza di titolo oneroso. Aggiungono poi, che le ragioni del testatore passate nel sostituto siano quelle, che escludono il rilascio prima della purificazione, atteso che lo stesso testatore non poteva negare alli di lui creditori il pagamento negli effetti della di lui credità, ne all' erede la ragione della legittima; e per conseguenza non doversi sforzare il possessore al rilascio, se non precede il conoscimento, che li beni abbiano ad essere soggetti al fidecommisso, e con cio praticata una giustizia veramente distributiva tanto per il possessore, come per il sostituto. Oltre di che riflettono, mai doversi pregiudicare il possessore nell' uso delle proprie eccezioni, che gli competiscono per la forza del possesso per le quali ancora sul dubbio resta preservato dalla molestia, essendo debito del pretendente stabilire tutti gli estremi necessarj alla sua azione, al fine che vaglia spogliare il possessore. Percio concludono non doversi obbligarlo al rilascio di cio che possede.

14. La terza poi si riduce alla distinzione col riflettere alla qualita del possessore, il quale essendo il gravato vogliono che sia tenuto al rilascio colla riserva poi delle di lui ragioni per ripetere quanto gli fosse dovuto dopo la purificazione, atteso che egli possedendo il tutto per la forza del testamento, deve ancora rilasciare il tutto per lo stesso testamemento al successore, imputando a di lui carico la propria negligenza per avere in sua vita ommessa la pratica della purificazione, a differenza del posseßore per titolo oneroso, il quale dicono non dovere eßere sforzato al rilascio, presumendosi per la giustizia del di lui acquisto, che sempre si suppone rilevato sul raggionevole rifleßo delle detrazioni, che competivano al gravato alienante, eßendo massima certa che le alienazioni abbiano ad imputarsi a diffalco delle detrazioni supponendosi per il gravato scelto il pagamento delli suoi crediti sopra li beni alienati, e per conseguenza inferiscono doversi prima del rilascio rilevare il conteggio all'effetto di conoscersi, se veramente il gravato abbia alienato di piu di quanto egli poteva alienare, cioe abbia disposto con eccedenza al giusto importare delle detrazioni, che gli competivano.

15.

Digitized by Google

15. La quarta parimente è inclinata ad altra distinzione, ed è; se il chiamato al fidecommisso di fatto sia possessore di parte delli beni soggetti al fidecommisso; in questo caso dicono dover si premettere il conteggio sopra le detrazioni, accio sia rilevato, se con la parte che possede possa veramente dirsi saldato di quanto gli poteva essere dovuto; per altro quando egli non possedesse beni del fidecommisso, oppure li posseduti fossero di tenue quantita; che verisimilmente non fosse bastante a renderlo soddisfatto, in tal caso concludono per il rilascio avanti la purificazione, perche il sostituto non comparisca privo di qualche onesto ritaglio del fidecommisso contro la volonta del testatore.

16. La quinta si appoggia ancora essa ad altra distinzione col riflettere escluso il rilascio avanti la purificazione, quando costi nel possessore un forte titolo che persuada fatta per il gravato l'alienazione, come sarebbe per pagar debiti, per rimborsarsi delli pagati; per conto della sua legittima, per restituire, o costituire le doti, nei quali casi essendo evidente la giustizia dell' alienazione, non puo sforzarsi il possessore al rilascio, essendo incombenza del pretendente il persuadere pagati antecedentemente li debiti con altri effetti della eredità, o dimostrare consonta la legittima, o ingiusta la restituzione, o la costituzione delle doti sul fidecommisso, perche mancasse la ragione di questo ricorso sussidiario attesa la esistenza nel tempo del caso di altri beni liberi bastanti alla soddisfazione delle medesime doti, a differenza di quando non costasse del vero motivo dell'alienazione in mancanza del quale concludono per la necessità del rilascio avanti sia proceduto al conteggio per le detrazioni.

17. Piace questa ultima opinione come consona al giusto, ed all'onesto, e però deve concludersi di mai spogliarsi il possessore, quando costi della giustizia dell'alienazione o per mezzo di una legale purificazione, o per il fatto di pagar debiti necessarj, o volontarj, o ingionti per disposizione delle leggi a carico del fidecommisso, mentre massime non comparisce giusto ed onesto, che sia tolto al possessore il possesso per poscia restituirglielo, non essendo accordabili li due contrarj, l'uno di levare, e togliere, l'altro di dare, e restituire.

18. Due sole osservazioni ancora restano da suggerirsi sul proposito delle detrazioni. La prima che le alluvioni, cioe l'incremento

mento che viene fatto alli beni fidecommiſſi dal dolce, o ſia inſenſibile ritiro del Fiume confinante, reſtano a beneficio del fidecommiſſo, come ancora eſpoſto alli pericoli della corroſione. La ſeconda, che gli ſtabili acquiſtati per il gravato per titolo di prelazione competente a cauſa di confini ſpettano allo ſteſſo gravato, ed alli di lui eredi, ne mai cedono al fidecommiſſo, abbenche un tale acquiſto ſia cauſato dallo ſtabile confinante ſoggetto al fidecommiſſo; perche la prelazione ha per baſe la congruita ordinata a beneficare la perſona che poſſede, e non a concedere la unione delli beni od utilita delli ſtabili, altro non verificandoſi nelle prelazioni che il ſolo cambiamento dell'acquiſtante, cioe la ſola mutazione della perſona, ſottentrando l'una nello ſteſſo contratto dell'altra ſenza alcuna alterazione del contratto, e percio ſi dice fatto eſſo acquiſto per conto della ſpecialita dell'acquiſtante, non mai per conto ed intereſſe del fidecommiſſo. Cio ſi corrobora col riflettere, che le leggi della prelazione deſiderano per ſoſtanziale requiſito che la perſona confinante ſia nel tempo della vendita capace di pretendere ſopra di eſſa la preferenza, qual capacità ſi conſidera, o dalla qualita della perſona, o dall'eſſere nata, o concetta nel tempo della vendita, o che l'azione ſia promoſſa in di lui vita al fine di traſmetterla agli eredi. In ſoſtanza riſulta l'azione della prelazione eſſere debita alla perſona principalmente, e non allo ſtabile confinante.

PAR. III.

DELLE IMPUTAZIONI, E DELLE RESTITUZIONI DEL FIDECOMMISSO.

CAP. IV.

Sommario.

Erede gravato deve restituire il fidecommisso. §. 1.
Alienazioni prime sono imputabili nelle detrazioni. §. 2.
Beni, e Capitali devono in specie essere restituiti. §. 3. 4.
Capitali periti per colpa del gravato devono essere risarciti. §. 4.
Prezzo delli Capitali affrancati, o de' beni ricuperati, deve essere investito, e come. §. 5.
Frutti in pendenza delle evizioni cedono a carico dell' erede. §. 6.
Mobili se debbano restituirsi col fidecommisso, e quando. §. 7.
Consunzione delli mobili quando ceda a carico del fidecommisso. §. 7.
Dote legata per l' Avo alla Nezza, se sia imputabile nelle detrazioni dovute al figliolo Erede. §. 8. 9.

1. LA parola Imputazione è lo stesso che la compensazione di quanto dall' erede fosse stato consumato, ed alienato di ragione del fidecommisso a diminuzione delli di lui crediti, che per le detrazioni gli erano dovuti, al fine di obbligarlo alla restituzione della rimanenza, o di rimettere il mancante a favore delli successori chiamati allo stesso fidecommisso.

2. Supponendosi che l' erede gravato possa avere alienati li beni in tutto, o in parte del fidecommittente egli è di ragione che renda il conto delle stesse alienazioni, le quali essendo fatte in diverso tempo, sempre le prime di esse doveranno essere imputate a scarico delle di lui detrazioni. La utilita di questo ordine di imputarsi le alienazioni nelle detrazioni col riguardo al tempo in cui sono state fatte risulta à beneficio delli compratori anziani, perche avendo l' erede alienato di piu di quanto gli era dovuto sopra il fidecommisso, restano esposti li compratori posteriori alla restituzione dell' acquistato a favore del sostituto, come quelli che fecero l' acquisto di cio, che dall' erede non poteva essere alienato ultroneamente al giusto importare delle detrazioni. Da cio si desume

sume la massima, che l'erede gravato di fidecommisso possa alienare fino al giusto importare delle detrazioni, che gli competiscono. Sara però sempre miglior partito per l'erede, e per il compratore, che alle alienazioni preceda il rilievo del cumulo, e la separazione di quanto da esso deve essere sottratto, mettendosi in tal forma in chiaro quel tutto che deve essere conservato, e respettivamente disposto.

3. Essendo l'Erede gravato tenuto restituire gli stabili e capitali in specie, a riserva di quelli fossero stati evitti, o dovessero sottostare alle detrazioni, così per procedersi ordinatamente si raccorda, che le evizioni sempre cadono a carico del testatore, per essere sopra beni di altrui ragione.

4. Circa alli Capitali essendosi detto, che devono essere restituiti in specie, cio si deve intendere ancora di quelli, che fossero resi inesigibili, passando queste azioni con le altre quali si siano alli sostituti. Egli è però da osservarsi, che li capitali si possono rendere inesigibili o per parte delli debitori, o per colpa dell'erede gravato. La inesigibilita sopravvenuta per la impotenza delli debitori, mai pregiudica all'erede, ma sempre procede a pregiudicio del fidecommisso nella stessa forma che a di lui carico si considerano le evizioni, all'incontro la inesigibilita proceduta dalla colpa dell'erede, sempre si carica a peso dello stesso erede, a cui mai puo applicarsi la potestativa di pregiudicare al fidecommisso. Questa colpa puo essere originata o dalla negligentata esazione delli frutti, o delli capitali, quando siano affrancabili, ed abbiano in se stessi il patto coattivo alla affrancazione, o per il fatto dello stesso erede che avesse prestati assensi, ovvero fatti contratti pregiudiziali alli stessi capitali, in questi casi procedendo del pari la colpa, e la negligenza dovera l'erede sottostare al redintegro delli medesimi capitali resi inesigibili, perche essendo egli il successore nel luogo, ragioni, ed azioni del testatore, deve ancora amministrarle, e sostenerle nelle forme tutte possibili, e come dal defonto sarebbero in di lui vita state osservate. Due sole limitazioni restano ammesse; l'una quando appresso l'erede non fossero stati gli Istromenti fondamentali delli medesimi capitali; l'altra quando la prepotenza del debitore, o la poverta, o la tenera eta dell'erede avessero difficoltato l'uso delle azioni. Lo stesso deve ancora intendersi delli stabili, che per colpa, o negligenza dell'erede fossero stati evitti. V 2 5. Suc-

5. Succedendo l' affrancazione delli capitali affrancabili , o la ricupera de' beni, che per la forza de' patti fossero ricuperabili, o per le evizioni patite sortisce al gravato in tutto, o in parte il rimborso del danno patito, deve il gravato di nuovo investire a favore del fidecommisso tutto il danaro che per dette cause gli pervenisse, procurando caute investiture come meglio se gli offerisse l' incontro. Sara di sua cautella, che egli rassegni al Giudice la investita, che intende di fare per la sua approvazione al fine che mai gli possa essere imputata una non bene consigliata sua direzione. Come pure sara necessario che nella medesima investita sia chiaramente descritta la qualita del danaro essere provvenuto dalle affrancazioni, o da altra causa come sopra, e che la investita viene rilevata per conto, ed interesse del fidecommisso, ed in luogo delli capitali affrancati, o beni redenti, o redintegri dalle evizioni, nominandosi gl' Istromenti col giorno, mese, anno, e Nodaro. Dirigendosi con tali formalita sara egli sempre libero da tutti li pericoli alli quali poi si scoprissero esposte le investiture, constando di avere usata tutta l' attenzione, come averebbe fatto il fidecommittente in di lui vita.

6. Essendosi discorso delle evizioni egli è da notarsi, che li frutti corsi in pendenza della lite mai intaccano la proprieta del fidecommisso, cosicche il gravato non puo per essi pretendere alcuna detrazione, perche data la dimanda resta posto in mala fede, per cui a se stesso non puo piu fare li frutti. Solamente potra sortire il rimborso delli frutti che fossero corsi a favore del pretendente in vita del testatore.

7. In riguardo alli mobili si rende osservabile, che alcuni sono soggetti alla facile consunzione per mezzo dell' uso, altri non consumabili, perche facili ad essere conservati. Per quelli della prima specie si ferma la massima, che l' erede gravato dall' ascendente, mai puo essere obbligato al redintegro per li mobili consunti dall' uso ordinario, quando però la consunzione non fosse prodotta dalla colpa grave dell' erede. Parimenti non sara tenuto al risarcimento di quegli effetti che fossero periti dalla ingiuria del tempo, o per causa de' Furti, represaglie, ed Incendj. Il danaro che passa in pieno dominio dell' erede sara sempre a di lui carico, salvo il caso fortuito accaduto prima che fosse stato possibile allo stesso erede disporlo. Il medesimo procede ancora delli grani,

vini,

vini, ed altre rendite eccedenti il bisogno della famiglia fino alla nuova raccolta. Cio che si è detto del fidecommisso ascendente non ha luogo nel trasversale; La ragione della diversita ella è, perche l' ascendente si presume che alli figlioli, e nipoti abbia permesso l'uso, e la conservazione delli mobili nella stessa maniera, che venivano usati, e conservati da lui medesimo; il che non si presume nel trasversale, il quale non era tenuto portare la sua eredità agli estranei al fine che fosse in loro arbitrio la consunzione per mezzo dell' uso; Percio procedendo l' erede con cautella pratichera la vendita di essi, e poi la investitura del prezzo ad utile del fidecommisso trasversale. Solamente si eccettuano due casi; l'uno quando dal testatore fosse ordinata la conservazione delli mobili; l'altro quando si trattasse di persone Nobili, o Civili, non essendo presumibile, che il testatore dello stesso sangue avesse desiderata la loro vendita, e cosi lo spoglio delli mobili, che si presumono da lui destinati al decoro della famiglia. Ma essendo il fidecommisso di un testatore di altro sangue, comeche in esso non è cosi facile presumersi la massima per il decoro dell'erede, e delli successori, cosi nemmeno puo figurarsi desiderata la loro conservazione, ma anzi supponersi voluta la loro vendita, e la investitura del prezzo ad utile del fidecommisso.

8. Sottentra nella materia delle imputazioni la osservazione al legato per dote lasciato dall' Avo alla Nezza figliola del figliolo instituito erede, e gravato di fidecommisso universale, ed è, se questo legato debba imputarsi nelle detrazioni competenti al figliolo erede? Il motivo di dubitare si desume dall' obbligo del Padre di dotare la propria figliola, cosi in certo modo pagando l'Avo il debito del Padre sembra che egli lo paghi a conto di cio che egli è debitore al figliolo a minorazione delle detrazioni. La massima però in questo caso è contraria, perche essendo di natura del legato il portare beneficio al legatario a carico della credità, sempre deve interpretarsi esclusa la imputazione a carico dell' erede, mai potendosi presumere che col legato abbia voluto minorare li crediti dell' erede, e in tale forma disponere dell' altrui patrimonio, a riserva di quando o l'avesse dichiarato, o per violenta congettura fosse dimostrato, come sarebbe quando costasse mosso l'Avo a fare il legato per superare la renitenza dell' erede al matrimonio della propria figliola, prodotta però da mala volonta, e non dalla di lui impotenza.

9. Sul

Digitized by Google

9. Sul ſuppoſto di detto legato potrebbe dubitarſi, ſe abbia preteſo il teſtatore di dotare la nipote per diſobbligare il di lui Padre dall'impegno di dotarla del proprio oppure per farle un'accreſcimento oltre quanto dal Padre le doveſſe eſſere dato? La riſoluzione conſiſte in fermare, che ſiccome il legato deve conſiderarſi in eſſere di vera donazione, coſi mai abbia ad interpretarſi a pregiudicio della nipote, e per conſeguenza a ſollievo del Padre. Si limita queſta aſſerzione; Primo quando il legato foſſe eccedente una congrua dote, o almeno corriſpondente alle doti ordinarie della famiglia; Secondo quando la poverta del Padre non foſſe abile a dotare del proprio ſenza di lui grave incomodo, nei quali caſi la nipote s'intenderebbe tacitata, e coſi diſpenſato il Padre dall'obbligo di dotarla, non potendoſi mai ſupponere legata la dote ordinaria, o eccedente ſenza ſuffragio del Padre, accio non reſti oppreſſo da doppia dote, che quanto all'effetto ſempre a di lui carico riſulterebbe, privandolo per il legato di buona parte della eredità, e per la neceſſità di dotare del proprio di un'altra riguardevole quantita.

10. Per compimento di queſto capitolo reſta ſuggerirſi cio che riguarda ai frutti, che col fidecommiſſo ſono ſoggetti alla reſtituzione. Li frutti, altri ſono civili, come ſono gli affitti, livelli, penſioni, e ſimili; altri naturali, li quali provengono ſenza, o almeno con tenue fatica dell'Uomo, come li Pomi, Peri, le Uve, Ulive, Agnelli, e ſimili; altri induſtriali, li quali per la operazione dell'Uomo vengono prodotti come ſono li formenti ed altri grani. La regola da prenderſi è la ſeguente. Primo che li frutti civili ſpettino al gravato, ed al ſoſtituto a rata di tempo. Secondo che tutti li frutti naturali percetti dal gravato reſtino allo ſteſſo gravato rimanendo al ſoſtituto quelli che ſaranno raccolti dopo la morte dello ſteſſo gravato Terzo che parimenti tutti li frutti induſtriali percetti o almeno ſeparati dalla terra ſiano del gravato, rimanendo gli altri al ſucceſſore del fidecommiſſo.

DELLI

DELL' AZIONE FIDECOMMISSARIA

CAP. V.

Sommario.

Azione fidecommissaria, e suoi estremi. §. 1.
Fidecommisso alla sua esistenza cosa ricerchi. §. 2.
Vocazione al fidecommisso cosa sia, e come si provi. §. 3.
Caso al fidecommisso cosa sia, e come si provi. §. 4.
Beni soggetti al fidecommisso, e loro identita, come si provi. §. 5. 6. 7. 8.
Sostituto può obbligare il gravato alla custodia, e preservazione delli beni del fidecommisso. § 9.
Sostituto quando debba essere alimentato colli frutti del fidecommisso. §. 9.
Sostituto, se possa vendicare tutti li beni del fidecommisso, oppure la sua sola porzione. §. 10.
Erede dell' alienante, se possa vendicare li beni alienati colla oblazione del prezzo. §. 11.

1 L'Azione fidecommissaria accio possa validamente essere proseguita desidera la piena, e certa verificazione di quattro estremi, li quali essendo tutti sostanziali causano la soccombenza del pretendente, quando tutti unitamente non sussistano. Il primo che costi esistente il fidecommisso; Il secondo che il pretendente sia chiamato al fidecommisso. Il terzo che sia verificato il caso a favore dello stesso pretendente per avere il fidecommisso; Il quarto che li beni, ed effetti pretesi soggetti al fidecommisso veramente nel tempo della morte fossero in patrimonio del testatore. Dovendosi dunque nel capitolo presente discorrere partitamente di essi, mi prendo ad uno per uno il di loro esame.

2. Quanto al primo, cioe alla esistenza del fidecommisso bisogna persuadere in fatto che egli vi sia, cioe che dal Testamento, o Codicilli, o da altra specie di ultima volonta, o da convenzione risulti, che sia stato fatto il fidecommisso. A questo fine converra osservarsi; Primo che l'ultima volonta sia valida, e sussistente,

ſiſtente, perche uniforme alle leggi; per altro non ſarebbe efficace all' eſercizio di queſta azione, non eſſendo baſtante che quanto alle parole coſti del fidecommiſſo, ma è neceſſario che non ſia eſpoſto alla invalidita, o per diffetto di poteſtativa, o di volonta, o di ſolennita. Secondo dovera oſſervarſi, ſe il fidecommiſſo ſia ſemplice, ed aſſoluto, ovvero ſia condizionale. Se ſara ſemplice, ed aſſoluto non mette difficolta; ma ſe foſſe condizionale converra applicarſi al fatto per aſſicurarſi la verificazione della condizione, perche mancando queſta prova mai potrebbe dirſi eſiſtente, atteſoche dai fatto della condizione doveva ricevere il di lui principio, e ſuſſiſtenza, a ſimilitudine delli legati condizionali, che mai ſono dovvti, ſe non provato l'adempimento della condizione. Terzo dovera oſſervarſi, ſe il fidecommiſſo ſia ſtato fatto a certo tempo, o a certo numero di perſone, o gradi, perche ſpirato il tempo, o finito il numero delle perſone, o gradi, piu non potra dirſi eſiſtente, ma ſolo potra aſſerirſi che vi ſia ſtato. In ſoſtanza egli è neceſſario fermarſi in fatto queſta eſiſtenza di fidecommiſſo per la forza di una legale diſpoſizione, e di una ſoda prova del fatto ſul propòſito delle condizioni.

3. Quanto al ſecondo, che coſti della vocazione del pretendente, cioe che ſia concludentemente provato che egli ſia chiamato al fidecommiſſo. In due maniere puo eſsere alcuno chiamato al fidecommiſso; La prima col nome proprio, e per queſta ceſsa ogni difficoltà, mentre però la perſona chiamata ſia riconoſciuta per quella di cui parla il teſtatore. La ſeconda è quando il teſtatore chiama alcuno non col nome proprio, ma colle parole collettive di diſcendenti, di proſſimi, di poſterita, e ſimili, mentre in queſto caſo il pretendente è tenuto provare che egli ſia delli diſcendenti, o delli proſſimi, o della poſterita; a motivo di che entra la neceſſità di eſibirſi li modi con li quali deve eſſere provata la figliazione; ma perche la prova certa della figliazione legittima, e naturale rieſce impoſſibile verificarſi, coſi conviene farſi ricorſo a quelle congetture, o ſiano preſunzioni, che dalle leggi e dall' uſo ſono tenute per ſufficienti. La prima è quella dell' Allevatrice aſſiſtente al parto, la quale per ſua giurata depoſizione fa prova della figliazione. La ſeconda è il regiſtro, che per legge viene fatto dalli Parrochi del Batteſimo nel quale ſono ancora dichiarati li Genitori. La terza dell' eſſere ſtato concetto, e nato

in

in pendenza di legittimo matrimonio, e così ancora la nascita dopo la morte del Padre, quando però sia successa nel tempo abile a potersi supponere generato in matrimonio. La quarta del possesso sempre sostenuto in qualita di figliol appresso li Genitori unito al riconiscimento delli Parenti per qûel figliolo, che dalle Nozze precedenti viene dimostrato. La quinta è la pubblica voce, e fama, quando però si tratti di provare nell' antico la figliazione. La sesta sono gl' Istrumenti, o altre carte legali, massime nell' antico. La settima per il testamento del Padre, o dell' Avo, quando il figliolo, o nipote sia stato instituito erede con la dichiarazione di figliolo, o nipote legittimo, e naturale. La nona dell' uso del cognome, ed Arma uniti all' universale riconoscimento delli vicini, e Parenti. La decima dalla decisione tra Padre, e figliolo sul punto della figliazione. All' incontro queste presunzioni sarebbero escluse quando la fama legalmente stabilita fosse contraria, o costasse nel Padre per difetto naturale, o sopravvenuto la impotenza alla generazione; o se costasse della assenza del Padre per piu anni, o almeno per quel tempo che portasse l' impegno di non potersi supponere di lui figliolo; o costasse dell' adulterio, mentre in questi casi, e simili sarebbe sospetta la prova della legittima figliazione, massimamente quando si trattasse di levare li beni al sangue legittimo, o al possessore per titolo oneroso. Da cio tutto si raccoglie quanto sia necessaria la prova della figliazione, almeno col mezzo delle presunzioni ammesse dalle leggi, mentre essendo chiamati al fidecommisso li discendenti, li nipoti e la posterita nata, e procreata di legittimo matrimonio, bisogna aver riguardo non solo al matrimonio, ma ancora al tempo della generazione in pendenza dello stesso matrimonio.

4. Quanto al terzo, che riguarda al caso, il che altro non importa, se non l' essere in libertà di dimandare il fidecommisso, senza che venga da altri preoccupato il posto; egli è da riflettersi non bastare, che il pretendente mostri la esistenza del fidecommisso, e la propria vocazione, cioe che egli sia del numero delli chiamati, ma gli occorre provare, che gli sia dovuto, atteso il caso a di lui favore verificato. Questo caso puo nascere da piu fonti cioe, o dal riguardo che seco porta la qualita del fidecommisso, perche essendo condizionale deve mostrare in fatto adempita la condizione; o dal riflesso della morte di alcuno, e

Padre maggior debolezza di quella sia nel figliolo, quando però il figliolo non fosse reso infermo, o per qualche difetto naturale, o sopravvenuto ridotto all'essere di piu debole del Padre. Queste presunzioni possono essere fallaci, non potendosi mai con certezza asserire la premorienza dell'uno, o dell'altro, percio ove non sussista legge, che decida il punto la mia opinione nel dubbio sarebbe di distinguere due casi. Il primo sarebbe di escludere il sostituto, quando per difetto di vera prova si dovesse levare a quelli del sangue del testatore la successione, perche sarebbe troppo rigorosa la massima di levarsi sul dubbio la eredità al proprio sangue per applicarla ad un lontano, o fuori dallo stesso sangue; la ragione si desume dal riflettersi alla certezza delle leggi, le quali per mezzo della successione desiderano la conservazione della famiglia, e nulla badano al sostituto, il quale lo considerano solamente ammesso nel caso che precisamente costi di una certa, e non dubbiosa mancanza dell'instituto senza figlioli, e percio essendo incombenza del sostituto assicurare la certa prova per l'adempimento della condizione, cioe che il Padre sia certamente morto senza figlioli superstiti, così mancando egli di questa prova converra dirsi difettivo nell'estremo essenziale per sostenersi capace del fidecommisso, e di levare la successione a quelli del sangue. Il secondo caso sarebbe quando si trattasse della condizione apposta da un testatore, che non fosse del sangue, e in questo caso crederei proprio nel dubbio ammettersi la prova presunta, o per essa il sostituto, come quello verso il quale si osserva diretta la intenzione del testatore, il quale risulta avere chiamato il sostituto senza alcun riguardo alle persone, che fossero congiunte di sangue all'erede instituito. Le raccordate osservazioni servono di regola, quando accadono difficoltà su questo proposito a motivo delli fidecommissi personali, nei quali la sola persona, o il grado, o l'adempimento della condizione sono desiderati, perche dalla premorienza, o sopravvivenza di alcuna persona si decide, o per la caducita, o per la esistenza del fidecommisso, e così per l'ammissione, o esclusione del pretendente.

5. Quanto al quarto, che riguarda alli beni, che vengono pretesi soggetti al fidecommisso deve dal pretendente oltre alli tre raccordati estremi essere validamente provato, che li beni

X 2 fossero

fossero posseduti dal testatore nel tempo della morte, oppure che egli avesse la ragione di possederli, essendo in questo caso lo stesso il possedere, che avere il giusto titolo di possedere, perche venendo ricuperati, e convinti per li gravati sarebbero senza dubbio di ragione del fidecommisso. Cio pero deve intendersi nel solo caso ordinario in cui il testatore abbia disposto delli proprj beni, e non delli beni di ragione altrui, perche sarebbe necessario provarsi l'assenso del padrone alla soggezione del fidecommisso. Due particolari dunque sarebbero da provarsi per la verificazione di questo estremo, l'uno che il fidecommittente nel tempo della sua morte possedesse li beni, l'altro che li beni dimandati siano precisamente quelli, che erano posseduti dal testatore; ed ecco per questo secondo particolare ridursi tutta la ispezione alla prova della identita.

6. Il primo; cioe che il testatore fosse in possesso dei beni si prova. Primo coll'asserzione fatta nel testamento, la quale però solamente osta agli eredi, e sostituti, non mai al terzo possessore, il quale senza alcun suo vantaggio sarebbe esposto alla perdita delli proprj beni, quando in rispetto al di lui interesse si dovesse credere alla semplice asserzione del testatore; a differenza degli eredi, e sostituti, li quali facilmente si lasciano persuadere a cio che piu loro giova, ed approvando il testamento concedono a se stessi per vere le asserzioni del Testatore. Secondo per l'estimo dello stesso testatore, il che però s'intende come si è detto dell'asserzione fatta nel testamento, perche dipendendo l'estimo dalla di lui sola asserzione, mai puo pregiudicare alli terzi possessori, ne induce alcuna forte presunzione di verita, a riserva che contro gli eredi, e sostituti obbligati a seguire il fatto del loro autore. Terzo per gl' Istrumenti di acquisto del testatore unitamente al di lui possesso, ed a quello dell'erede, e delli sostituti; quando però non costasse dell'alienazione fatta in vita del testatore, perche in tal caso si presumerebbe nell'erede, e sostituti il possesso causato da titolo diverso da quello del testatore, essendo sempre da presumersi, che il possessore possieda per il proprio, e non per l'altrui titolo. Quarto per l'Inventario fatto dagli eredi, o dalli Commissarj, presumendosi in esso fatta con verita la descrizione delli beni, quando però in tutte le di lui parti piu essenziali si scuopra la verita, e sincerita delle asser-

zioni,

zioni, per altro non farebbe alcuna prova come reprovato, e sospetto. Quinto per la divisione della eredità, e specialmente fra li figlioli, quando però oltre all'Inventario, e la divisione costi del possesso appresso li stessi figlioli, non presumendosi in loro alcun acquisto particolare, massime quando le divisioni fossero vicine alla morte del testatore; a differenza dell'erede estraneo, il quale avendo beni proprj esclude la presunzione, che tutti li beni divisi fossero del testatore, mentre però la divisione non fosse particolarizata alli soli effetti della eredità. Sesto per deposizione giurata di testimonj, che asserissero di vera scienza essere li beni stati posseduti nel tempo di morte del testatore, o almeno deponessero per fama, quando si trattasse di cosa antiquata coll' aggiunta della tradizione de' loro maggiori, amminicolata però da qualche enonciativa, che fosse stata fatta in qualche Istromento rra persone fuori da quella del testatore, e di lui eredi, e sostituti. Settimo, quando costassero fatti acquisti col danaro del fidecommittente, il che fosse dichiarato non solo in rispetto al danaro, ma ancora in riguardo all' essere per conto, ed interesse del fidecommisso, atteso che il danaro non tiene alcuna impressione, che metta in prospettiva alcuna ragione d'ipoteca a suo vantaggio; e cio molto meno quando questi beni fossero alienati, o venissero pretesi evincersi dalla mano di un terzo possessore. Ottavo quando il testatore nel tempo della morte possedesse beni in una Villa, e costasse della loro vendita fatta dagli eredi, o sostituti, perche si presumerebbero del fidecommisso quella volta non venissero provati di ragione diversa. Lo stesso ancora s'intende quando li beni s'attrovassero appresso li gravati o loro successori. Cio tutto però deve intendersi sotto gli aspetti delli due seguenti casi. Il primo è quando costa che il fidecommittente possedesse beni in una Villa, senza che apparisca la dimostrazione della contrada, e confini, mentre in questo caso tutti li beni, che costassero posseduti dalli gravati, e loro successori nella stessa Villa si presumerebbero di ragione del testatore, e così del di lui fidecommisso, quando dalli gravati, e successori non venissero esibiti titoli, che provassero il di loro possesso per ragioni diverse da quelle del fidecommittente. Il secondo caso è quando costasse per pubblici Istromenti, o per altre carte legali, e provanti, che il testatore possedesse

sedesse beni in una Villa colla dimostrazione della contrada, o colla dichiarazione delli confini, mentre in questo caso tutti li beni, che fossero posseduti dalli gravati, o dalli loro successori nella stessa Villa fuori però dalle contrade, o confini nelli quali il fidecommittente possedeva, mai potranno presumersi del fidecommisso, ma bensi doveranno dirsi di ragione libera delli gravati, e delli loro successori, abbenche da questi non venissero mostrati li loro acquisti.

7. Il secondo cioe che li beni dimandati dal pretendente siano quelli stessi che possedeva il testatore nel tempo della morte, la loro identita si prova. Primo per la denominazione delli stessi beni non presumendosi nel medesimo luogo la pluralita del nome sopra beni diversi; Questa però da se sola è prova debolissima, ne mai bastante ad assicurare la identita, quando non fosse suffragata da qualche altra circostanza abile, ed efficace, come sarebbero le arme del testatore unite alla pubblica voce, e fama. Secondo per la esistenza almeno di due confini, quando però non fosse provato esservi altri beni nella stessa Villa, e contrada con li medesimi due confini, nel quel caso sarebbe necessario estendersi alla prova di altri confini, oppure aversi il riflesso alla quantita, o alle Arme, o ad altra circostanza essenziale, che somministrasse argomento di ragionevole distinzione; Questi confini possono essere in prospettiva anche per mezzo delle persunzioni, cosiche fermata l'esistenza delli due confini, ed esclusa la loro dupplicazione, o similglianza concorde ad altri beni, riesce poi superfluo l'estendersi alla prova di maggior numero di confini. Terzo si prova la identita per la confessione del possessore, per la quale sarebbe esposto a gravi difficoltà per sortirne la declinazione.

8. Nel proposito della Identita restano ancora da suggerirsi alcune osservazioni. La prima che il cambiamento della qualita dei beni non serve di ostacolo alla prova della identita, quando però costi delli confini. La seconda che l'errore nel nome delli beni ancora preso nel testamento non pregiudica alla verita, e cosi alla identita quando però costi della loro sostanzialita; il che ancora procede per li confini, quando con errore fossero stati descritti, mentre però per altri riscontri risultasse stabilita la verita del fatto. La terza nel caso che un gravato di piu fidecommissi avesse dichiarato di possedere ora per la forza dell'uno, ora per quella

dell'

dell' altro fidecommiſſo, e che li di lui ſoſtituiti foſſero diverſi, in tal caſo le di lui aſſerzioni, come vaganti, e contrarie non ſervirebbero per prova della identita, ma ſolamente fermerebbero la certezza del fidecommiſſo ſopra li beni; percio ſarebbe neceſſario procederſi alla oſſervazione delli titoli, o a quella del tempo del poſſeſſo per rilevare diſtintamente il fatto; per altro nel dubbio ſarebbe da ſeguirſi la prima dichiarazione, la quale ſi preſume piu innocente e veritiera, come non tanto ſoſpetta.

9. Non riuſcira inutile in aggiunta di queſto capitolo eſibirſi la notizia di alcune azioni, che poſſono competere al ſoſtituto avanti che venga il caſo a di lui favore. La prima è quella di proibire al gravato la diſtrazione, e diſtruzione delli beni del fidecommiſſo, e per aſtrignerlo alla loro conſervazione, quando foſse negligente nella loro cuſtodia, e governo; perche eſsendo il ſoſtituto in aſpettativa del caſo, puo eſercitare quelle azioni che poſsono uniformarſi alla volonta del fidecommittente ordinata alla ſudetta conſervazione, e cuſtodia. La ſeconda è che il ſoſtituto puo pretendere ſul fidecommiſso ſuſſidiariamente gli alimenti, quando, o per delitti del Padre vengono confiſcati li beni, oppure dalli di lui creditori ſono invaſi per il pagamento de i loro crediti; e cio perche avendo il teſtatore deſiderata la conſervazione della diſcendenza, deve ancora prima del caſo darſi forma al ſoſtituto di mantenerſi, quando però egli ſia figliolo del gravato, per altro ſe foſſe d'altra linea ceſſerebbe queſta ragione, intendendoſi ſempre diretta la volonta del teſtatore alla conſervazione delli chiamati diſcendenti del gravato.

10. Parimenti egli è da oſſervarſi non eſſere in arbitrio di un ſolo chiamato pretendere tutto il fidecommiſſo nel caſo ſuſſiſtano altri chiamati unitamente ad eſſo, a riſerva di quando coſtaſſe per negligenza degli altri abbandonata l' azione, oppure egli aveſſe dalli medeſimi riportata la ceſſione delle loro ragioni; per altro gli converrebbe reſtrignere la dimanda ſenza eccedenza alla propria parte. Caſo poi che dimandando tutto, il tutto otteneſſe, ſara obbligato reſtituire alli fidecommiſſarj la loro porzione, col rimborſo però delle ſpeſe per la vera quantita incontrate.

11. Per non ommettere quanto può crederſi conferente al compimento di queſto capo è bene conſiderarſi, ſe il ſoſtituto erede dell' alienante abbia l' azione di vendicare dalli compratori, e poſſe-

possessori li beni alienati. La negativa comparisce a primo aspetto in essere di sussistente per la regola che vuole obbligato l'erede ad una rassegnata venerazione a quanto dal suo autore è stato fatto, non permettendogli il contravvenire, anzi lo astrigne come erede all'adempimento, ed esecuzione di quanto egli ha operato, e per tale motivo lo esclude dal vendicare l'alienato. Solamente limitano li parteggiani di questa massima li due casi, l'uno quando il fidecommisso sia colla proibizione dell'alienazione, perche impediente la libertà di alienare, l'altro quando la fraude abbia dato l'essere all'alienazione, la quale di sua natura infermando la buona fede, rende invalida l'alienazione. Cio però non ostante sara sempre giusta la massima in contrario, quando sia fatto riflesso alle due qualita, che sostiene la persona di quello pretende riunire le alienazioni al fidecommisso; la prima è quella di fidecommissario; la seconda è quella di erede dell'alienante; Come fidecommissario, e percio come rappresentante il testatore puo vendicare li beni alienati; e come erede dell'alienante deve restituire il prezzo. Queste due azioni si distinguono tra loro, ne possono dirsi confuse nell'erede dell'alienante, perche bensi possono confondersi quelle azioni che sono proprie dell'erede con quelle del suo autore, ma non quelle che non sono dell'erede come erede dell'alienante, ma come chiamato al fidecommisso; percio come sostituito dal testatore puo esercitare tutte le azioni, che dipendono dal fidecommisso; e come erede dell'alienante sostenere l'impegno della restituzione del prezzo alla quale lo stesso alienante sarebbe tenuto per il patto della evizione. Questa massima nello stato Veneto s'attrova in piena osservanza, senza aversi alcun riflesso alla proibizione dell'alienazione, ne alla fraude che avesse dato l'essere al contratto; ma solamente riflettendosi all'esistenza del fidecommisso, ed alla volonta del fidecommittente. Sarebbe solamente tolta questa azione all'erede, quando egli avesse il precetto dal suo autore di non vendicare li beni alienati del fidecommisso, perche o gli converrebbe ripudiare la di lui eredità per liberarsi dal precetto, e mettersi in libertà di vendicare le alienazioni, o di perdere questa azione di riunione, quando gli tornasse a conto di farsi erede, e con cio di ubbidire per i riguardi della sua maggiore utilita al comando dell'alienante.

DEL

Digitized by Google

CAP. VI.

DEL FINIMENTO DELLI FIDECOMMISSI.

CAP. VI.

Sommario.

1. ANcora li fidecommissi sono soggetti al loro finimento non essendo possibile assicurare la loro perpetuita neppure dalle piu coltivate finezze. La superbia dell' Uomo, che vanamente si lusinga di perpetuare la notizia di se stesso resta fallita, ed annientata, o perche alla mente umana non è permesso di prevedere quanto nel tempo sia per avverrarsi; o perche al prevedimento non è concorde la disposizione, o per altri infiniti motivi impossibili a concepirsi, non che a prestarvi il rimedio. Essendo l' Uomo soggetto alla morte, devono ancora le umane deliberative provare un simile evento, potendo chiunque rileva fidecommissi essere documentato dall' esempio degli altri, che sono stati precipitati ancora nel primo punto in cui dovevano principiare a vivere. Il solo riflettere alla dimenticanza, o alle contese fra successori, che negano di ubbidire alla volonta dei testatori, o per mostrarsi ad esse superiori, o disprezzandole perche contrarie ai loro fini, o distruggendole come odiose, doverebbe accertarli essere una pazzia il cercare fra le umane vicende quella perpetuita, che nelle medesime non puo avere sussistenza. Essendo dunque infiniti li modi per li quali provano li fidecommissi il loro finimento, cosi per non urtare nell' infinito da me impossibile esibirsi credo sara bastante ristrignersi alli piu ordinarj, e praticabili, dalli quali sara facile aversi la cognizione di quelli che restano trattenuti.

2. Pri-

2. Primo finiscono li fidecommissi per le detrazioni delli debiti aggravanti il patrimonio del testatore, o siano positivi, perche prodotti dalle di lui obbligazioni, o volontarj come sono li legati, o legali come sono la legittima, la restituzione, e la costituzione delle doti, o sopravvenuti come sono le evizioni da quali nel corso di pochi anni vengono annientati, e ridotti alla nuda sussistenza della volonta resa inutile perche senza patrimonio che l'alimenti.

3. Secondo per li casi fortuiti come sono gl'incendj, li terremoti, li quali inceneriscono, e sfarinano il fidecommisso, come ancora le corrosioni delli Fiumi, che portano a se li beni cavando sopra di loro il proprio letto, riducendoli dal privato al pubblico patrimonio, e così quel tutto che produce la distruzione serve a concludere per il finimento del fidecommisso.

4. Terzo, si manifesta finito il fidecommisso per la volonta del testatore in piu modi. Primo quando la disposizione sia invalida, o per difetto di potestativa nel testatore di così disponere o per difetto di solennita perche non servato l' ordine dalle leggi prescritto per validamente disponere. Secondo quando la condizione per cui doveva ricevere il suo primo essere il fidecommisso non comparisca verificata, essendo certa la massima di mai doversi il legato, o il fidecommisso condizionale se non in quanto la condizione sia nella forma specifica pienamente adempita. Terzo quando si rende caducato il fidecommisso, o perche l'erede non abbia accettata la eredità, o perche sia premorta quella persona cui doveva essere restituito il fidecommisso, il che si verifica nei fidecommissi personali, nei quali sia prescritto un certo ordine di succedere senza che sia data o per una espressa, o per una tacita volgare l' anima per il di lui sostenimento a favore delli sostituti. Quarto quando piu non vi siano altri sostituti, che ricevano il beneficio; a causa di che si rende osservabile fra gli altri il caso seguente, quando il testatore legatando uno delli suoi figlioli poi nominatamente instituisse eredi gli altri figlioli con dichiarazione, che mancando tutti li figlioli, e discendenza, si devolva tutta la di lui eredità ad alcun sostituto, mentre estinguendosi la discendenza delli figlioli nominatamente instituiti eredi, e gravati, ed essendo premorto il sostituto, potrebbe ricercarsi, se il fidecommisso sia dovuto all' altro figliolo legatario, o alli di lui discen-

discendenti, oppure se debba dirsi finito, ed ultimato lo stesso fidecommisso? La occasione del dubitare nasce dalla formalita generale con cui fu concepita la sostituzione, la quale pare diretta al caso della estinzione della discendenza di tutti li figlioli, e cosi ancora di quella del legatario; ad ogni modo costando gravati li figlioli eredi, bisogna dirsi terminato il fidecommisso, ne dovuto al figliolo legatario, ne alli di lui discendenti, come a quelli verso de' quali non puo verificarsi la sostituzione, come non ammessi nella instituzione, ne gravati di fidecommisso, ristrignendosi la parola universale di tutti alli solamente nominati, e percio quando vi fosse il sostituto sarebbe allo stesso dovuto il fidecommisso, ed essendo morto resta caducato, e finito. Quinto quando il fidecommisso sia ordinato a certo tempo o a certe persone o a certo caso determinato al finimento, perche terminato il tempo, e fuori dalle persone, e venuto il caso disposto tramonta il fidecommisso; ne per sostenerlo a piu gradi sarebbe bastante che il gravato avesse fatta alcuna aggiunta allo stesso fidecommisso, essendo piu che certa la massima di non essere in arbitrio del gravato fare alcuna ordinazione estensiva del fidecommisso gia fatto, perche s'attrova obbligato ad ubbidire alla volonta del testatore, il quale non avendo voluto concedere al proprio fidecommisso maggiore estensione non deve nemmeno tollerare, che altri aggiungano per lui, e sopra il di lui patrimonio eccedente disposizione, non permettendosi due fidecommissi l'uno sopra l'altro, cioe l'uno del testatore, l'altro del gravato. Sara bensi lecito all' ultimo delli chiamati nel quale termina il fidecommisso disponere delli beni dello stesso fidecommisso come di cosa propria ancora per mezzo dell' alienazione. Sesto nelli tempi andati si terminava il fidecommisso perpetuo, ancora corroborato dalla proibizione dell' alienazione nel punto che egli faceva il suo ingresso nella quarta generazione, perche supponevano contenta la volonta quella volta che la perpetuita, e infinità veniva estesa a quel grado oltre il quale non procedeva la successione intestata; e solamente veniva concessa la prosecuzione alli gradi ulteriori quando il testatore aveva espressamente comandato, che il suo fidecommisso dovesse procedere ancora dopo la quarta generazione; ma nei tempi presenti, nei quali la parola di perpetuo, o d'infinito si riceve con tutta la sua forza operativa, essendo stata abbandonata la massima antica, vie-

ne osservata quella di ricevere il fidecommisso in essere di oltrepassante la quarta generazione.

5. Quarto termina il fidecommisso per il consenso delli due ultimi chiamati, e solamente fra di loro sostituiti, li quali sono in libertà di rinunziare alla reciproca, al fine di disponere a piacimento delli beni, senza ricevere alcuna soggezione dalla volonta del testatore, come altre volte si è raccordato.

6. Quinto riceve il suo finimento il fidecommisso tanto nel suo principio, come nel di lui progresso, quando la legge resista al di lui essere, e così alla volonta del defonto.

7. Sesto finisce il fidecommisso per la decisione del Giudice; quando sopra la interpretazione della volonta legalmente decide il di lui finimento, il che ordinariamente accade nei punti veramente problematici in materia della caducita. Questo giudicio essendo fatto per due conformi nello stato Veneto, che però siano legali nell' ordine, osta alli successori a quali non permette reclamo in contrario, non essendo piu lecito proporsi, che piu volte sia decisa la stessa questione, che per le conformi si suppone gia ventilata, e pienamente discussa. Solamente si eccettua il caso nel quale fossero scoperti nuovi lumi, che servissero a superare la dubbieta, nel qual caso saranno in libertà li pretendenti di sperimentare il nuovo ricorso per mezzo del nuovo dedotto a sostenimento del fidecommisso, non essendo di rincrescimento, ma anzi di gloria alli Tribunali il recedere dal giudicato, quando nuovi lumi non usati per occasione del primo giudicio sono forti, ed abili a persuadere il cambiamento della opinione gia fatta.

8. Settimo si termina il fidecommisso per l' assoluta volonta del Principe dominante. Primo quando sopra li beni del fidecommisso facesse condurre un Fiume, o rilevare una Fortezza, dovendosi sempre preferire la pubblica alla privata utilita. Secondo quando il necessario soccorso al sostenimento dello stato ricercasse la vendita delli fidecommissi, ed a questo effetto fosse dato al suddito il comando di alienare, accio col prezzo egli debba soccorrere il suo Sovrano, mentre in questi casi per i riguardi del pubblico, e della privata conservazione sarebbe giusto il finimento del fidecommisso. Terzo quando per delitto gravissimo del gravato venisse meritata la confiscazione dei beni; il che però deve intendersi non delli delitti ordinarj nei quali procede la confisca-

zione

Digitized by Google

zione ristretta al solo tempo della vita del gravato, ma bensì di quelli delitti, che feriscono nel piu delicato la Maestà del Principe; come sono le Ribellioni, ed altri di qualita così enorme, che eccitano l' odio per fino al totale distruggimento delle Famiglie; il che molto piu procede nelli Vassalli li quali oltre l' essere di sudditi sono ancora impegnati dal giuramento di fedelta. Quarto per l' autorita assoluta del Principe, che annullasse li fidecommissi, e proibisse il rilevarli.

9. Ed ecco col finimento delli fidecommissi data l' ultima mano a questa mia geniale applicazione, unicamente diretta alla brevita per non essere di rincrescimento a chi si prendesse l' impegno di scorrerla; Ella, se non altro, potra servire al fine di ricevere in compendio la notizia delle massime principali di questa materia per poi riservarsi la libertà di raccogliere piu ampla messe da chi ebbe facilità di esibirla in maggiori volumi.

IL FINE.

INDICE

Digitized by Google

INDICE
DELLA MATERIA.

A

Digitized by Google

C

Se

600

Digitized by Google

Digitized by Google

E

Erede

Feudi

604

della

bo✓

Digitized by Google

N

Privata

612

Q

R

Tra

Digitized by Google

S

Digitized by Google

So-

T

316

IL FINE.

ERRORI.			CORREZIONI.
Femina, Feminile, Feminino,			Femmina, Femminile, Femminino,
Pag:	Lin:		
31.	7.	disposizine	disposizione.
34.	36.	condzionale	condizionale.
65.	25.	Religione	Castita.
89.	5.	tuto	tutto.
120.	27.	affiermativa	affirmativa.
129.	10.	alto	altro.
136.	17.	attrovano	attrovavano.

Digitized by Google

618

REGISTRO

* A B C D E F G H I K L M N O P Q

R S T V X Y Z Aa Bb.

IN VERONA.

Per Dionigi Ramanzini Librajo a San Tomio.

MDCCXXXIII.

610588

Digitized by Google